

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	35
GIUSTIZIA (II)	»	47
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	54
FINANZE (VI)	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	82
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	119
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	153
<i>INDICE GENERALE</i>	»	158

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS DEL REGOLAMENTO: Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Esame C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS DEL REGOLAMENTO

Martedì 3 maggio 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 20.20.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

Esame C. 4299 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge in esame. Fa presente che esso si compone di un solo articolo, composto di 3 commi. In particolare, al comma 1, lettera *a*), reca la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale; al comma 1, lettera *b*), dispone l'ampliamento del termine (da sessanta a novanta giorni) a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza; al comma 1, lettera *c*), reca la proroga del termine (da due a tre anni,

decorrenti dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati; al comma 1, lettera *d*), contiene la proroga, da novanta a centocinquanta giorni, del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente (cosiddetto scorrimento automatico); al comma 1, lettera *e*), stabilisce la proroga (da trentasei a quarantotto mesi) del termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane; al comma 1, lettera *f*), dispone, infine, la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; al comma 2, contiene disposizioni transitorie, mentre al comma 3, è contenuta la clausola di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si sofferma, in particolare, sui contenuti della lettera *d*) del comma 1, che nel novellare l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, introduce un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di 150 giorni. Tale disposizione

determina – surrettiziamente – la prorogabilità per ulteriori cinque mesi del termine per l'esercizio della delega fissato alla lettera *a*) del comma 1, in sei mesi, con evidenti ripercussioni in termini di incertezza sul termine ultimo per l'esercizio della delega stessa.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4299 e rilevato che:

esso si compone di un unico articolo, formulato in termini di novella alla legge n. 42 del 2009, recante: al comma 1, lettera *a*), la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale; al comma 1, lettera *b*), l'ampliamento del termine (da sessanta a novanta giorni) a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza; al comma 1, lettera *c*), la proroga del termine (da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati; al comma 1, lettera *d*), la proroga, da novanta a centocinquanta giorni, del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente (cosiddetto scorrimento automatico); al comma 1, lettera *e*), la proroga (da trentasei a quarantotto mesi) del termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane; al comma 1, lettera *f*), la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e al comma 2, disposizioni transitorie;

il provvedimento, alla succitata lettera *d*) del comma 1, laddove novella l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del

2009, portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega, « *qualora il termine per l'espressione del parere* » da parte delle Commissioni parlamentari « *scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente* », reca una disposizione – che si giustifica, solo in parte, con l'aumento del termine (da sessanta a novanta giorni) fissato per l'espressione dei pareri parlamentari – di cui andrebbe valutata la congruità, tenuto conto che non vi è nessun precedente in cui per lo slittamento del termine di delega sia stato fissato un termine superiore ai novanta giorni; tale circostanza, che non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare, è peraltro suscettibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, alla quale potrebbe avviarsi con la previsione di un termine più ampio per l'esercizio della delega stessa, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega; analogamente, al comma 1, lettera *c*), laddove dispone la proroga, da due a tre anni, del termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati, sembrerebbe opportuno fissare un termine per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, già prorogato da due anni a tre anni, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi;

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *d)* – dal cui combinato disposto si ricava la proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega con contestuale prorogabilità per ulteriori cinque mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente – anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valutino le Commissioni l'opportunità di modificare la succitata lettera *a)*, introducendo un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un

termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente ripristinando, alla lettera *d)*, il previgente termine di novanta giorni per il così detto « scorrimento automatico »;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* – che proroga da due a tre anni il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati – valutino le Commissioni l'opportunità di introdurre un termine entro il quale il Governo deve presentare alle Camere i relativi schemi, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, alla luce di quanto stabilito dalla lettera *d)* del comma 1, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 4275 cost. Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. — *Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il Ministro della giustizia Angelino Alfano e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliando.*

La seduta comincia alle 14.

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.

C. 4275 cost. Governo.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come all'esito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, che si è svolta il 27 aprile scorso, si sia stabilito di svolgere oggi la relazione sul provvedimento in esame.

Prima di dare la parola agli onorevoli Pecorella e Contento, rispettivamente re-

latori per la I e la II Commissione, saluta, anche a nome del Presidente della I Commissione, l'onorevole Bruno, il Ministro della Giustizia, che oggi partecipa ai lavori delle Commissioni.

Gaetano PECORELLA, *relatore per la I Commissione*, dopo aver premesso che si avvicinerà con il collega Contento, relatore per la II Commissione, nello svolgimento della relazione introduttiva, ritiene opportuno fare una precisazione, anche a nome dell'altro correlatore: in occasione dell'illustrazione di un disegno di legge, il ruolo di relatore si esplica nella mera illustrazione del testo e della *ratio* sottesa, secondo il presentatore (in questo caso il Governo), alle diverse disposizioni, rinviandosi ad un secondo momento quelle valutazioni di merito che al relatore non possono essere certamente precluse. Per tale ragione sarà fatto spesso riferimento, nella relazione introduttiva, alla relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, trovandosi in essa molte spiegazioni alle ragioni che lo hanno portato a delineare un nuovo assetto costituzionale della giustizia.

Ciò premesso, osserva che riformare il Titolo IV della Parte II della Costituzione, che sancisce i principi che regolano la

giustizia, dovrebbe rappresentare per qualsiasi parte politica un obiettivo primario al quale tendere senza indugi, al fine di adeguare la stessa Carta costituzionale alla evoluzione dei rapporti tra magistratura, potere politico e cittadini intervenuta dal 1948 ad oggi, come evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame. In particolare, il disegno di legge in esame rappresenta il naturale completamento della revisione costituzionale dell'articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto nella Costituzione stessa i principi del giusto processo, basato sulla terzietà del giudice, e sostituito quindi al modello processuale di tipo inquisitorio un modello di tipo accusatorio. In questa luce deve essere intesa la proposta del Governo di modificare la rubrica del titolo IV intitolandola alla Giustizia.

Scopo ultimo della riforma è quello di attuare nel massimo grado l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici e di offrire un processo giusto al cittadino che vi sia imputato o parte. Per raggiungere questo obiettivo il Governo ritiene necessaria una vera e propria riforma costituzionale che dovrà poi essere seguita da apposite leggi ordinarie, sia processuali che ordinamentali, di attuazione dei nuovi principi costituzionali. Alcune disposizioni della riforma proposta sono infatti immediatamente applicabili, mentre altre dovranno invece essere attuate da leggi ordinarie.

Nella conferenza stampa immediatamente successiva all'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, il ministro della giustizia ha così sintetizzato la riforma: «Questo nuovo sistema prevede il giudice in alto, con il pubblico ministero e il cittadino allo stesso livello». Come si è detto, per arrivare a questa parità il Governo non ritiene sufficienti la riforma del 1999 che ha stabilito in Costituzione i principi del giusto processo e le conseguenti modificazioni della legislazione ordinaria, ma ritiene di dover riformare lo stesso Titolo IV della Parte II della Costituzione. In sostanza, il Governo si assume la responsabilità di chiedere al parlamento di riformare la Costituzione.

Non si tratta, come è avvenuto con la modifica dell'articolo 111, di intervenire, sia pure in maniera rilevante, su specifiche disposizioni costituzionali, ma di riformare un intero assetto di principi costituzionali, che, peraltro, nel caso in esame, attengono ad uno dei profili più delicati per ciascuna democrazia: la giustizia.

La consapevolezza di questa responsabilità ha indotto il Governo a sfatare, nella prima parte della relazione, l'assunto in base al quale toccare il Titolo IV sarebbe una sorta di attentato alla Costituzione secondo una visione di statica immobilità della Costituzione che contrasta con il naturale evolversi della società e dei rapporti politici, come è avvenuto, ad esempio, con la trasformazione del sistema politico in senso bipolare. È utile ricordare, anche qui, le parole del ministro della giustizia, il quale, in un recente convegno, ha rilevato che altro è intervenire sulla titolo I, altro sul titolo IV: alcune norme formano infatti l'ossatura, per così dire, del sistema costituzionale italiano – e spesso tali norme sono individuate dalla stessa Costituzione, là dove questa fa riferimento a valori qualificati come « inviolabili » – altre norme sono invece suscettibili di modifica con le procedure di revisione costituzionale stabilite dalla stessa Costituzione.

È interessante notare come il Governo abbia voluto porre il dibattito che si è svolto in sede costituente quale premessa della riforma odierna. Riforma, quindi, non in senso di contrapposizione ma di evoluzione rispetto alle scelte fatte dai padri costituenti. Nella relazione viene fatta quindi una rassegna delle alternative immaginate dalle diverse parti politiche del tipo di assetto da dare alla magistratura. Si ricorda, ad esempio, che Togliatti considerava « il pieno autogoverno » della magistratura una concezione democraticamente « non accettabile » e che proponeva che la vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura fosse affidata al Ministro della giustizia, che « deve avere una funzione preminente ». Si ricorda, altresì, che esponenti della Democrazia Cristiana prefiguravano un potere giudi-

ziario indipendente e il pubblico ministero (privato delle attribuzioni che lo accostavano al potere giudiziario) alle dipendenze del ministro della giustizia (era, come noto, la tesi di Leone).

Si è ritenuto di richiamare alcuni degli esempi riportati nella relazione ritenendo che possano essere utili a stemperare quelle critiche inamovibili al disegno di legge che partono dall'assunto di una sorta di immutabilità del Titolo IV, come se il testo vigente esprimesse principi intoccabili e addirittura connaturati con i principi fondamentali della Costituzione. Ciò che non si può toccare è l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici. Anzi, garantire questi principi potrebbe richiedere necessariamente — questo si tratterà di verificare con l'esame parlamentare — la riforma di istituti e principi previsti da tale Titolo. Anticipando uno dei punti fondamentali della riforma, ad esempio, è opportuno già da ora rilevare come nella relazione del Governo si affermi con forza che la riforma del giusto processo, che ha interessato sinora le regole processuali, rende ormai indifferibile la separazione in senso proprio tra l'ordine dei giudici e l'ufficio del pubblico ministero, da cui dipende l'effettiva equidistanza del giudice dalle parti, *condicio sine qua non* della terzietà dell'organo giudicante e della parità tra accusa e difesa. Secondo il Governo, la separazione delle carriere dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero consentirà di attuare nel massimo grado l'imparzialità e l'indipendenza dei giudici e di offrire un processo giusto al cittadino che vi sia imputato o parte.

Passiamo ora all'articolato, che si compone di sedici articoli.

L'articolo 1 è diretto a modificare la rubrica del titolo IV della parte II della Costituzione, sostituendo la denominazione « La Magistratura » con la denominazione « La Giustizia ». Nella relazione si giustifica tale mutamento evidenziando come non si tratti di una novità meramente letterale. In particolare, la nuova denominazione mette « in risalto come la disciplina contenuta nel titolo IV non riguarda l'ordine giudiziario inteso come

corporazione, ma un bene essenziale per la vita dei cittadini e per la Nazione: la giustizia ». Questa modifica è stata interpretata da taluni come una sorta di affronto nei confronti della magistratura o, meglio, dei magistrati. L'intento sarebbe quello di cancellare la parola « magistratura » per togliere ad essa, ed alla magistratura intesa come l'insieme dei magistrati, qualsiasi rilevanza costituzionale. In realtà, se si legge la relazione si comprende come non si tratti di una scelta sovversiva, essendo stata ripresa una ipotesi che si era già affacciata nella Costituente ed addirittura adottata dalla Commissione bicamerale. Come ebbe a dire l'onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, il termine « giustizia » è « un termine largo e solenne (...), che dà il senso alto della funzione ». Fu anche specificato che « il principio supremo è la giustizia, della quale la magistratura è l'organo ». Nonostante ciò venne adottato il termine « magistratura » perché venne considerato meglio coordinato rispetto a quelli che designavano gli altri titoli del testo, come ad esempio il Parlamento ed il Governo. Conseguenziali sono le rubriche delle sezioni I e II, intitolate rispettivamente « Gli organi » e « La giurisdizione ».

Sempre all'articolo 1 (comma 1) viene fatta una modifica all'articolo 87 sui compiti del Presidente della Repubblica, che in realtà è connessa alla scissione del Consiglio superiore della magistratura in due organi distinti.

L'articolo 2 sostituisce il secondo comma dell'articolo 101, che attualmente stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La nuova formulazione stabilisce altresì che costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Si tratta di una novità per il riferimento ai giudici anziché, come avviene nel vigente articolo 104, primo comma, alla magistratura. Si tratta di una novità di non poco conto in quanto deve essere collegata alla distinzione dei magistrati in giudici e pubblici ministeri prevista dal nuovo comma 1 dell'articolo 104. Ciò significa che i pubblici ministeri non

fanno parte di quell'ordine autonomo ed indipendente al quale continuano invece ad appartenere i giudici, ma non significa neanche — è bene sottolinearlo — l'assoggettamento del pubblico ministero ad altri poteri. Come si vedrà, sul punto intervengono i nuovi secondo e terzo comma dell'articolo 104.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, rileva come sempre legata alla suddivisione tra giudici e pubblici ministeri sia la modifica dell'articolo 102 della Costituzione prevista dall'articolo 3, in base al quale non è più la funzione giurisdizionale ad essere esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, ma è la giurisdizione ad essere esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. La modifica è importante perché sta a precisare come non siano anche i pubblici ministeri ad esercitare la giurisdizione, bensì i soli giudici ordinari. In particolare, ciò sta a significare che la funzione giurisdizionale può e deve essere esercitata solo da chi è terzo nel processo, come lo è il giudice, e non anche da chi è, come il pubblico ministero, una parte nel medesimo. Questo è, a suo parere, un punto fondamentale della riforma che non deve essere assolutamente frainteso. La circostanza che il pubblico ministero non eserciti la funzione giurisdizionale non significa assolutamente che questi diventi solo per tale ragione un organo dell'esecutivo ovvero una emanazione dello stesso, come avviene in altri ordinamenti stranieri. Secondo la riforma in esame, l'ufficio del pubblico ministero è un organo autonomo ed indipendente da qualsiasi altro potere, che comunque — data la sua natura di parte nel processo — non partecipa all'esercizio dell'azione giurisdizionale.

L'articolo 4, che, come si è detto, introduce uno dei principi cardine della riforma: la separazione delle carriere: i magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri. Si riconosce, quindi, la diversità delle funzioni giudiziarie, se-

condo i modelli di ordinamento giudiziario attualmente operanti in molti Paesi europei. La separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri è assicurata dalla legge ordinaria (articolo 104, secondo comma).

La separazione delle carriere rappresenta un punto di arrivo di un percorso che prende le mosse sin dai lavori dell'Assemblea costituente e che è passato dalla separazione delle funzioni sancita negli ultimi anni dal legislatore ordinario.

Nella relazione di accompagnamento si legge che «la separazione delle carriere costituisce il naturale esito di un percorso segnato, ancora una volta, dal dibattito e dalle scelte dell'Assemblea costituente, le quali dimostrano che l'assetto del pubblico ministero, a differenza di quello del giudice, non è una conseguenza necessitata della funzione, non è regolato, cioè, da principi ontologici, ma da fattori storicamente determinati». A sostegno di ciò vengono richiamate due tendenze opposte emerse nell'Assemblea costituente, riconducibili ai progetti di Calamandrei e di Leone. La prima riconosceva nel pubblico ministero un organo sì indipendente, ma facente capo a un Procuratore generale commissario della giustizia, responsabile di fronte alle Camere; la seconda, invece, un organo del potere esecutivo. Prevalse, alla fine, una tesi intermedia, secondo la quale, a differenza dei giudici «soggetti soltanto alla legge» (articolo 101, secondo comma, della Costituzione vigente), il pubblico ministero doveva godere «delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario». È stata successivamente la legislazione ordinaria a marcare ancora di più la giurisdizionalizzazione del pubblico ministero e quindi l'assimilazione con il giudice, andando, in tal modo, in senso opposto rispetto agli altri sistemi europei.

Un fatto nuovo è stato il nuovo codice di procedura penale del 1989, ispirato (almeno nelle intenzioni) al modello accusatorio, nel quale il pubblico ministero è cosa diversa dal giudice terzo: è una delle parti del processo. La discrasia con il modello di pubblico ministero che si era

andato sviluppando nel senso di una parificazione con il giudice, si è manifestata in tutta evidenza con l'introduzione del principio del giusto processo nel 1999. Il principio di parità tra le parti pubbliche e private e quello di terzietà del giudice assumevano una valenza costituzionale che metteva in mora non soltanto il legislatore ordinario, ma anche quello costituzionale. Si domanda quindi come possa essere veramente terzo il giudice che appartiene alla medesima carriera di una delle parti del giudizio. Chi giudica infatti deve essere equidistante da chi è giudicato e da chi accusa. Si domanda, inoltre, come senza separazione delle carriere sia possibile ottenere questo risultato.

Per quanto queste domande siano retoriche, vi sono ancora molte resistenze alla separazioni delle carriere, specialmente da parte dei magistrati. Si dice che la separazione determinerebbe una gravissima ingerenza del potere esecutivo nella giustizia, in quanto il pubblico ministero si troverebbe soggiogato al Ministro della giustizia od a quello dell'interno.

Su questo punto interviene la riforma. È vero che sono i giudici a costituire un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono loro ad essere soggetti soltanto alla legge (articolo 101, secondo comma), ma è anche vero che l'ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza (articolo 104, terzo comma). Autonomia ed indipendenza da ogni potere.

L'autonomia e l'indipendenza, quindi, sono prerogative dell'ufficio requirente e non del singolo magistrato e sono, dunque, funzionali all'efficienza, alla responsabilità e all'eguaglianza nell'esercizio dell'azione penale, obiettivi al cui conseguimento è preordinato l'ufficio del pubblico ministero.

La scelta di soggettivizzare l'ufficio del pubblico ministero nasce dall'esigenza di superare quella frammentazione della funzione requirente che ha facilitato una sorta di deresponsabilizzazione del singolo magistrato che si è sentito non condizionato da parametri e criteri oggettivi nel

ricercare notizie di reato e nel disporre direttamente della polizia giudiziaria e degli strumenti investigativi più invasivi, complessi e costosi.

Introdurre la nozione di ufficio del pubblico ministero significa rispondere a quell'esigenza di «razionalizzare e di coordinare l'attività del pubblico ministero finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica dell'obbligatorietà dell'azione penale e della mancanza di efficaci controlli sulla sua attività». Le ultime parole non sono dei relatori o del Governo, ma di Giovanni Falcone. In questo caso i relatori si sentono di fare un vivo apprezzamento per la scelta del Governo di richiamarle espressamente nella relazione di accompagnamento al disegno di legge.

Gaetano PECORELLA, *relatore per la I Commissione*, passando agli articoli 5, 6 e 7, rileva che questi modificano profondamente l'assetto del Consiglio superiore della magistratura (CSM) fino a suddividerlo in tre organi diversi: il Consiglio superiore della magistratura giudicante, il Consiglio superiore della magistratura requirente e Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.

Questa scelta è motivata da due esigenze: coerenza con il principio della separazione delle carriere e superamento della unificazione del soggetto che valuta la carriera del magistrato e di quello che giudica il suo operato sotto il profilo disciplinare. Se queste sono le due esigenze principali, ve sono altre che hanno invece condizionato la disciplina da conferire a questi nuovi organi.

La prima esigenza è quella di superare definitivamente un modello di organo di autogoverno della magistratura che sia condizionato da gruppi organizzati all'interno della magistratura, le cosiddette correnti. Un tentativo in tal senso è stato fatto dal legislatore ordinario superando il sistema elettorale delle liste contrapposte, ma alla resa dei fatti si è visto che le correnti continuano ad essere presenti nel Consiglio superiore della magistratura. Come si evidenzia nella relazione del Go-

verno, « tale circostanza ha posto da più anni la questione dell'autonomia interna dei magistrati, ossia il fatto che le loro carriere possano essere in qualche modo condizionate dal gradimento espresso dalle diverse correnti ».

Altra esigenza alla quale il disegno di legge cerca di dare una risposta è quella di superare quella funzione che si potrebbe definire « paranormativa », consistendo nell'adozione ed emanazione di atti di contenuto generale e astratto, che finiscono per avere un contenuto di indirizzo politico il cui destinatario sembra essere il Parlamento stesso.

Alla prima esigenza si è data risposta nell'ambito della disciplina della composizione dei due organi di autogoverno, facendo ricorso ad un sistema di sorteggio.

In particolare, per quanto riguarda la composizione, la Presidenza di entrambi i Consigli superiori è attribuita al Presidente della Repubblica: questa scelta, tra l'altro, è un segno forte del riconoscimento del ruolo indipendente di organo di garanzia accordato al pubblico ministero. Il Governo ritiene che la posizione *super partes* del Presidente della Repubblica e di raccordo tra i poteri dello Stato « continua ad essere la più idonea a garantire il necessario collegamento della magistratura con le istanze esterne, evitandone la chiusura in sé stessa ».

Il primo presidente della Corte di cassazione è membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante, mentre il procuratore generale presso la Corte di cassazione è membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura requirente. I componenti del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente sono nominati, per metà, dal Parlamento in seduta comune e per metà, rispettivamente, dagli appartenenti all'ordine dei giudici e dai pubblici ministeri; la presenza, quale membro di diritto, del primo presidente della Corte di cassazione e del procuratore generale presso la medesima garantisce la prevalenza numerica della componente « togata ». La vice presidenza dei due organismi è attribuita,

come nell'attuale testo costituzionale, a un membro laico eletto da ciascun Consiglio. Inoltre, è previsto che i componenti togati di ciascun Consiglio siano eletti, rispettivamente, dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero previo sorteggio degli eleggibili. Per il governo, questo meccanismo « è il più idoneo a contrastare il fenomeno della « correntocrazia » e a rafforzare, quindi, l'autonomia interna della magistratura. Ciascun giudice e pubblico ministero, anche se non sia espressione delle correnti organizzate, potrà infatti esser nominato nei Consigli superiori, nel pieno rispetto del principio dell'elettività ». I membri elettivi non sono più rieleggibili, mentre oggi non sono rieleggibili immediatamente.

La legge stabilirà il numero dei componenti di ciascun Consiglio superiore, che sarà necessariamente diverso, tenuto conto della sproporzione numerica tra l'organico dei giudici e quello dei pubblici ministeri.

All'esigenza di escludere che gli organi di autogoverno possano svolgere anche una funzione di indirizzo politico si è data una risposta indicando tassativamente nella Costituzione le attribuzioni proprie di tali organi. In particolare si prevede che ad essi spettino esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le materie già indicate nell'articolo 105 vigente. Importante è, proprio per rispondere all'esigenza di cui sopra, la previsione del divieto di adottare atti di indirizzo politico e di esercitare funzioni diverse da quelle indicate nella Costituzione.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, osserva come altra esigenza di carattere generale riguardi, come si è visto, quella di escludere interferenze tra le funzioni amministrative esercitate dagli organi di autogoverno della magistratura e quelle disciplinari, evitando che chi è chiamato a valutare le carriere dei magistrati possa anche giudicarne i profili disciplinari.

L'articolo 7, pertanto, attribuisce la funzione disciplinare a una Corte di di-

sciplina articolata in due sezioni: una per i giudici, l'altra per i magistrati del pubblico ministero.

Non si tratta di una novità assoluta in quanto la previsione di un organo specifico con compiti esclusivamente disciplinari era stata già prevista dalla Commissione bicamerale, superando l'attuale disciplina che rimette tali compiti ad una sezione interna del CSM.

Per quanto attiene alla composizione della Corte, i membri sono nominati, per metà, dal Parlamento in seduta comune e, per l'altra metà, rispettivamente dai giudici e dai pubblici ministeri. Nella relazione di accompagnamento si specifica che « le fonti di investitura, nonché l'attribuzione ai membri « laici » sia della presidenza della Corte sia della vicepresidenza delle due sezioni, rispondono proprio all'obiettivo di costituire una giustizia non domestica, ma bilanciata con un'adeguata presenza di soggetti qualificati (professori ordinari e avvocati) di nomina parlamentare ».

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.

Gli articoli 8, 9 e 10, contengono disposizioni in materia di ordinamento giurisdizionale.

L'articolo 8, in particolare, estende i casi di reclutamento elettivo della magistratura onoraria, previste nell'articolo 106 della Costituzione, consentendolo per tutti gli uffici escludendo che esso possa avvenire solo per le funzioni attribuite a giudici singoli. Occorrerà peraltro verificare la compatibilità dell'articolo 106, secondo comma, vigente con le modifiche introdotte dalla riforma e, segnatamente con la suddivisione dell'organo di autogoverno della magistratura con due organi diversi, considerato che nel predetto secondo comma continua a farsi riferimento al Consiglio superiore della magistratura. Da una interpretazione sistematica si potrebbe comunque ritenere che il secondo comma si riferisca unicamente al Consiglio superiore della magistratura giudicante.

Ai fini della efficienza del servizio giustizia è sicuramente da segnalare l'articolo

9, secondo cui, ferma restando l'inamovibilità di tutti i magistrati, in caso di eccezionali esigenze relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, individuate dalla legge, i Consigli superiori possono destinare ad altre sedi sia i giudici sia i magistrati del pubblico ministero. Si interviene quindi nella delicata garanzia della inamovibilità del giudice, bilanciandola con d'esigenza « di fronteggiare eventuali situazioni di eccezionale difficoltà organizzativa – dovute, ad esempio, a rilevanti vacanze di organico o ad una straordinaria sopravvenienza di affari civili o penali – che potrebbero compromettere localmente l'effettività della funzione giudiziaria ». Si pensi alla perenne carenza di organico di alcune sedi giudiziarie dove i magistrati si « rifiutano » sostanzialmente di prestare servizio, creando gravi disservizi alla giustizia e quindi alla cittadinanza. Il legislatore ordinario è più volte intervenuto, anche in questa legislatura, al fine di trovare delle soluzioni che potessero almeno alleviare questa grave situazione. Tuttavia tali soluzioni hanno sempre trovato un ostacolo insormontabile nell'attuale dettato costituzionale ovvero in interpretazioni estremamente rigorose dello stesso.

L'articolo 10 interviene sul delicato rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria. Il vigente articolo 109 prevede che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, mentre il nuovo articolo 109 prevede che il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.

È stato quindi soppresso l'avverbio « direttamente », che connota il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria e nell'attribuzione alla legge della definizione delle modalità in cui si sostanzia tale rapporto.

Nella relazione si afferma che la « nuova disposizione deve essere coordinata con le altre, che affermano l'imparzialità dell'azione giudiziaria, in particolare delle investigazioni e delle indagini penali (il settore di maggior impegno per

la polizia giudiziaria); l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, in particolare dell'ufficio del pubblico ministero; l'obbligatorietà dell'azione penale. L'insieme di queste norme, da una parte, conferma che il rapporto tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria è un rapporto di stretta dipendenza funzionale e che, quindi, il legislatore deve necessariamente regolarlo escludendo ogni interferenza esterna sull'attività giudiziaria; dall'altra, chiarisce che, sul piano amministrativo e su quello organizzativo, non può esservi subordinazione della polizia giudiziaria alla magistratura ».

Queste previsioni completano il disegno rivolto a perfezionare la capacità repressiva dello Stato attraverso una chiara distinzione dei ruoli che spettano alla polizia e alla magistratura (in particolare, quella inquirente). Alla polizia viene riconosciuta piena autonomia nell'attività di « preinvestigazione », mentre all'ufficio del pubblico ministero sono riservate, conformemente alla sua natura di autorità giudiziaria, le attività di carattere processuale relative alla valutazione dei risultati dell'investigazione, alle richieste da presentare al giudice, all'esercizio dell'azione penale, alla funzione di accusa nel dibattimento.

L'articolo 11 stabilisce che il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Inoltre viene costituzionalizzata la funzione ispettiva del Ministro. Si ricorda che le funzioni di vigilanza e sorveglianza del Ministro della giustizia sono attualmente disciplinate a livello di legislazione ordinaria.

Nell'attuale sistema costituzionale, la funzione ispettiva trova un limite nella competenza del Ministro sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Tale limite sembra venirci meno nel nuovo testo dell'articolo 110.

Gaetano PECORELLA, *relatore per la I Commissione*, passando all'articolo 12, ricorda che questo modifica l'articolo 111

della Costituzione, che sancisce i principi del giusto processo, introducendo un nuovo comma in materia di appellabilità delle sentenze. Il nuovo comma rappresenta una diretta attuazione del giusto processo. Nel nuovo modello processuale, infatti, la prova si forma direttamente nel dibattimento, davanti al giudice terzo e imparziale, il quale può avere così percezione diretta della attendibilità dei testimoni e della affidabilità dei consulenti. In questo modello l'esistenza di un secondo grado di giudizio in caso di assoluzione rappresenta un tradimento del giusto processo dal momento che il giudice di appello può riformare la sentenza nel merito basandosi sulle sole prove acquisite nel dibattimento di primo grado, facendo quindi riferimento a prove non formatesi davanti a lui.

In base al nuovo ultimo comma, invece, le sentenze di condanna sono sempre appellabili, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento, invece, sono appellabili solo nei casi previsti dalla legge.

In tal modo viene quindi conferito rango costituzionale a una regola contenuta nell'articolo 2 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.

Nella relazione del Governo si specifica che il principio dell'inappellabilità dei provvedimenti di assoluzione, per il quale è comunque prevista la possibilità di prevedere deroghe, « rappresenta il punto di equilibrio tra due imprescindibili interessi dello Stato liberal-democratico: la libertà del cittadino e la sicurezza dello Stato. Tale equilibrio è raggiunto assicurando al cittadino – già prosciolto da un giudice di primo grado a seguito di un regolare processo – che non potrà, salve eccezioni, essere sottoposto ad un giudizio d'appello in ordine alle stesse condotte; perseguire ancora l'ipotesi accusatoria, pur dopo che questa non ha trovato conferma processuale, farebbe infatti perdere all'azione

pubblica i tratti della doverosa ricerca della verità e rischierebbe di farle assumere le vesti di un atteggiamento persecutorio». La formulazione costituzionale di questo principio rispetta la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme che stabilivano in via assoluta l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha in sostanza riconosciuto la possibilità di limitarne l'appellabilità ad alcuni casi.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, rileva come l'articolo 13 modifichi l'articolo 112 della Costituzione sull'obbligo di esercitare l'azione penale. La *ratio* delle modifiche deve essere rinvenuta nell'esigenza di rafforzare l'efficacia dell'azione giudiziaria in un'ottica di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

La modifica più rilevante introdotta dal disegno di legge consiste nella attribuzione alla legge della determinazione dei criteri per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

La relazione illustrativa evidenzia come in Italia, come negli altri Paesi, non sia praticamente possibile perseguire tutti i reati. Richiamando la relazione sul sistema delle garanzie dell'onorevole Boato, presentata il 30 giugno 1997, nell'ambito del progetto di revisione della parte seconda della Costituzione, la relazione sottolinea che è pressoché unanime il rilievo secondo cui il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale subisce in concreto, ossia nella pratica degli uffici giudiziari, attenuazioni tali da potersi affermare senza esagerazioni che, di fatto, la discrezionalità è ormai la regola.

Con la modifica dell'articolo 112 della Costituzione si stabilisce che, ferma l'obbligatorietà dell'azione penale, essa è regolata da criteri stabiliti dalla legge. In tal modo – prosegue la relazione illustrativa – si conferisce alla norma costituzionale una razionalità storico-sociale e una dimensione teleologica che rendono compatibile il principio di obbligatorietà con gli obiettivi di politica criminale. I margini di

valutazione non possono essere affidati a determinazioni soggettive o casuali, ma devono trovare sempre una regolamentazione obiettiva e predeterminata che solo la legge è in grado di garantire. Particolari esigenze storiche, sociali o economiche, infatti, possono indurre il legislatore a fissare criteri in forza dei quali, ad esempio, debba esser data prioritaria trattazione ad indagini concernenti determinati reati; fermo restando l'obbligo, esaurite queste, di curare anche le indagini relative alle altre fattispecie penalmente rilevanti.

La seconda modifica all'articolo 112 riguarda il soggetto cui fa capo l'obbligo di esercizio dell'azione penale: non più direttamente il « pubblico ministero » ma l'« ufficio del pubblico ministero ».

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore per la I Commissione*, con riferimento all'articolo 14, che introduce nel titolo IV della parte II della Costituzione una nuova sezione, relativa alla « Responsabilità dei magistrati », composta di un unico articolo, osserva che il nuovo articolo 113-*bis* prevede, al primo comma, che i magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. Non c'è dubbio che il problema della responsabilità dei giudici, cui i cittadini sono particolarmente sensibili, è oggi uno dei nodi che la riforma della giustizia deve sciogliere.

Nell'attuale sistema costituzionale, la responsabilità dei magistrati è riconducibile alla disciplina generale dell'articolo 28 Cost., a norma del quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

Secondo il Governo si recepisce, così, un principio già desumibile dagli articoli 28 e 98 della Costituzione, che pongono sullo stesso piano gli impiegati pubblici, tra i quali i magistrati, come già stabilito in via interpretativa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 2 del 1968).

Il nuovo articolo 113-*bis*, secondo comma, introduce il principio della re-

sponsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale e rimette la disciplina alla legge.

Con la distinzione tra questo tipo di violazione e le altre violazioni di diritti, il Governo vuole sottolineare la necessità di una tutela piena, anche in forma risarcitoria, del diritto che si colloca al vertice dei valori riconosciuti nella Carta costituzionale.

Per entrambe le ipotesi restano comunque riservate al legislatore le scelte sulla concreta disciplina da adottare, nel solco delle prerogative della magistratura e dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 15 reca la disciplina transitoria prevedendo che i principi contenuti nella legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore della legge costituzionale il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

In conclusione, il Parlamento è chiamato a discutere una riforma che tocca l'essenza stessa dello Stato democratico. Il processo penale è lo specchio della civiltà giuridica del Paese e l'ordinamento di un Paese democraticamente maturo e giuridicamente avanzato non può non prevedere la parità di accusa e difesa, la responsabilità del giudice e, in generale, il giusto processo.

Il Ministro della Giustizia Angelino ALFANO esprime preliminarmente soddisfazione per l'ampia partecipazione alla seduta dei commissari della I e della II Commissione, sottolineando come ciò testimoni la serietà con la quale il Parla-

mento intende affrontare i temi oggetto del disegno di legge. Evidenzia come, nonostante vari precedenti tentativi, questa sia la prima volta dal 1948 che il Parlamento si appresta ad esaminare una riforma costituzionale della giustizia. Ringrazia quindi i relatori per lo zelo e la misura che hanno impiegato nell'illustrazione del provvedimento, esprimendo apprezzamento, in particolare, per la scelta di evidenziarne gli aspetti tecnico-giuridici. Precisa come l'ipotesi di riforma non sia politicamente blindata ma aperta al confronto e al contributo che sarà offerto dal Parlamento. Formula i migliori auspici che l'esame possa proseguire nel segno della concretezza e dell'attinenza al merito delle questioni. Dopo avere espresso apprezzamento per l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite I e II, esprime la propria volontà di partecipare al prosieguo dei lavori delle stesse.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere ricordato come, secondo quanto stabilito nell'ambito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, l'odierna seduta fosse dedicata esclusivamente allo svolgimento della relazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo	16
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 maggio 2011.

**DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 4220-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.05 alle 11.10 e dalle 17 alle 17.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	17
------------------	----

Martedì 3 maggio 2011.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

RISOLUZIONI

*7-00496 Giovanelli: sulla gestione
delle opere secrete.*

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governò (<i>Esame e rinvio</i>)	18
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

C. 4299 Governo.

(Esame e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, rileva come le Commissioni inizino oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C. 4299, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, propone di concludere la discussione sulle linee generali del provvedimento nella mattinata odierna e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di oggi.

Le Commissioni potrebbero, quindi, se non vi sono obiezioni, procedere alla votazione delle proposte emendative e al conferimento del mandato ai relatori nel corso della seduta prevista per la giornata di domani.

In tal caso, la seduta già convocata per giovedì 5 maggio potrebbe non avere luogo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Remigio CERONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, riferendo anche a nome del relatore della VI Commissione, Gerardo Soglia, sottolinea preliminarmente come il disegno di legge del quale oggi si avvia l'esame si renda necessario al fine di consentire il completamento del procedimento di attuazione del federalismo fiscale avviato con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, di tale legge, sottolinea che la delega legislativa ivi prevista doveva essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 21 maggio 2011. Rileva come, in questi mesi, il procedimento di attuazione delle deleghe abbia raggiunto uno stato piuttosto avanzato. Sono già stati emanati quattro decreti legislativi: il decreto legi-

slativo n. 85 del 2010, relativo al cosiddetto federalismo demaniale, il decreto legislativo n. 156 del 2010, concernente l'ordinamento transitorio di Roma Capitale, il decreto legislativo n. 216 del 2010, in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province e il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Il quinto decreto, in materia di autonomia tributaria di regioni e province e di costi *standard* nel settore sanitario, ha ormai concluso il suo *iter*, essendo stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2011. Ricorda, quindi, che nel corso di questa settimana la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento concluderanno l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, per poi avviare l'esame dello schema relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci di regioni ed enti locali. Un ulteriore schema di decreto legislativo relativo alla definizione dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, nonché all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è stato invece approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 novembre scorso, ma non è stato ancora trasmesso alle Camere.

Evidenzia come, nonostante i numerosi passi compiuti, non sia tuttavia possibile completare il percorso di attuazione nei tempi previsti dalla legge n. 42 del 2009, anche in considerazione della necessità — giustamente evidenziata nella relazione illustrativa — di garantire tempi di esame tali da assicurare un approfondimento dei contenuti degli schemi di decreto legislativo adeguato alla complessità delle materie da trattare, consentendo altresì di perseguire l'obiettivo del raggiungimento del più ampio consenso a livello istituzionale e parlamentare. Proprio la ricerca di una condivisione dei contenuti dei pareri da esprimere in sede parlamentare ha

portato all'esigenza di prorogare i termini previsti dalla legge n. 42 del 2009 per l'espressione di tali pareri. Ricorda che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 prevede infatti che, dopo l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo nel termine di sessanta giorni; al fine di garantire che l'esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale avvenga con il dovuto approfondimento, specialmente in relazione alla complessità della materia o all'andamento dei lavori, l'articolo 3, comma 6, prevede che, su richiesta della stessa Commissione, i Presidenti delle Camere possano accordare una proroga di venti giorni per l'espressione del parere; tale proroga, che si estende di fatto anche ai lavori delle Commissioni bilancio, è stata finora richiesta pressoché costantemente, con l'esclusione dello schema di decreto legislativo relativo all'ordinamento transitorio di Roma Capitale. Rileva che, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, gli ulteriori venti giorni non sono sempre risultati sufficienti a garantire la conclusione dell'esame parlamentare: in occasione dell'esame dello schema del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, la Commissione bicamerale richiese, infatti, al Governo di non avvalersi della facoltà di procedere, anche in assenza dei pareri parlamentari, alla scadenza del termine già prorogato di venti giorni, ottenendo di potersi esprimere giorni dopo la scadenza del termine prorogato.

Sottolinea che, in questo contesto, il disegno di legge in esame, che si compone di un solo articolo, dispone in primo luogo, al comma 1, lettera *a*), una proroga di sei mesi del termine previsto per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, che pertanto scadrebbe il 21 novembre 2011. In correlazione a tale modifica, la successiva lettera

f) dispone una identica proroga del termine previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, relativa all'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Evidenzia quindi che la successiva lettera b) incrementa invece da sessanta a novanta giorni il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari. In relazione a tale modifica, la lettera d) sopprime la possibilità per la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di richiedere una proroga del termine per l'espressione del proprio parere, modificando anche il meccanismo di scorrimento automatico del termine finale della delega operante nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare cada nei trenta giorni che precedono il termine finale della delega o successivamente. Mentre attualmente si prevede che in questi casi l'esercizio della delega sia prorogato di novanta giorni, il disegno di legge prevede una proroga automatica di centocinquanta giorni.

Con riferimento al comma 2, riferisce che esso esclude che le disposizioni relative al nuovo termine per l'espressione dei pareri parlamentari e allo scorrimento automatico del termine finale della delega si applichino agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prescritta dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009. Restano quindi esclusi dall'applicazione di tale disposizioni, oltre allo schema relativo alla rimozione degli squilibri economici e sociali, sia lo schema di decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci di regioni ed enti locali, già trasmesso alle Camere, sia lo schema di decreto relativo alla definizione dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Co-

muni, nonché all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che il disegno di legge apporta anche ulteriori modifiche alla legge n. 42 del 2009, volte a favorire un maggior approfondimento dei temi da affrontare in sede di attuazione del federalismo fiscale. La lettera c) del comma 1 proroga, infatti, il termine a disposizione per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi da integrare e correggere, mentre la lettera e) del medesimo comma proroga di un anno, fino al 21 maggio 2013, il termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane.

Evidenzia, in conclusione, che, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento dispone che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla luce di tale circostanza e dello spirito di condivisione che ha sempre caratterizzato i lavori parlamentari in occasione dell'esame dei provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, auspica che si riesca a pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore per la VI Commissione*, condivide le considerazioni svolte dal relatore per la V Commissione, associandosi all'auspicio che si pervenga ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Antonio BORGHESI (IdV), pur concordando sull'opportunità di una celere approvazione del provvedimento, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se sia opportuno prevedere di escludere l'applicazione delle disposizioni relative al nuovo termine per l'espressione dei pareri parlamentari e allo scorrimento automatico del termine finale della delega agli schemi di decreto legislativo che, alla data

di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Borghesi, rileva come le motivazioni sottese al comma 2 dell'articolo 1 siano di natura squisitamente procedurale, in quanto non appare opportuno modificare i termini temporali che regolano l'attuazione della delega anche con riferimento a schemi di decreti legislativi già trasmessi alla Conferenza unificata. Tale esigenza appare del resto ancor più fondata ove si consideri che il disegno di legge deve ancora essere discusso dal Senato, e che non è quindi al momento possibile ipotizzare con precisione la data della sua effettiva entrata in vigore.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la piena condivisione del proprio gruppo rispetto al contenuto del disegno di legge, rilevando come l'esigenza di disporre una proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale fosse stata segnalata da tempo dal gruppo del PD.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara la valutazione positiva del proprio gruppo sull'impostazione complessiva del provvedimento, ricordando come il rappresentante del gruppo dell'Italia dei Valori in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale avesse

appunto sollecitato in merito una proroga dei termini di delega.

Rileva, peraltro, come, sulla scorta delle considerazioni espresse dal deputato Borghesi, il gruppo dell'IdV si riserva di presentare proposte emendative riferite al comma 2 dell'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sarebbe preferibile non prevedere una esplicita deroga, verificando, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, a quali schemi di decreto esso possa applicarsi.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ribadisce come la previsione del comma 2 sia opportunamente volta ad evitare possibili sovrapposizioni e confusioni, relativamente agli schemi di decreto legislativo che siano già stati trasmessi dal Governo al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, tra la disciplina circa i tempi di attuazione della delega attualmente prevista dalla legge n. 42 del 2009 e quella risultante dalle modifiche proposte dal disegno di legge in esame.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che le Commissioni cultura e bilancio

danno avvio all'esame del disegno di legge n. 4307, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato dal Senato. Sottolinea che l'avvio dell'esame del disegno di legge in discussione è previsto in Assemblea a partire dal prossimo 17 maggio 2011.

Avverte quindi che il Governo ha trasmesso l'aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, cosiddetta legge di contabilità. Dà quindi la parola ai relatori.

Gabriella CARLUCCI (Pdl), *relatore per la VII Commissione*, osserva che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 oggetto di conversione recano disposizioni in materia di cultura. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro. Si tratta di 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo (FUS); di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; di 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti

ed istituzioni culturali. A tale ultimo riguardo, ricorda che nell'ambito dell'esame presso l'Assemblea del Senato, il relatore per le parti di competenza della 7^a Commissione ha precisato che queste risorse sono stanziare a favore degli enti vigilati dal Ministero, richiamando in maniera esplicita Biennale di Venezia, Festival dei due mondi di Spoleto, Italia nostra, Fondo Ambiente Italiano (FAI), Triennale di Milano e Quadriennale di Roma. Rileva quindi che per effetto degli incrementi disposti dal decreto-legge in esame e, limitatamente al 2011, dal decreto-legge n. 225 del 2010, l'importo del FUS per il triennio 2011-2013 – a legislazione vigente – viene quindi rideterminato per il 2011 in 422,6 milioni di euro, per il 2012 e 2013 in 411,5 milioni di euro.

Osserva quindi che il comma 2 dell'articolo 1 in esame reca una novella all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, al fine di escludere il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dalla norma a titolo compensativo, nell'eventualità di minori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche. Ricorda che l'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010, legge di stabilità 2011, prevede infatti che, qualora in sede di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica – da cui sono stati stimati proventi non inferiori a 2.400 milioni di euro – si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento finanziario, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. La norma prevede che le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti vengano versati all'entrata

dello Stato entro il 30 settembre 2011. Dalla eventuale riduzione lineare sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca e le risorse al finanziamento del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Osserva quindi che la disposizione di cui al comma 13 della legge n. 220 del 2011 è stata prevista a titolo cautelativo quale clausola di salvaguardia, volta a recuperare, in caso di insuccesso dell'operazione di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazioni mobili in larga banda, l'importo pari al corrispettivo mancante attraverso corrispondenti riduzioni di spesa pubblica. Segnala, al riguardo, che nella Nota depositata dal Ministro dell'economia presso la Commissione bilancio del Senato in data 15 aprile 2011, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione nel corso dell'esame del decreto-legge, il Ministero ha reso noto che sono stati già predisposti, sebbene in via provvisoria, gli accantonamenti lineari sugli stanziamenti di bilancio rimodulabili dei singoli Ministeri per l'intero importo di 2.400 milioni di euro, che, soltanto in caso di conferma di minori introiti derivanti dall'operazione, saranno trasformati in riduzioni di spesa.

Osserva quindi che il comma 3 dell'articolo 1 in esame abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui biglietti cinematografici per il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2013, ai sensi del decreto-legge n. 225/2010, mentre i commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai commi 1 e 3, provvedendo ad aumentare l'aliquota dell'accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. Nel dettaglio, osserva che, ai sensi del comma 4, a copertura degli oneri di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per interventi a favore della cultura e di 45 milioni di euro per il 2011 e 90 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 derivanti dall'abroga-

zione del contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso nelle sale cinematografiche si dispone l'aumento dell'aliquota delle seguenti accise, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante il testo unico sulle accise: l'accisa sulla benzina; l'accisa sulla benzina con piombo; l'accisa sul gasolio usato come carburante. L'aumento dell'aliquota deve compensare sia i predetti oneri, sia l'onere correlato alle disposizioni sui rimborsi previsti a favore degli autotrasportatori dall'ultimo periodo del comma 4 in esame. Le disposizioni in esame hanno affidato la variazione a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro il 7 aprile 2011, cioè sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, pubblicata sul sito internet il 6 aprile 2011, sono state quindi già modificate le aliquote di accisa dei suddetti prodotti energetici. Osserva quindi che l'ultimo periodo del comma 4 dispone poi che non trovino applicazione, in alcune ipotesi, i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996. Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. In conseguenza della disapplicazione prevista dalla norma in esame, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.

Infine, rileva che il comma in esame reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto. Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa disposti dal comma in esame nei confronti di: *a)* soggetti esercenti le attività di trasporto merci, di

cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; *b)* enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, quali norme richiamate dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001; *c)* imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 452/2001; *d)* enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001. Segnala infine che il successivo comma 5 dell'articolo 1 in esame autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Osserva quindi che l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei. In particolare, il comma 1 dispone l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali. Al riguardo, segnala l'opportunità di uniformare la terminologia, utilizzando sempre la parola « programma » o la parola « piano ». Rileva poi che il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario di interventi conservativi e di restauro, prevedendo la possibilità di utilizzo innanzitutto delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione

Campania. Segnala, al riguardo, che al comma 2 in esame, primo periodo, occorre modificare « destinati » in « destinate ». Inoltre, con riferimento al medesimo comma, segnala che è all'esame della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo (n. 328) recante l'attuazione dell'articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, che prevede, agli articoli 4 e 5, una nuova denominazione e nuovi criteri per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (rinominato « Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale »). Nel merito, ricorda, al riguardo, che la quota regionale del FAS destinata alla regione Campania è attualmente pari a 3.506,8 milioni. Tuttavia, a valere su di essa, il decreto-legge n. 196/2010 ne prevede l'utilizzo per 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e per ulteriori 282 milioni, ai sensi del successivo comma 2, per interventi di bonifica ambientale, a seguito della rideterminazione della copertura degli oneri derivanti dall'Accordo sottoscritto il 18 luglio 2008, come modificato con Atto 8 aprile 2009, tra il Ministero dell'ambiente e la regione Campania per gli interventi di bonifica ambientale. Infine, segnalo che nella recente seduta del 23 marzo 2011 il CIPE ha autorizzato l'utilizzo delle risorse del FAS 2007-2013 relative ai programmi di interesse strategico delle Regioni Abruzzo (160 milioni di euro), Campania (322 milioni di euro) e Lazio (796 milioni di euro) per il ripiano dei relativi disavanzi sanitari, come previsto dall'articolo 2, comma 90, della legge n. 191/2009, legge finanziaria per il 2010. Segnala poi la possibilità di utilizzo di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate e delle disponibilità di bilancio della Soprintendenza,

ricorda che nel corso della discussione in Aula alla Camera, nella seduta del 10 novembre 2010, nell'ambito dell'« Informativa urgente del Governo sul crollo della scuola dei gladiatori presso gli scavi di Pompei », il Governo ha reso noto che già nei « due anni del commissariamento, dal giugno del 2008 al giugno del 2010, quando il commissariamento è cessato per tornare alla normalità, sono stati investiti oltre 79 milioni di euro, dei quali 21 milioni provenienti dai fondi FAS del Ministero dello sviluppo economico e 40 milioni dai residui attivi giacenti nel bilancio della soprintendenza speciale di Napoli e di Pompei », oltre ai fondi derivanti dalla vendita di biglietti. Osserva quindi che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 in esame specifica che la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione Campania verrà individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. Al riguardo, con riferimento alle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del comma 2 in esame, rileva che andrebbe chiarito se la quota che la Regione Campania deve individuare nell'ambito del PAR per il finanziamento del Piano di manutenzione straordinario provenga da Fondo FAS destinato alla regione Campania (posto che i Programmi di interventi di interesse strategico regionale (PAR) sono fundamentalmente finanziati a valere sulle risorse del FAS destinate alle singole regioni), ovvero se tale quota debba intendersi a valere sulle ulteriori fonti di finanziamento, quali ad esempio i fondi regionali di cofinanziamento o i Fondi comunitari destinati alla regione stessa, che possono essere considerati nella programmazione finanziaria complessiva del Programma strategico regionale. Rileva che tale chiarimento appare opportuno anche alla luce di quanto prevede, sul punto, la relazione illustrativa all'A.S. 2665 che reca un generico riferimento ad un « concorso finanziario della regione Campania con una quota che verrà individuata dalla regione mede-

sima ». Evidenzia, ancora, che per la realizzazione del programma previsto dal comma 1, il comma 3 autorizza l'assunzione di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. Tale personale ha l'obbligo di prestare servizio per almeno 5 anni presso le sedi della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Appartengono alla Terza Area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Si autorizza inoltre l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Le assunzioni possono avvenire in deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 194 del 2009, recante il cosiddetto proroga-termini. Ricorda che tale disposizione ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per le pubbliche amministrazioni che non abbiano adempiuto l'obbligo – previsto dal precedente comma 8-*bis* del medesimo articolo 2 – di disporre, entro il 30 giugno 2010, una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, e di rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applica-

zione del predetto articolo 74. Restano esclusi da tale divieto i conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione di riferimento, di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Sottolinea che alla copertura degli oneri derivanti dalle suddette assunzioni si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, deve essere rispettata la disciplina in materia di *turn over* di cui all'articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificata dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base alla quale, per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. Ricorda che è infine previsto l'obbligo, per il Ministero, di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma in esame ed i relativi oneri. Al riguardo, rileva che nell'ambito del suddetto comma 3, oltre che l'assunzione di personale da destinare alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, sembrerebbe essere prevista una più generale assunzione di personale da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Osserva quindi che il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli

attinenti all'attuazione del programma. Rivela poi che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 in esame recano disposizioni speciali volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni.

Nel dettaglio, il comma 5 prevede deroghe ad alcuni termini previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006, e, in particolare, la riduzione della metà dei termini minimi indicati negli articoli 70, 71, 72 e 79, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del programma straordinario di tutela dell'area archeologica di Pompei. Osserva che si tratta dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, che variano a seconda che si affidino i lavori con procedure aperte, ristrette o negoziate con o senza bando di gara, ristrette e negoziate urgenti o con il dialogo competitivo, di cui all'articolo 70; del termine entro il quale le stazioni appaltanti inviano ai richiedenti i capitoli d'oneri, i documenti e le informazioni complementari nelle procedure aperte, di cui all'articolo 71; dei termini per l'invio, prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ai richiedenti dei capitoli d'oneri, dei documenti e delle informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo, di cui all'articolo 72; dei termini di comunicazione dei mancati inviti, delle esclusioni e delle aggiudicazioni, in alcuni casi fornite su richiesta, ed in altri d'ufficio, di cui all'articolo 79. Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, che per l'affidamento dei lavori compresi nel programma sia sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, che prevede, invece, la progettazione definitiva, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente necessario un maggiore livello di definizione progettuale. Al riguardo, ricorda che l'articolo 203, che ricade all'interno delle disposizioni specifiche per i lavori sui beni culturali con-

tenute nel citato Titolo IV, Capo II, del Codice, prevede che l'affidamento di tali tipi di lavori avvenga, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. Il comma 3-bis, dispone, quindi, che per ogni intervento sia il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, a stabilire il successivo livello progettuale da porre a base di gara ed a valutare motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. Sul punto, segnala che con l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) accolto nella seduta del 19 aprile 2011, il Governo si è impegnato a « prevedere, quale condizione per l'affidamento dei lavori compresi nel programma di tutela dell'area archeologica di Pompei, l'adozione del progetto definitivo, non risultando sufficiente, al riguardo, il solo livello di progettazione preliminare ».

Osserva quindi che il comma 6 riguarda gli interventi previsti dal programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche. Tali interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. Rileva al riguardo che la disposizione, per l'ampia formulazione utilizzata, sembra possa consentire di derogare agli atti di pianificazione ad ogni livello, locale e regionale, siano essi piani urbanistici, ma anche territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica. Il comma 7, invece, disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. I contratti di sponsorizzazione dovranno essere stipulati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dagli artt. 26 e 27

del Codice dei contratti pubblici per tali tipologie di contratti. Osserva che tali obblighi si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli interventi da realizzare, con l'importo di massima stimato per ciascuno intervento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea nonché su due quotidiani a diffusione nazionale per almeno trenta giorni. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza potrà assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi definendo le modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Qualora, invece, le candidature risultino insufficienti o non ne venga presentata alcuna, il Soprintendente potrà ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata. Ricorda quindi che secondo la relazione tecnica, i commi 5, 6 e 7 hanno carattere meramente procedurale e quindi non comportano effetti per la finanza pubblica.

Rileva quindi che il comma 8 dell'articolo 2 in esame consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario. Tale operazione, effettuata in relazione alle rispettive esigenze finanziarie delle soprintendenze, deve assicurare comunque l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette. Ricorda che la disposizione è esplicitamente assunta in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003, il quale, prevedendo una procedura differente di riequilibrio, pone anche un limite percentuale alle risorse attingibili dal Ministero. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica di cui era corredato l'A.S. 2665 evidenzia che la finalità della norma è assicurare « secondo

modalità immediate il trasferimento diretto di risorse tra i conti di tesoreria di diverse Soprintendenze ». In considerazione del fatto che la disposizione sembrerebbe introdotta a regime, rileva che occorrerebbe chiarire la ragione della previsione della deroga. Ove l'interpretazione secondo cui l'applicazione della disposizione non è soggetta a un termine temporale sia corretta, rileva che sembrerebbe conseguentemente opportuno novellare l'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240/2003. Rileva peraltro, più in generale, che la norma – a differenza degli altri commi del medesimo articolo, specificamente rivolti alla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei – assume portata generale. L'articolo 3 del decreto-legge in esame apporta invece modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 – termine prorogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 225/2010 – il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Rileva che l'articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l'ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Segnala poi che viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Evidenzia che il successivo articolo 4 differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre; viene, inoltre, dettata una

nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. In particolare, il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge n. 59/2008, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Ricorda che tale comma 5 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, venga definito il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008. Rileva che la disposizione in esame non appare peraltro diretta a modificare il termine per la transizione definitiva alla trasmissione televisiva digitale terrestre, che in base a quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 5/2001, è fissata al 2012, ma solo quello per la definizione del calendario, relativo alle singole aree tecniche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale. Precisa quindi che il secondo periodo del comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010. Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il provvedimento ministeriale dovrà predisporre, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: *a)* entità del patrimonio al netto delle perdite; *b)* numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; *c)* ampiezza della copertura della popola-

zione; *d)* priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Il comma 1, terzo periodo, prevede che nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del citato comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010. Il comma 1, quarto periodo, prevede che nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. Il comma 1, quinto periodo, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie. Al riguardo, segnala che l'articolo 13, comma 3, del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059-A), all'esame della Camera, reca una modifica dell'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, con la quale si prevede che l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale.

Ricorda infine che il Comitato per la legislazione della Camera ha espresso in data 28 aprile il proprio parere sul decreto-legge in esame. In particolare, os-

serva che il Comitato ha rilevato, fra l'altro, che all'articolo 2, comma 8 – che introduce una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 39-*vicies septies* del decreto-legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Ricorda che il Comitato ha rilevato, inoltre, che all'articolo 4, comma 1, primo periodo – che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato articolo 8-*novies*, comma 5. Parimenti, ha rilevato che al medesimo articolo 4, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, il quale, ancorché preveda che l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (*rectius*, 13) dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella ai succitati commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010. Infine, segnala che il Comitato ha rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, che introduce due autorizzazioni di spesa decorrenti dall'anno 2011 e aventi carattere permanente, rispettivamente, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, senza indicare le modalità attuative della spesa, le Commissioni in sede referente dovrebbero valutare l'opportunità di indicarne modalità di ripartizione ed eventuali forme di controllo del Parlamento, in analogia con quanto disposto

dagli articoli 2 e 6 della legge n. 163 del 1985, recante « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ».

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore per la V Commissione*, sottolinea che, nella sua relazione, si soffermerà sugli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge in esame. Preliminarmente avverte che è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica, conseguente alla trasmissione del testo dal Senato della Repubblica. Con riferimento all'articolo 5, che reca disposizioni in materia di impianti nucleari, rileva che nella versione originaria tale articolo disponeva – « allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario » – la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. Rileva inoltre che, nel corso d'esame presso l'Assemblea del Senato, è stato approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l'articolo in esame. Evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 5 cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi emanate nel quadriennio 2008 – 2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010, decreto legislativo n. 41 del 2011). La prima innovazione riguarda la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare e la riformulazione integrale della norma sulla strategia energetica nazionale. Con riferimento al primo comma, sottolinea che esso precisa che, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche relativamente alla sicurezza nucleare con il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno prese dall'Unione europea, non si procede più alla definizione e attuazione del programma sugli impianti nucleari implicato

dagli articoli 25 e 26 della legge n. 99 del 2009. Il secondo comma abroga l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 che introduceva e disciplinava la cosiddetta « Strategia energetica ». Il comma 3 incide sugli articoli 25, 26 e 29 della richiamata legge n. 99 del 2009, sostanzialmente sopprimendo i riferimenti alla individuazione, realizzazione ed esercizio degli impianti e attività nucleari e norme connesse. In particolare, è interamente abrogato l'articolo 26 della legge n. 99 del 2009, che disciplinava la materia della energia nucleare, e sono soppresse o modificate le disposizioni o frasi sullo stesso tema contenute in vari commi e lettere degli articoli 25 e 29 della stessa legge. Circa il comma 4, rileva che esso modifica l'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n.104 del 2010 sul processo amministrativo espungendo anche qui i riferimenti alla tematica nucleare. I commi 5 e 6 apportano modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 e al decreto legislativo n. 41 del 2011 che lo ha modificato, al fine di coordinare tali disposizioni con la scelta di abrogare le disposizioni concernenti il programma nucleare. Il comma 7 precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dal comma 5 della norma in esame, che stabilisce gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti dismessi, sia adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Rileva infine, come già anticipato, che il comma 8 detta una nuova disciplina dei contenuti e modalità di adozione della Strategia energetica nazionale. In merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, ricorda che il Fondo per il *decommissioning*, costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sarebbe stato alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. A valere su tali risorse, la

SOGIN avrebbe provveduto alle attività di *decommissioning*. In proposito, osserva che il Fondo che viene soppresso dalle norme in esame appare preordinato alla realizzazione di attività di *decommissioning* rispetto alle nuove centrali autorizzate. Pertanto, la soppressione del Fondo sembra conseguente al venir meno della normativa riferita a tali nuovi impianti. Poiché peraltro rimane confermata, con talune modifiche, la disposizione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010, che individua nella SOGIN il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del loro mantenimento in sicurezza nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, ritiene necessario acquisire conferma che dette attività possano essere espletate con le risorse di cui la SOGIN dispone a valere sull'apposita componente della tariffa elettrica. Ricorda che, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo n. 31 del 2010, soppressi dall'articolo in esame, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe promosso una campagna di informazione in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. In proposito, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire gli impegni eventualmente già assunti dal Ministero, nonché dall'Agenzia, per la realizzazione della campagna di informazione e i loro eventuali effetti sulla finanza pubblica.

Illustrando l'articolo 6, non modificato dal Senato, evidenzia che esso reca misure in sostegno del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, utilizzato dagli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo. Sottolinea come, in considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009, l'articolo in esame modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di con-

tratto di lavoro flessibile. Precisa quindi che l'effettiva disciplina della fattispecie è demandata alla fonte dell'ordinanza di protezione civile. In particolare, evidenzia che viene modificato, spostandolo al 2010, il parametro annuale su cui computare per il 2011 il limite della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio. Ricorda che l'articolo in commento reca pertanto una deroga alla disciplina generale, la cui applicazione, anche in considerazione del programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della stessa regione Abruzzo, è demandata ad ordinanze di protezione civile. Ove necessario, gli eventuali oneri saranno a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 5 del decreto legge n. 39 del 2009, destinata agli interventi di ricostruzione in Abruzzo e alle altre misure a favore della popolazione colpita dal sisma dell'aprile 2009, contenute nel citato decreto. Osserva che la relazione tecnica non considera la disposizione in esame. Il Governo, nella documentazione trasmessa l'11 aprile 2011 presso il Senato della Repubblica, ha precisato preliminarmente che l'applicabilità agli enti del Servizio sanitario nazionale della norma di contenimento della spesa per il personale a contratto flessibile è solo in termini di principio. Pertanto le regioni non sono vincolate al rispetto puntuale del limite di spesa, ma possono modulare l'intervento garantendo comunque una riduzione tendenziale di tale componente di spesa. Il Governo, inoltre, precisa che la relazione tecnica riferita al citato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non associava effetti di risparmio alla norma di contenimento del lavoro flessibile con riferimento al sistema della autonomie, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Evidenzia che, sulla base di tali precisazioni, il Governo ha escluso la necessità di ricorrere alla copertura finanziaria

della disposizione, peraltro prevista dalla norma stessa come eventuale, in quanto la regione Abruzzo, in coerenza con il piano di rientro dal deficit sanitario in atto, ha già adottato stringenti misure di riduzione della spesa per il personale che consentono il pieno rispetto del vincolo previsto in materia dall'articolo 2, commi da 71 a 74, della legge n. 191 del 2009. Ricorda, inoltre, che la regione Abruzzo sta predisponendo per gli anni 2011 e 2012 un programma operativo che dovrà prevedere specifiche misure di contenimento della spesa anche per il lavoro flessibile. Sottolinea infine come, anche sulla scorta della precisazione trasmessa dal Dipartimento della Protezione civile, il Governo chiarisce che le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 risultano iscritte per l'anno 2011 sul capitolo 7462 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono attualmente disponibili per l'importo di 262,5 milioni di euro. Non rileva, pertanto profili problematici per quanto attiene alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo in esame. Passando all'illustrazione dell'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, rileva che esso è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti Spa. A tal fine, all'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 è aggiunto un nuovo comma 8-bis che – ferme restando le modalità di gestione delle partecipazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 5 – consente alla Cassa depositi e prestiti Spa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di: strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Evidenzia come, a seguito della modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, le società le cui partecipazioni possono essere oggetto di acquisizione dalla Cassa depositi e prestiti Spa devono altresì risultare in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico ed essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche

quantitativi, che devono possedere le società ai fini della qualificazione di « società di interesse nazionale » è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere. Rileva quindi che il terzo periodo del nuovo comma 8-*bis* specifica che le predette partecipazioni in società di interesse nazionale possono essere acquisite dalla Cassa depositi e prestiti Spa anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti Spa avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, esse devono essere contabilizzate nella « gestione separata » della Società. Sottolinea che la relazione tecnica non considera l'articolo in esame, e la relazione illustrativa afferma che dalla norma non derivano implicazioni finanziarie. Nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti inerenti il profilo finanziario della disposizione. In primo luogo, il Governo ha precisato che la disposizione che non modifica in modo sostanziale l'oggetto sociale della Cassa: evidenzia che quest'ultimo infatti già prevede la possibilità di acquisizione di partecipazioni azionarie delle quali vengono solo ampliate la tipologia e le modalità di acquisizione; l'assenza di rischi di riclassificazione della Cassa nel perimetro della pubblica amministrazione, trattandosi di un ente classificato come intermediario finanziario monetario in quanto rispondente ai requisiti a tal fine previsti in sede europea. L'Esecutivo ha altresì assicurato l'assenza di riflessi sui saldi di finanza pubblica e sul fabbisogno dell'eventuale utilizzo delle giacenze del conto che Cassa depositi e prestiti Spa mantiene presso la Tesoreria centrale al fine dell'acquisto di partecipazioni azionarie, in quanto tali giacenze sono infatti già incluse nel debito pubblico e remunerate con tassi di interesse in linea con quello praticato sui titoli del debito pubblico. Da ultimo, afferma

che si è confermata l'assenza di un incremento di rischio a carico del risparmio postale in quanto l'eventuale utilizzo delle relative risorse al fine dell'acquisizione delle partecipazioni potrà comunque avvenire solo nei limiti del rischio massimo assorbibile dal capitale disponibile della Cassa depositi e prestiti Spa e dei vincoli di riserva obbligatoria cui questa è soggetta. In merito ai profili di quantificazione, ritiene di poter prendere atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame della disposizione presso il Senato che ribadiscono l'assenza di effetti immediati e diretti sui saldi di finanza pubblica e sul debito pubblico. Osserva comunque che detta neutralità finanziaria appare subordinata alla permanenza della classificazione della Cassa nel settore degli intermediari finanziari, ai fini dei conti economici nazionali, nonché, per quanto attiene al debito, al permanere di condizioni di operatività dell'Istituto che escludano la possibilità di escussioni della garanzia statale sulla raccolta postale. Da ultimo ricorda che l'ultimo articolo del decreto, l'articolo 8, reca, come di consueto, disposizioni in ordine all'entrata in vigore del decreto stesso.

In riferimento al prosieguo dei lavori delle Commissioni, rileva che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si potrà valutare eventualmente la possibilità di chiedere una riconsiderazione del calendario dei lavori in Assemblea.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, osserva che i tempi della discussione del provvedimento in esame in Assemblea sono stati determinati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, alle cui decisioni ci si dovrà attenere, salvo eventuali modifiche che verranno decise successivamente dal medesimo organo. Ritiene quindi che i lavori in sede referente delle Commissioni riunite bilancio e cultura, dovranno articolarsi tenendo conto del suddetto calendario dei lavori dell'Assemblea e della imminente sospensione dei

lavori parlamentari in concomitanza con le prossime elezioni amministrative.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le Commissioni dovrebbero procedere all'esame del decreto-legge in tempi adeguati, osservando come si tratti di un provvedimento estremamente complesso, che interviene in materie eterogenee, con disposizioni che meritano particolare approfondimento. Nel rilevare come la documentazione trasmessa dal Governo sia incompleta, ribadisce come sia necessario garantire una approfondita discussione del provvedimento sia nelle Commissioni riunite sia in Assemblea.

Valentina APREA (Pdl), *presidente*, osserva che sarà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, a definire il calendario dei lavori per il successivo esame del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come le decisioni che verranno assunte dall'ufficio di presidenza non possano comunque impedire l'acquisizione di documenti che il Governo è tenuto a trasmettere alla Camera.

Valentina APREA, *presidente*, assicura il collega Borghesi che potrà richiedere tutte le informazioni e i documenti che riterrà necessari per un più completo esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

C. 4299 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge è composto di un unico articolo. Il comma 1 novella alcune disposizioni della legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo fiscale, in vigore dal 21 maggio 2009. In particolare, il comma proroga di 6 mesi (da 24 a 30 mesi) il termine per l'adozione da parte del Governo dei decreti attuativi (scadenza attuale: 21 maggio 2011); estende da 60 a 90 giorni il termine per l'emanazione del parere da parte della

Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio, sopprimendo tuttavia la possibilità di richiedere una proroga di 20 giorni del relativo termine (ora prevista all'articolo 3, comma 6, della legge n. 42, che viene riformulato); proroga di un anno (da 2 a 3) il termine per l'adozione di decreti legislativi correttivi ed integrativi; estende da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega medesima; novellando l'articolo 23, comma 6, della legge n. 42 del 2009, proroga di un anno (da 36 a 48 mesi) il termine per l'adozione dei decreti istitutivi delle singole città metropolitane; e, novellando l'articolo 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009, proroga di 6 mesi (da 24 a 30) il termine per l'adozione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce che le nuove disposizioni relative all'emanazione dei pareri parlamentari non si applicano ai procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42.

Ai sensi del comma 3 la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale in quanto rispondono all'esigenza di incrementare il tempo a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti, con riferimento termini originari, per l'attuazione della delega legislativa in materia di federalismo fiscale attribuita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, ricorda che gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di cultura. In particolare, l'articolo 1, comma 1, autorizza spese aggiuntive a carattere permanente, a decorrere dal 2011, per complessivi 236 milioni di euro. Si tratta di 149 milioni di euro annui per il Fondo unico per lo spettacolo; 80 milioni di euro annui per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; e 7 milioni di euro annui per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, le lettere *b*) e *c*) autorizzano rispettivamente stanziamenti per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali senza specificarne le modalità attuative. Su questo punto appare peraltro opportuno prevedere il parere degli enti locali interessati. Va detto che nel corso dell'esame al Senato è stato accolto l'ordine del giorno G1.101 (testo 2), con il quale il Governo si è impegnato, tra l'altro nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*), ad acquisire il parere degli enti locali interessati.

Il comma 2 esclude il Fondo unico per lo spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le eventuali riduzioni lineari previste dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2011 al fine di compensare le eventuali minori entrate derivanti dalle operazioni di cessione delle frequenze radioelettriche.

Il comma 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale di un euro sui biglietti cinematografici per il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2013 (decreto-legge 225/2010).

I commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, di cui ai commi 1 e 3, provvedendo ad aumentare l'aliquota dell'accisa su alcuni prodotti energetici, in particolare sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante.

L'articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei.

In particolare, il comma 1 dispone l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro. Il piano è predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, su proposta del Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ed è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma straordinario, prevedendo la possibilità di utilizzare una quota delle risorse derivanti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS) spettanti alla regione Campania, nonché una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che verrà determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della Regione è

individuata dalla medesima regione nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale.

Il comma 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma suddetto — anche in deroga a talune norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego — ricorrendo alle graduatorie in corso di validità.

Il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei, della società ALES, mediante la stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma.

I commi da 5 a 7 recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni.

In particolare, il comma 5 dimezza i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici e prevede quale requisito sufficiente per l'affidamento dei lavori il progetto preliminare, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento.

Il comma 6 dispone che gli interventi previsti dal programma che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti. Al riguardo va detto che, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica, sarebbe forse preferibile che il coinvolgimento delle Regioni avvenisse mediante lo strumento dell'intesa.

Lo stesso articolo 6, comma 1, al secondo periodo demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo a un'ordinanza di protezione civile. Andrebbe valutata l'opportunità di verifi-

care tale previsione, sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all'anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto.

Il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario.

Il comma 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali di provvedere, con proprio decreto, a trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che prevede fino al 31 dicembre 2010 – termine prorogato al 31 marzo 2011 dal decreto-legge 225 del 2010 – il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L'articolo in esame, oltre a prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2012, ridefinisce l'ambito di applicazione dello stesso divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. Viene inoltre introdotta una deroga al divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

L'articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle

frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di impianti nucleari. Nella versione originaria, tale articolo disponeva – «allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza in ambito comunitario» – la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari.

Nel corso d'esame presso l'Assemblea del Senato è stato però approvato un emendamento governativo interamente sostitutivo (5.800) che ha sostanzialmente modificato l'articolo. Il nuovo testo, rubricato «Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari», in luogo della c.d. moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008 del 2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010 e decreto legislativo n. 41 del 2011).

In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.

In considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009, l'articolo 6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010). Si demanda l'effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell'ordinanza di protezione civile.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a., al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che

risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere.

Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, le deroghe alla disciplina del codice degli appalti non richiedono necessariamente l'intesa tra lo Stato e le regioni, in quanto la disciplina degli appalti afferisce alla materia della tutela della concorrenza, che è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame. Esso reca la ratifica dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA

– *Partnership and Cooperation Agreement*) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009. L'Accordo è destinato non solo a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. L'Accordo prevede quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nella gestione di dossier globali quali il contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale.

In riferimento ai contenuti, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea ed Indonesia si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli, che illustra brevemente.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame. Esso reca la ratifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009. Tale Accordo si inserisce in un percorso già previsto nel precedente accordo bilaterale, risalente al 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007.

La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relative agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella *Southern African Development Community* (SADC), cui aderisce il Sudafrica. La revisione si propone, invece, di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.

Quanto al contenuto dell'Accordo, esso consta di quattro articoli, che illustra brevemente, sottolineando che solo il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione
C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti e C. 4194 Veltroni.

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.
C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia.

RISOLUZIONI

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico.

ALLEGATO 1

**Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia
di federalismo fiscale (C. 4299 Governo).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4299 Governo, recante « Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale »,

considerato che le modifiche proposte dal provvedimento rivestono carattere ordinamentale in quanto rispondono al-

l'esigenza di aumentare il tempo a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti, con riferimento ai termini originariamente previsti, per l'attuazione della delega legislativa in materia di federalismo fiscale attribuita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4307 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo »;

premesso che:

gli articoli 1 e 2 riguardano gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali », tra le materie di legislazione concorrente;

con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

la disciplina dell'articolo 2, comma 5 – volto a regolare le modalità di intervento a tutela dell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture – appare riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettera e);

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale le disposizioni relative ai contratti pubblici « non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono » e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003). Secondo la Corte « Non è, dunque, configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale...L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico am-

bito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni » (sentenza n. 401 del 2007);

nel caso di specie, l'articolo 2, comma 5, detta una disciplina derogatoria al codice dei contratti pubblici con riferimento alla realizzazione di interventi a tutela dell'area archeologica di Pompei e dunque a tutela dei beni culturali, materia che rientra tra quelle ascrivibili alla competenza esclusiva statale;

l'ambito di incidenza del comma 6 del medesimo articolo 2 – che prevede che gli interventi previsti dal programma che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti – è rappresentato dalla urbanistica, riconducibile, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, alla materia « governo del territorio », attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia « ordinamento della comunicazione », che è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni;

le citate norme vanno peraltro anche ricondotte a finalità di tutela della concorrenza, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e);

per l'articolo 3, in particolare, rilevano inoltre competenze individuate dal Trattato delle Comunità europee, in base alle quali sono stati adottati strumenti normativi volti ad armonizzare la legislazione dei singoli Stati membri;

con riferimento all'articolo 5, che detta norme in materia di energia nucleare e, in particolare, in tema di localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione e di smaltimento di rifiuti radioattivi, vengono in rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni « produzione, trasporto e distribuzione azionale dell'energia » e « governo del territorio » (cui, come ha precisato la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale, afferisce « tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività »), nonché la materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (alla quale va ricondotta, come ha precisato la sentenza costituzionale sopra citata, anche la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi);

con riferimento all'articolo 6, che reca disposizioni a sostegno degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo, prevedendo misure a favore del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, viene in rilievo, oltre a quella della « tutela della salute » (di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), anche la materia « ordinamento civile e penale » (di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera l) della Costituzione: in tale ambito, infatti, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 2005), è inclusa la materia « mercato del lavoro »;

con riferimento, infine, all'articolo 7, la materia rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettere e) (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione;

osservato che:

all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*) – che autorizzano, rispettivamente, stanziamenti per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, senza peraltro specificarne le modalità attuative – dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere degli enti locali nella fase di attuazione delle disposizioni;

all'articolo 2, comma 6 – che prevede che gli interventi individuati dal programma ivi previsto che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, « sentiti la regione e il comune territorialmente competenti » – dovrebbe essere valutata l'opportunità, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, di prevedere il coinvolgimento della regione tramite lo strumento dell'intesa, anziché mediante il semplice parere;

andrebbe valutata l'opportunità della previsione di cui all'articolo 6,

comma 1, secondo periodo – che demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo a un'ordinanza di protezione civile – sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all'anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto (quello dell'ordinanza di protezione civile);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'acquisizione, nella fase di attuazione delle disposizioni ivi previste, del parere degli enti locali;

b) all'articolo 2, comma 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della regione tramite lo strumento dell'intesa, anziché mediante il semplice parere;

c) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo valutino le Commissioni di merito l'opportunità del rinvio alla ordinanza di protezione civile.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009 (C. 4192 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4192 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009 »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, ri-

serva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009 (C. 4201 Governo).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4201 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009 »;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	47
------------------	----

Martedì 3 maggio 2011.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

SEDE LEGISLATIVA

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564-A.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri, Elisabetta Belloni (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 48

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

AUDIZIONI

*Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri,
Elisabetta Belloni.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143,
comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Elisabetta BELLONI, *Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti Mario BARBI (PD), Margherita BONIVER (PdL) e Enrico PIANETTA, *presidente*.

Elisabetta BELLONI, *Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri*, replica alle osservazioni formulate e ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Caserta del 5 aprile 2011 presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare e la Brigata bersaglieri « Garibaldi » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, concluso a Giacarta il 9 novembre 2009, è destinato a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale – attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980 – e prevede, inoltre, una parte « politica » comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.

L'Accordo consta di 50 articoli, organizzati in VII Titoli.

Il Titolo I (articoli 1-5) definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'Accordo.

Questo Titolo reca le uniche disposizioni di interesse della Commissione Difesa: l'articolo 2, nell'individuare le finalità e gli ambiti della cooperazione richiama la

cooperazione per la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (lettera g).

Conseguentemente, l'articolo 3, esplicita l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Soffermando l'attenzione sull'articolo 3, evidenzia che tale norma prende le mosse dal riconoscimento che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (statali o non), costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Pertanto, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la proliferazione di tali armi e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul riarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Inoltre, esse assumono l'impegno di procedere all'adozione di misure per la firma e la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, nonché per la loro piena attuazione e per la creazione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione – compreso un controllo sull'impiego finale delle tecnologie a duplice uso – nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

In conclusione, poiché ritiene che l'Accordo in esame sia pienamente condivisibile per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, si riserva di formulare un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo

sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano ROSSI (Pdl), *relatore*, osserva che l'Accordo in esame – firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009 – si inserisce in un programmato percorso di verifica del precedente accordo tra la Comunità europea ed il Sudafrica del 1999, che già contemplava entro cinque anni la revisione del testo.

La revisione si propone di aprire nuove possibilità di liberalizzare specifici settori e, soprattutto, di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, quali in particolare: la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea ed il gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP); l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale; la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.

Si limita a segnalare i contenuti dell'accordo che incidono in ambiti di competenza della Commissione difesa.

In primo luogo, si integra il Preambolo del precedente accordo, per ricomprendere nel dialogo politico tra le Parti anche le questioni dei Trattati multilaterali in materia di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Conseguentemente, si integra l'articolo 2 dell'accordo del 1999, includendo la cooperazione sulle questioni del disarmo e della non proliferazione tra quelli che le Parti concordemente considerano elementi essenziali dell'Accordo.

La più rilevante innovazione, in questo ambito, è recata dall'articolo 91-*bis* dedicato alle armi di distruzione di massa e relativi vettori, nel quadro della cooperazione tra le Parti per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione.

A tale scopo le Parti si impegnano alla piena attuazione degli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nonché a ratificarne di nuovi, e inoltre ad assicurare un sistema efficace di controlli nazionali relativi tanto all'esportazione quanto al transito di tecnologie legate alle armi di distruzione di massa – incluso il controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso –, prevedendo sanzioni anche di carattere penale in caso di violazioni. Viene inoltre concordato che il contenuto dell'articolo 91-*bis* costituisce elemento essenziale dell'accordo tra Unione europea e Sudafrica.

Gli articoli 91-*sexies* e 91-*septies* riguardano rispettivamente la cooperazione tra le Parti contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e la prevenzione dell'impiego di mercenari nei conflitti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 91-*sexies*, le parti si impegnano a cooperare per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e di attivarsi per risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi.

In relazione ai contenuti evidenziati, si riserva di proporre un parere favorevole.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla missione a Caserta del 5 aprile 2011 presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare e la Brigata bersaglieri « Garibaldi ».

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Sulla missione a Caserta del 5 aprile 2011 presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare e la Brigata bersaglieri « Garibaldi ».

COMUNICAZIONI

Nella giornata del 5 aprile 2011 una delegazione della Commissione Difesa, formata dal Presidente Edmondo Cirielli e dagli onorevoli Ruggia, Petrenga e Porfida, ha svolto una missione a Caserta presso la Scuola specialisti dell'aeronautica militare ed il Comando della brigata bersaglieri Garibaldi.

La prima parte della mattinata è stata dedicata alla visita della Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare, situata nella prestigiosa sede della Reggia di Caserta, in cui dispone di circa 800 locali su 1200 complessivi.

Nel corso dell'incontro con il Capo di Stato Maggiore dell'Alto comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare, generale Vitantonio Cormio, la delegazione ha potuto acquisire un quadro generale della notevole offerta formativa dell'istituto, funzionale all'istruzione dei giovani che aspirano a diventare sergenti dell'Aeronautica Militare. Peraltro, in una encomiabile ottica di assolvimento dei compiti istituzionali secondo logiche di piena cooperazione, la Scuola provvede anche alla formazione del personale specialista legato all'assistenza dei mezzi aerei sia di altre Forze armate che delle Forze di Polizia.

L'aspetto di maggiore qualificazione della Scuola risiede sicuramente nella capacità di offrire una formazione completa e specialistica sui più moderni profili d'impiego operativo, con riferimento a mezzi sempre più sofisticati e ad alto contenuto tecnologico.

In questo ambito l'offerta formativa integra contenuti teorici e pratici articolati in una pluralità di moduli formativi. Nel

corso del *briefing* sono state illustrate le modalità di svolgimento dei seguenti corsi:

il corso per sergenti, di durata complessiva di 23 settimane, pari a 1012 « periodi », articolati in una prima fase di 5 settimane (220 periodi) ed in una seconda fase di 18 settimane (792 Periodi) entrambe concluse con una sessione di esami *ad hoc*.

il corso V.T.S.P., di complessive 19 settimane + 2 giorni, pari a 852 periodi, articolato in una prima fase di 4 settimane (176 periodi) ed in una seconda fase di 15 settimane + 2 giorni (676 periodi), entrambe concluse con una sessione di esami *ad hoc*;

il corso manutentori aeromobili A.F.A., di 34 settimane (1224 periodi), anch'esso articolato in due fasi, entrambe di 17 settimane (612 periodi ciascuna), con eventuali esami finali.

Ciascun corso prevede in ogni caso specifiche attività formative di carattere teorico-pratico per l'addestramento e la cultura militare.

La delegazione è stata favorevolmente impressionata dalle strutture disponibili, che la Scuola ha allestito con i più moderni ed avanzati strumenti didattici, in particolar modo nelle sei aule informatiche, nelle sette aule multimediali e nei numerosi laboratori. Di estremo rilievo, sotto questo profilo, appare essere il lavoro svolto sul Sistema MOODLE (*Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*), implementato presso la Scuola Specialisti Aeronautica Militare, per fornire supporto tecnologico all'organizzazione e conduzione dei vari per-

corsi di formazione, avvalendosi, ove possibile, del formato elettronico.

Altrettanto interessante è risultata la visita al Centro Polifunzionale, di cui la Scuola si avvale per le attività pratiche e che rappresenta sicuramente un punto di eccellenza dell'intera struttura logistica militare italiana. In quella sede si è potuto apprendere anche del progetto di progettazione e costruzione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sulle coperture dei manufatti.

Nel corso della missione si è svolto un breve incontro con i delegati COBAR e le rappresentanze sindacali del personale civile, che opera presso le strutture militari di Caserta e Maddaloni. È stata segnalata in quella sede l'urgenza di riscrivere la disciplina generale che regola lo stato giuridico del personale civile, anche allo scopo di superare la preclusione al suo impiego in missioni all'estero. Inoltre, è stato evidenziato che la massima parte delle direttive e delle determinazioni assunte in operazioni sul territorio nazionale — quale quella denominata « strade pulite » — non riguardano la componente civile. Infine, si è segnalata la difficoltà di dare adeguata applicazione alla nuova disciplina di valutazione del personale, proprio in ragione del differente *status* del personale civile della Difesa rispetto a quello inquadrato nei ranghi militari.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla visita al Comando della brigata bersaglieri Garibaldi. Come noto, i reggimenti della « Garibaldi » costituiscono un settore di eccellenza delle Forze armate, sia per la tipologia di equipaggiamento e di mezzi, sia soprattutto per l'elevato addestramento del personale e la capacità di approntare una rapidissima mobilitazione.

Di ciò si è avuto conferma nel corso dell'incontro con il generale di Corpo d'Armata, Vincenzo Lops, ed il Comandante della brigata Bersaglieri Garibaldi, generale di brigata Antonio Vittiglio, che hanno evidenziato l'impiego continuo del contingente nella pressoché totalità dei teatri di conflitto internazionale: dal Libano nel lontano 1983 fino alla missione

in Afghanistan iniziata con una prima spedizione nel 2002 ed ancora in corso.

La dotazione della brigata si compone di strumenti particolarmente efficienti sia per il movimento di terra dei reparti — veicoli quali i « Lince » e soprattutto il « Dardo » si sono dimostrati particolarmente utili in contesti operativi difficili, tipo quello in Afghanistan — sia per l'equipaggiamento del Sistema d'arma a lunga gittata (Tow E Spike), a media gittata (Milan), oltre che ai lanciarazzi (Panzerfaust 3) e mortai (M6c-210 Commando, Thomson 120 Rt — F1). La brigata dispone altresì di carri Ariete, di Blindo « Centauro », Puma » e del semovente « PZH 2000 », con capacità di esplodere 6 colpi al minuto.

Per le medesime ragioni di efficienza e di specializzazione, la Brigata ha anche compiti di supporto in occasione di emergenze o di operazioni di sicurezza sul territorio nazionale: è stata evidenziata la partecipazione all'operazione Vespri Siciliani dal 1993 al 1995, alle operazioni Riace nel 1994, Partenope nel triennio 1995/1998, Domino dal 2001 al 2004, Strade sicure e Strade pulite dal 2008 al 2011/2008, oltre alle attività di soccorso in occasione del Sisma in Abruzzo ed all'operazione Giotto nel 2009.

Molto attiva è anche la partecipazione ad attività in situazioni ordinarie, in relazione ai mezzi di avanguardia del reggimento del genio militare. In particolare essi risultano molto impegnati nelle operazioni di bonifica degli ordigni esplosivi (circa 20.000 ordigni nel periodo 2002-2010) e di demolizioni di manufatti. Per tali attività sono utilizzati i cercamine AN 19 ed i ROBOT MK8 per lo sminamento, quest'ultimo caratterizzato dalla possibilità di operare a distanza dall'ordigno, nonché le macchine movimento terra in dotazione alla brigata.

Conclusivamente, la delegazione della Commissione ha potuto acquisire elementi conoscitivi e statistici sul personale impiegato, comprensivo di dati sulla provenienza geografica e sul livello di istruzione, che mettono in luce un forte tasso di pendolarismo ed un notevole aumento tendenziale della percentuale di laureati, frutto anche di apposite convenzioni universitarie.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61
Sui lavori della Commissione	58

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>)	59
AVVERTENZA	60

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.45.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emenda-

tive ad esso riferite, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, conferma, con riferimento al testo, la proposta di parere già formulata nella seduta del 27 aprile 2011. Fa quindi presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che reca una sola proposta emendativa non contenuta nel fascicolo n. 1. Si tratta, in particolare, dell'articolo aggiuntivo 1.03 Paglia, il quale prevede che alcune tipologie di pensione concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato concorrano nella misura dell'80 e del 90 per cento ai fini dell'imponibile IRPEF, senza, tuttavia, predisporre alcuna quantificazione dell'onere né la relativa copertura finanziaria. Rileva che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo Di Stanislao 1.02 sul quale, nella seduta del 27 aprile 2011, il relatore aveva

proposto di esprimere un parere contrario. Formula quindi la seguente proposta di parere volta a tenere conto anche delle nuove proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4220-A, di conversione del decreto-legge n. 27 del 2011, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

l'utilizzo dei risparmi di gestione conseguiti nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate per incrementare ulteriormente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

il mantenimento in bilancio delle somme previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 rappresenta una deroga alla vigente disciplina contabile che determina effetti negativi per la finanza pubblica;

l'attribuzione di assegni perequativi individuali, aventi la medesima natura giuridica dell'emolumento corrispondente, in luogo dell'attribuzione di assegni *una tantum* determina oneri, anche di natura previdenziale, privi di idonea quantificazione e copertura;

rilevata l'opportunità di assicurare l'omogeneità dei trattamenti riconosciuti al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia in forza delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, anche al fine di evitare ulteriori richieste emulative,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: , nonché dei risparmi fino a: Amministrazioni interessate;

all'articolo 1, sopprimere il comma 2-bis;

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente con le seguenti: assegni una tantum,

e con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.10, 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e sugli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Massimo VANNUCCI (PD), nel chiedersi se il relatore si consideri soddisfatto della propria proposta di parere, osserva come, nonostante il rinvio dell'espressione del parere, non sia stata individuata una soluzione ai problemi posti dal provvedimento in esame. In proposito, rileva in primo luogo come le risorse stanziare siano insufficienti, in quanto nel 2013 verranno meno gli 80 milioni di euro stanziati per il 2011 e per il 2012, sottolineando altresì come l'esclusione della pensionabilità dell'assegno *una tantum* sia un mero artificio, dal momento che essa

sarà con certezza riconosciuta in sede giudiziale. Più in generale, osserva come la logica del congelamento dei trattamenti, alla base del decreto-legge n. 78 del 2010, se pure è astrattamente comprensibile in via generale, non può certamente applicarsi al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, caratterizzato da un ordinamento gerarchico. Ritiene, pertanto, che il provvedimento in esame poteva costituire lo strumento per affrontare, una volta per tutte, le problematiche poste dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 al personale del comparto difesa e sicurezza e a quello dei vigili del fuoco, anche al fine di evitare il ripetersi di manifestazioni davanti alla residenza privata del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'osservare come il provvedimento adottato dal Governo sia incompleto e incoerente, si dichiara deluso della proposta di parere del relatore, che non ha recepito neppure alcuni spunti contenuti nella proposta di parere di cui è primo firmatario, relativi alla necessità di assicurare la concertazione e la contrattazione con le rappresentanze sindacali nella fase di erogazione degli assegni perequativi. In ogni caso, ribadisce che la proposta di parere del relatore di fatto vanifica il lavoro svolto dalle Commissioni di merito, sul quale il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa si erano espressi favorevolmente, dimostrando in modo evidente i rapporti di forza esistenti all'interno della compagine governativa. Chiede che sia comunque posta in votazione la proposta di parere di cui è primo firmatario (vedi allegato della seduta del 27 aprile 2011).

Rolando NANNICINI (PD) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo se, trattandosi di spesa relativa al personale, il saldo netto da finanziare ed il fabbisogno coincidano, ovvero sia più corretto considerar inferiore l'impatto sul fabbisogno.

Renato CAMBURSANO (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo in considerazione della mancanza di dispo-

nibilità a modificare la proposta di parere già presentata nella seduta del 27 aprile 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in riferimento all'intervento dell'onorevole Nannicini, fa presente che le diverse voci coincidono.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO pur comprendendo le ragioni che spingono il relatore a confermare il parere già formulato, fa presente che il provvedimento inciderebbe anche su un altro, attualmente ancora allo studio del Governo, di riordino complessivo delle forze armate e di polizia per il quale sarebbe opportuno poter utilizzare le somme non spese nel corrente anno. Chiede quindi, pur comprendendo le ragioni per la soppressione di tale facoltà, di prevedere un impegno a riconsiderare la vicenda nell'ambito della prossima sessione di bilancio. Riterrebbe anche utile poter procedere ad una diversa ripartizione delle risorse tra forze armate e forze di polizia.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), relatore, pur dichiarando la sua scarsa soddisfazione per la soluzione individuata, che costituisce, a suo avviso, una risposta minima alle esigenze del comparto sicurezza, meritevoli di attenzione prioritaria, conferma la proposta testé formulata e fa presente che le modifiche richieste dal sottosegretario Mantovano in ordine ad una diversa ripartizione del fondo potranno essere considerate dalla Commissione di merito. Con riferimento alla richiesta pervenuta, anche da rappresentanti delle opposizioni, di inserire un riferimento alla concertazione per la ripartizione delle risorse, rileva che il provvedimento individua già esattamente le disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 di cui si intende mitigare gli effetti con conseguente individuazione anche dei soggetti beneficiari, che non possono che essere quelli colpiti dalle richiamate disposizioni. Fa presente di essere sorpreso per la richiesta delle opposizioni di prevedere la pensionabilità dell'indennità

concessa dal decreto-legge in esame, atteso che mancherebbe la copertura ed in più occasioni le stesse forze politiche hanno correttamente posto molta attenzione su tale profilo.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alla condizione contenuta nel parere del relatore, fa presente che dovrebbe prevedersi il riconoscimento di trattamenti omogenei non solo al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ma anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenga ad un autonomo comparto di contrattazione e, pertanto, non ritiene giustificata una sua equiparazione al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per quanto attiene alle considerazioni del sottosegretario Mantovano, ritiene che, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, potrà valutarsi la necessità di stanziare ulteriori risorse per far fronte agli impegni che il Governo ha assunto e che intende mantenere. Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse tra Ministero dell'interno e Ministero della difesa, fa presente che non si tratta di una questione suscettibile di incidere sulla copertura finanziaria del provvedimento e, pertanto, ritiene che un eventuale emendamento in tal senso potrebbe considerarsi finanziariamente neutrale.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il dibattito sulla proposta di parere formulata dal relatore fornisca una dimostrazione dello stato confusionale in cui versano la maggioranza ed il Governo, che si presenta in Commissione con volti diversi. Ricorda che il sottosegretario Casero, nella seduta del 27 aprile 2011, aveva espresso una posizione interlocutoria, invitando il relatore ad approfondire il lavoro per trovare una convergenza anche rispetto alla proposta di parere alternativo presentata dai gruppi PD, UdCpTP e IdV. Osserva che, al contrario, il Ministro del-

l'economia e delle finanze mantiene un atteggiamento di chiusura con tutti, tranne, a suo avviso, che con un solo partito della maggioranza. Rileva che la soluzione individuata dal provvedimento rappresenta una risposta ridicola e minimalista rispetto ad un'esigenza sentita da tutti ben prima della manifestazione delle forze di polizia ad Arcore. Osserva come questa sia una risposta in linea con l'operato del Governo, e del Presidente del Consiglio in particolare, che non mantiene le promesse effettuate, come nel caso di Lampedusa. Evidenzia come oggi si precisi che l'indennità *una tantum* non è pensabile, disilludendo i giovani che lavorano nel comparto sicurezza e che mettono quotidianamente a repentaglio la propria vita. Ritiene non condivisibile il richiamo alla legge di stabilità proposto dal sottosegretario Mantovano, non essendo, a suo avviso, un corretto modo di legiferare.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce le considerazioni critiche già formulate nell'ambito della discussione svoltasi nelle precedenti sedute. In questo contesto, osserva come il parere da ultimo confermato dal relatore dimostri come non sia stata raggiunta una mediazione, ma si sia realizzata una resa incondizionata al Ministero dell'economia e delle finanze. Dichiarando, pertanto, la propria delusione per la soluzione che va prospettandosi, osservando come la maggioranza non stia mantenendo l'impegno, assunto in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 78 del 2010, a tenere indenni le Forze di polizia e le Forze armate e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dai tagli lineari ivi previsti. Pur confermando la propria stima e il proprio apprezzamento per l'onorevole Mantovano, osserva che non ci si può accontentare di una promessa ad affrontare la questione nell'ambito della prossima manovra finanziaria. Sottolineando, pertanto, come il Governo non presti fede agli impegni assunti, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione respinge la proposta di parere formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, essendo stata respinta, a parità di voti, la proposta di parere presentata dal relatore, pone in votazione quella presentata dagli onorevoli Vannucci, Cambursano e Occhiuto.

La Commissione respinge la proposta di parere presentata dagli onorevoli Vannucci, Cambursano e Occhiuto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al relatore se ritiene di proporre un nuovo parere da porre in votazione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, fa presente di essere in grado di formulare una nuova proposta di parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) propone di rinviare la presentazione di un nuovo parere al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea al fine di non svilire la dignità dei lavori della Commissione.

Gioacchino ALFANO (PdL), rilevato che non è stata possibile una mediazione sul contenuto della proposta di parere, chiede al presidente di procedere con la votazione della nuova proposta di parere che il relatore si è dichiarato disponibile a presentare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione potrà proseguire i suoi lavori fino all'inizio delle votazioni in Assemblea, ma che l'opposizione potrebbe attuare legittimamente pratiche ostruzionistiche volte ad impedire la votazione della nuova proposta di parere.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula una nuova proposta di parere (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla Commissione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che ci si trovi di fronte ad un aggiramento della deliberazione effettuata, mediante l'inserimento di una modifica meramente formale e priva di reale contenuto nella proposta originariamente formulata dal relatore. Sottolinea come sarebbe stato preferibile inserire almeno il riferimento alla concertazione. Preannuncia la volontà di abbandonare i lavori della Commissione se la proposta verrà messa in votazione.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che costituirebbe un grave precedente approvare già in questa seduta una nuova proposta di parere solo formalmente diversa rispetto a quella appena respinta.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che, a fronte del risultato paritario registratosi sulla prima proposta del relatore, sarebbe stato opportuno un confronto tra il relatore ed i proponenti del parere alternativo, al fine di tentare una composizione. Non condivide il metodo di proporre una riformulazione in tempi, a suo avviso, eccessivamente, rapidi e di tipo meramente formale. Ricorda che l'opposizione non ha mai forzato la situazione di sostanziale parità negli equilibri della Commissione e ribadisce l'opportunità almeno di un tentativo di confronto sulla nuova proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, propone di rinviare la votazione della nuova proposta di parere proposta dal relatore ad una seduta che sarà convocata alle ore 14.50.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) lamenta che, nel corso della seduta delle Commissioni riunite V e VII, non gli è stato consentito di rivolgere talune richieste al Governo. Esprime la preoccupazione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite,

possa organizzare i lavori prevedendo un tempo estremamente compresso per l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il suo gruppo potrà rilevare la questione utilmente in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta antimeridiana.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, precisa di non avere ritenuto possibile un accordo con le forze di opposizione, non essendo, a suo avviso, adeguate le soluzioni proposte nel parere presentato dagli onorevoli Vannucci, Occhiuto e Cambursano. Fa presente di non essere comunque politicamente soddisfatto per la soluzione individuata con la proposta di parere da ultimo formulata, come parlamentare ed in particolare come membro anche della

Commissione Difesa. Per tali ragioni, rimette il proprio mandato come relatore nelle mani del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, preso atto delle dichiarazioni del deputato De Angelis, assume l'incarico di relatore e conferma la proposta di parere da ultimo formulata dal deputato De Angelis nella seduta antimeridiana.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce come la proposta di parere da ultimo confermata dal presidente sia estremamente insoddisfacente, sottolineando come tale proposta rappresenti una conferma evidente delle difficoltà interne alla maggioranza e al Governo, che hanno impedito il raggiungimento di una mediazione tra le diverse posizioni emerse nelle Commissioni di merito e nella Commissione bilancio. Invita, pertanto, il presidente, che ora ha assunto anche il ruolo di relatore, a cercare di individuare una soluzione che concili le diverse esigenze esistenti.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) sottolinea di avere grande rispetto per il ruolo della Commissione e, ritenendo la nuova proposta di parere sostanzialmente identica a quella già respinta dalla Commissione e frutto di un mero espediente tecnico per rimediare all'assenza di taluni deputati della maggioranza, rinuncia allo svolgimento della propria dichiarazione di voto e rinvia alle considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime la propria delusione per l'esito del dibattito, che ha portato alla sostanziale conferma del parere precedentemente formulato dal relatore. Nel rilevare come si sarebbe potuto compiere uno sforzo maggiore per raggiungere un risultato condiviso, sottolinea come la proposta di parere posta in votazione non si differenzi sostanzialmente da quella inizialmente presentata e che la rinuncia al mandato da parte del relatore avrebbe richiesto un atteggiamento diverso. A nome del proprio gruppo, annuncia, pertanto, il voto con-

trario sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea preliminarmente come in Commissione vi sia un clima molto diverso da quello registrato presso la VII Commissione e di questo dà atto al presidente Giorgetti. Rileva quindi che la sostanziale riproposizione del medesimo parere denoti le fibrillazioni della maggioranza e la mancanza di elementi nuovi rispetto alla settimana precedente. Sottolinea come da un lato si sia deciso di adottare una norma di favore per i lavoratori delle forze armate, per poi rendersi conto della insufficienza delle risorse riducendone la portata. Comunica quindi che l'atteggiamento già dichiarato dal suo gruppo non cambierà e ribadisce il proprio voto contrario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, facendo presente che ciascuno potrà in Assemblea assumere l'atteggiamento che riterrà più opportuno, pone in votazione la

proposta di parere da ultimo presentata nella seduta antimeridiana.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

ALLEGATO

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo.

PARERE APPROVATO

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4220-A, di conversione del decreto legge n. 27 del 2011, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

l'utilizzo dei risparmi di gestione conseguiti nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate per incrementare ulteriormente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

il mantenimento in bilancio delle somme previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 rappresenta una deroga alla vigente disciplina contabile che determina effetti negativi per la finanza pubblica;

l'attribuzione di assegni perequativi individuali, aventi la medesima natura giuridica dell'emolumento corrispondente, in luogo dell'attribuzione di assegni *una tantum* determina oneri, anche di natura previdenziale, privi di idonea quantificazione e copertura;

rilevata l'opportunità di assicurare l'omogeneità dei trattamenti riconosciuti al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia in forza delle di-

sposizioni dell'articolo 1, comma 2, anche al fine di evitare ulteriori richieste emulative;

nel presupposto che il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di stabilità, riconsideri nel suo complesso la questione della perequazione dei trattamenti economici del personale del comparto sicurezza e difesa in considerazione della specificità dello stesso,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: , nonché dei risparmi fino a: Amministrazioni interessate;

all'articolo 1, sopprimere il comma 2-bis;

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente con le seguenti: assegni una tantum,

e con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in

modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia »;

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.10, 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e sugli articoli ag-

giuntivi 1.02 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 63

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 69

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e rinvio*) 72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione del Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) (*Svolgimento e conclusione*) 81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.55.

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione avvii l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, del Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente (COM(2010)695 definitivo).

Illustra quindi il contenuto del documento, rilevando come il Libro verde sia stato presentato lo scorso 1° dicembre dalla Commissione europea per avviare una consultazione pubblica, in vista di un riesame complessivo del sistema vigente dell'IVA, volto a conseguire cinque obiettivi principali:

rafforzare la coerenza tra il regime dell'IVA e il mercato unico;

incrementare il gettito dell'imposta e respingere gli attacchi fraudolenti verificatisi negli ultimi anni, anche al fine di sostenere il processo di risanamento del bilancio negli Stati membri;

ridurre i costi di conformità alle norme e di riscossione per i contribuenti;

adattare la disciplina dell'imposta ai cambiamenti dell'ambiente economico e tecnologico;

contribuire alla realizzazione della strategia « Europa 2020 » per la crescita e l'occupazione e, più in generale, il rilancio dell'economia europea dopo la crisi.

Sulla base dei risultati della consultazione – che si concluderà il 31 maggio 2011 – la Commissione europea presenterà entro la fine del 2011 una comunicazione in cui individuerà i settori prioritari nei quali sarebbero opportune ulteriori misure a livello UE.

Evidenzia, quindi, come l'iniziativa presenti una fortissima rilevanza, in quanto costituisce, forse, il primo tentativo, dall'introduzione dell'imposta alla fine degli anni Sessanta, di riformarne in modo organico e approfondito l'impianto, le finalità e i meccanismi di applicazione.

Gli interventi di « manutenzione » di specifici elementi della disciplina vigente operati nell'ultimo decennio, pur producendo risultati positivi, si sono dimostrati – come riconosce la stessa Commissione europea – inadeguati a fronte delle varie criticità emerse.

Ricorda che in più occasioni la Commissione Finanze della Camera – sia in sede di esame di specifiche proposte legislative europee, come quella sulle aliquote ridotte IVA, sia nel pronunciarsi sugli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE – aveva richiamato l'attenzione del Governo e delle Istituzioni europee sulle lacune e le contraddizioni della disciplina vigente.

La disciplina IVA vigente presenta, infatti, almeno tre principali tipologie di fattori problematici.

Il primo fattore attiene alla eccessiva complessità del sistema, in particolare in termini di oneri amministrativi per le imprese.

Secondo i dati riportati nel Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi, pubblicato dalla Commissione nell'ottobre 2009, la gestione dell'IVA rappresenta quasi il 60 per cento dell'onere totale in tredici principali settori economici. Particolare preoccupazione destano alcuni elementi fondamentali del sistema, come gli obblighi, la detrazione e le aliquote, soprattutto per le piccole e medie imprese, che non possono sempre permettersi consulenti fiscali per gestire la sempre più complessa normativa in materia di IVA. Questi oneri eccessivi diminuiscono, inoltre, l'interesse degli investitori per l'UE.

Un secondo gruppo di criticità attiene agli ostacoli che il regime dell'imposta può determinare al corretto funzionamento del mercato interno, con particolare riferimento al diverso trattamento delle operazioni nazionali e *intra*-UE.

A tale riguardo, la Commissione europea rileva come un sistema IVA a base ampia, possibilmente con un'unica aliquota, si avvicinerebbe all'ideale di un'imposta sui consumi che riduce al minimo i costi di conformità.

Nell'UE l'aliquota ordinaria copre attualmente soltanto i due terzi circa dei consumi complessivi, mentre il terzo rimanente è oggetto di diverse esenzioni o aliquote ridotte. Il Libro verde riporta che negli Stati membri dell'UE che fanno anche parte dell'OCSE il gettito IVA effettivo rappresenta, in media, solo il 55 per cento di quanto potrebbe essere teoricamente riscosso se tutti i consumi finali fossero tassati all'aliquota ordinaria. Altri Paesi dell'OCSE, come Giappone, Corea del Sud o Svizzera, hanno un sistema dell'IVA più efficiente, che permette di raggiungere una percentuale del 73 per cento circa.

Un terzo gruppo di criticità attiene alla riscossione dell'imposta e alle pratiche elusive e alle frodi.

Secondo uno studio effettuato per conto della Commissione europea, la dif-

ferenza tra l'IVA effettivamente riscossa (nel 2008 circa 862 miliardi di euro) e quella che gli Stati membri dovrebbero in teoria percepire sulla base delle rispettive economie è pari al 12 per cento delle entrate IVA teoriche del 2006 e raggiunge valori superiori al 20 per cento in diversi Stati membri. Ad avviso della Commissione, oltre all'elusione fiscale e alle perdite dovute ai casi di insolvenza, tale divario è anche attribuibile alle frodi risultanti in parte dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA. Inoltre, il modello di riscossione dell'imposta è rimasto sostanzialmente invariato dalla sua introduzione nonostante l'innovazione tecnologica offra nuove modalità alternative di riscossione per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese e le perdite di gettito.

Il Libro verde prospetta una serie di possibili opzioni di intervento in merito a tutti gli aspetti problematici sopra richiamati.

Viene esaminata, anzitutto, la questione relativa all'opportunità di mantenere il sistema IVA imperniato sul principio del Paese di destinazione, ovvero di passare ad un nuovo sistema, incentrato sul principio della tassazione di beni e servizi nello Stato membro di origine.

Al riguardo, la Commissione europea sostiene che l'impegno a realizzare un progressivo passaggio ad un regime basato sul principio del Paese di origine è fallito, per le forti difficoltà pratiche. Le conclusioni cui giunge la Commissione, pur ispirate da un comprensibile pragmatismo, configurano una rinuncia ad una maggiore integrazione ed armonizzazione del sistema, una sorta di cedimento rispetto alla resistenza di molti Paesi a cessioni di sovranità in materia fiscale che sarebbero invece necessarie per una reale integrazione delle politiche economiche. Il passaggio al principio del Paese di origine richiederebbe, infatti, una forte armonizzazione delle aliquote IVA, per impedire che le differenze di aliquota influiscano sulla decisione del luogo di acquisto, e un

sistema di compensazione, per garantire che le entrate IVA siano attribuite allo Stato membro di consumo.

La Commissione europea propone, pertanto, di valutare il mantenimento dell'attuale sistema basato sulla tassazione nello Stato di destinazione, eventualmente con alcuni correttivi.

Si prospetta, in particolare, l'applicazione generalizzata di un meccanismo di inversione contabile alle operazioni nazionali da impresa a impresa, che, per un verso, assicurerebbe un trattamento uniforme delle operazioni nazionali e di quelle intra-UE, rimediando alla vulnerabilità alla frode insita nell'attuale sistema dell'IVA, ma, per altro verso, imporrebbe controlli e obblighi di dichiarazione supplementari per le operazioni nazionali.

In alternativa, si potrebbe procedere alla tassazione delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi intra-UE all'aliquota e alle condizioni dello Stato membro di destinazione. Tale soluzione garantirebbe l'uniformità di trattamento fra le operazioni nazionali e quelle intra-UE ma aumenterebbe sostanzialmente il numero di operazioni per i soggetti passivi.

La seconda questione affrontata nel Libro verde attiene delle norme IVA applicabili agli organismi pubblici.

In particolare, la Commissione europea rileva come, a fronte dello sviluppo di varie forme di partenariato pubblico-privato, per fornire infrastrutture e servizi pubblici di importanza strategica, gli organismi pubblici, essendo esenti dall'IVA o al di fuori del suo campo di applicazione, siano incentivati a limitare l'esternalizzazione per evitare di pagare IVA che non possono detrarre. L'IVA diventa quindi un fattore che influenza le decisioni di investimento e di spesa.

A tale proposito, la Commissione europea richiama due soluzioni possibili:

includere tutte le attività economiche degli organismi pubblici nel campo di applicazione dell'IVA e redigere un elenco delle attività da escludere;

chiarire e aggiornare le condizioni in base alle quali gli organismi pubblici non

possono più essere considerati al di fuori del campo di applicazione dell'IVA.

La terza questione esaminata dal Libro verde attiene al riesame del regime di esenzioni IVA, di cui si riconosce – come più volte denunciato anche dalla Commissione Finanze – la frammentazione, l'irrazionalità e il potenziale distorsivo.

A questo riguardo, la Commissione europea propone giustamente di valutare una riduzione del numero delle esenzioni, al fine di migliorare l'efficacia e la neutralità dell'imposta, nonché di ampliarne la base imponibile, offrendo un'alternativa valida all'aumento delle aliquote IVA.

Analoghe considerazioni valgono per le deroghe individuali che gli stati membri possono ottenere per semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale mediante misure specifiche di natura temporanea e adattate alla loro particolare situazione nazionale.

La Commissione europea riconosce che esse determinano un mosaico di norme specifiche e mutevoli che rende ancora più complesso il sistema dell'IVA, soprattutto per le imprese che operano in più di uno Stato membro. Inoltre, la procedura per la concessione di deroghe non è sempre sufficientemente flessibile da garantire una reazione pronta e adeguata. Questa difficoltà potrebbe essere superata conferendo alla Commissione maggiori poteri per decidere in tempi rapidi, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, in merito a deroghe temporanee intese a proteggere gli interessi di detto Stato e a combattere la frode.

Il quarto tema affrontato concerne il riesame della disciplina delle detrazioni in relazione ai casi in cui beni o i servizi sono utilizzati per fini diversi (attività soggette a imposta, attività esenti o scopi non professionali) e i cambiamenti di uso intervengono durante la vita economica dei beni o dei servizi.

In particolare, la Commissione formula tre ipotesi concrete di riforma:

nei casi in cui sia difficile o impossibile determinare il rapporto tra uso

professionale e uso privato di beni o servizi, andrebbe assicurato che il ricorso a restrizioni forfetarie della detrazione rifletta la realtà economica e non rappresenti un mezzo per generare entrate supplementari;

il ricorso ad un sistema IVA basato sui pagamenti (contabilità di cassa), in modo che l'imposta diventi esigibile e detraibile all'atto del pagamento della fornitura o della prestazione, sarebbe neutro per tutti in termini di tesoreria e limiterebbe anche le perdite di IVA in caso di insolvenza dell'acquirente o del destinatario;

il ricorso, per le imprese stabilite in uno Stato membro diverso, ad un sistema di sportello unico, presso cui le imprese potrebbero compensare l'IVA versata a monte in uno Stato membro con l'IVA dovuta nello stesso.

Sottolinea, quindi, il grande rilievo della quinta questione esaminata dal Libro verde, relativa alla tipologia degli atti normativi europei utilizzati per l'armonizzazione dell'IVA.

In merito, la Commissione europea sottolinea come l'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), che costituisce la base giuridica per l'armonizzazione dell'IVA, non specifichi lo strumento giuridico da utilizzare a tale scopo. Il ricorso a direttive – sinora predominante – offre agli Stati membri una certa libertà per quanto riguarda il recepimento della normativa UE, permettendo di tener conto delle specificità degli ordinamenti giuridici ma determinano una mancanza di uniformità delle normativa IVA nazionali. A tale proposito, ritiene che andrebbe pertanto valutato – come più volte suggerito anche dalla Commissione Finanze della Camera – il ricorso a regolamenti, che permetterebbe di conseguire una maggiore armonizzazione, consentendo in particolare all'UE di evitare la doppia imposizione o la non imposizione o di stabilire gli obblighi in materia di IVA a carico delle imprese non stabilite.

La sesta questione esaminata dal Libro verde concerne le aliquote, tema su cui si è forse maggiormente concentrata la Commissione Finanze sia nell'esame della proposta di direttiva sulle aliquote ridotte sia in altre occasioni.

Al riguardo, la Commissione europea riconosce che nell'UE l'aliquota ordinaria copre attualmente soltanto i due terzi circa dei consumi complessivi, mentre il terzo rimanente è oggetto di diverse esenzioni o aliquote ridotte; negli Stati membri dell'UE che fanno anche parte dell'OCSE il gettito IVA rappresenta in media solo il 55 per cento di quanto potrebbe essere teoricamente riscosso se tutti i consumi finali fossero tassati all'aliquota ordinaria.

Altri Paesi OCSE, come Giappone, Corea del Sud o Svizzera, hanno un sistema dell'IVA più efficiente, che permette di raggiungere una percentuale del 73 per cento circa.

Il Libro verde ricorda che, sulla scorta di taluni studi, l'applicazione di un'aliquota IVA unica a tutti i beni e servizi rappresenterebbe una soluzione ideale per massimizzare l'efficienza economica dell'imposta. Viene, inoltre, sottolineato che esistono incoerenze nelle aliquote IVA applicate a prodotti o servizi comparabili. Ad esempio, gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta a determinati prodotti culturali, ma devono applicare l'aliquota ordinaria ai servizi online concorrenti, come i libri e i giornali elettronici.

Allo stesso tempo, si riconosce che l'attuale variazione dell'aliquota ordinaria nell'UE e il ricorso ad aliquote ridotte – giustificato dalla opportunità di fornire un accesso più agevole ed equo a contenuti didattici e culturali e offrire incentivi per l'innovazione ecologica – non sembrano perturbare il mercato unico.

Senza indicare precise soluzioni a questi problemi, il Libro verde pone due quesiti molto chiari:

con il primo si chiede se la struttura attuale delle aliquote crei seri ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico e un trattamento diseguale di prodotti comparabili o comporti ingenti costi di

conformità per le imprese. A tale interrogativo la Commissione Finanze ha già dato risposta affermativa;

con il secondo si chiede se sarebbe preferibile che non esistessero le aliquote ridotte o sarebbe auspicabile un elenco di aliquote IVA ridotte obbligatorio e uniformemente applicato nell'UE. In proposito, ricorda che la Commissione Finanze si è più volte espressa a favore di questa seconda opzione.

Un settimo, importante problema affrontato dal Libro verde attiene alle soluzioni per ridurre gli oneri amministrativi collegati all'imposta.

Sotto tale profilo, la Commissione europea propone di elaborare un modulo UE standard di dichiarazione IVA disponibile in tutte le lingue, che le imprese potrebbero scegliere di utilizzare, ma che tutti gli Stati membri sarebbero tenuti ad accettare. Ciò comporterebbe, tuttavia, un costo sia per le amministrazioni fiscali sia per le imprese, comprese quelle che sono tenute a rispettare tali obblighi in un solo Stato membro.

In alternativa, si potrebbero limitare le differenze, definendo, a livello UE, un elenco esaustivo di obblighi standardizzati in materia di IVA che possono essere imposti dagli Stati membri.

Strettamente connessa a questi profili è l'ipotesi di istituire un regime speciale IVA a favore delle PMI, atto a ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione delle normali disposizioni in materia di IVA. Attualmente, le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a una determinata soglia possono beneficiare dell'esenzione IVA. Tuttavia, questi regimi costituiscono una risposta frammentaria al fatto che i costi di conformità dell'IVA sono proporzionalmente più elevati per le piccole imprese che per quelle grandi, soprattutto se esercitano la loro attività in tutta l'UE.

La soluzione più ovvia, ad avviso della Commissione europea, consisterebbe nell'istituire un regime esteso a tutta l'UE, caratterizzato da una soglia comune.

L'ottavo ambito problematico affrontato dal Libro verde concerne la riscossione dell'imposta, le cui modalità sono rimaste pressoché invariate da quando l'imposta è stata introdotta nell'UE, in quanto esse dipendono ancora principalmente dalla autodichiarazione del contribuente, cui fanno seguito i controlli dell'amministrazione fiscale.

La Commissione europea ricorda che da studi da essa commissionati risulta che la differenza tra l'IVA effettivamente riscossa (nel 2008 circa 862 miliardi di euro) e quella che gli Stati membri dovrebbero in teoria percepire sulla base delle rispettive economie è pari al 12 per cento delle entrate IVA teoriche del 2006 e raggiunge valori superiori al 20 per cento in diversi Stati membri.

Ad avviso della Commissione europea, oltre all'elusione fiscale e alle perdite dovute ai casi di insolvenza, tale divario è anche attribuibile alle frodi risultanti in parte dalle debolezze insite nelle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle che autorizzano gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi in esenzione IVA.

Il Libro verde prospetta, di conseguenza, quattro possibili modelli di riforma:

l'acquirente o il destinatario incarica la propria banca di pagare i beni o i servizi e la banca scinde il pagamento tra l'importo imponibile, che viene versato al fornitore o al prestatore, e l'importo dell'IVA, che viene trasferito direttamente all'autorità fiscale;

tutti i dati di fatturazione sono inviati in tempo reale a una banca dati centrale di controllo dell'IVA;

il soggetto passivo inserisce dati prefissati relativi alle operazioni, presentati in un formato convenuto, in un deposito di dati (*data warehouse*) IVA sicuro, gestito dal soggetto passivo stesso e accessibile all'autorità fiscale direttamente o su richiesta con brevissimo preavviso;

la procedura attuata dal soggetto passivo per assolvere i propri obblighi in

materia di IVA e i suoi controlli interni sono certificati.

La Commissione propone, infine, di valutare nell'ambito della consultazione una serie di ulteriori questioni relative alla migliore gestione dell'imposta:

rafforzare il dialogo fra le autorità fiscali e le altre parti interessate, ad esempio istituendo un forum permanente di discussione che consenta uno scambio di opinioni tra le autorità fiscali e i rappresentanti delle imprese a livello UE;

mettere in comune le migliori pratiche negli Stati membri, ad esempio elaborando orientamenti per la semplificazione delle pratiche amministrative;

elaborare una politica UE sul rispetto volontario delle norme adattata al sistema UE dell'IVA mediante accordi specifici con le parti interessate, ad esempio sviluppando l'idea di « partenariati » tra le amministrazioni fiscali e i contribuenti.

Alla luce della portata delle questioni affrontate e dell'impatto potenziale delle opzioni proposte sull'ordinamento italiano, evidenzia come l'esame del Libro verde presenti una notevole rilevanza per il Parlamento italiano.

Ciò anche alla luce delle indicazioni contenute nel Documento di economia e finanza presentata dal Governo lo scorso 13 aprile, che indica, tra i punti qualificanti dell'azione del Governo in materia di politica fiscale, il progressivo spostamento del carico fiscale dall'imposizione diretta a quella indiretta.

È, dunque, più che mai necessario incidere, in questa fase, sulla definizione del futuro sistema IVA, alla luce delle sue forti implicazioni economiche, finanziarie e sociali per il nostro Paese.

L'esperienza dimostra, infatti, come l'intervento parlamentare nella formazione delle decisioni europee – in stretto raccordo con il Governo – sia efficace solo quando incide a monte, sulle scelte politiche di fondo che sono poi trasfuse nelle proposte della Commissione; è, infatti, dif-

ficile condizionare il negoziato in seno al Consiglio e al Parlamento europeo una volta che le proposte siano state presentate e si siano consolidati posizioni nazionali e schieramenti tra i diversi Stati membri.

Considera, pertanto, opportuno concludere l'esame del Libro verde con l'approvazione di un documento finale entro la data di chiusura della consultazione, il 31 maggio 2011, facendo in modo che le posizioni della Camera siano prese in considerazione ai fini della formulazione delle proposte che la Commissione europea intende formulare entro la fine dell'anno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene di grande rilevanza i temi oggetto del Libro verde in esame, pur nutrendo dubbi circa la concreta possibilità di addivenire in tale materia a risultati condivisi a livello di Unione europea. Considera importante, comunque, che la Commissione Finanze esprima le proprie valutazioni in merito alle complesse questioni sottese al documento della Commissione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – *Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge C. 4201, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

Evidenzia quindi, preliminarmente, come l'Accordo si inserisca in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava la revisione del testo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore: i relativi negoziati si sono conclusi nel 2007.

La revisione dell'Accordo del 1999 non comprende le questioni relativi agli scambi commerciali, ricomprese invece nei negoziati per il più vasto Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa australe riuniti nella *Southern African Development Community* (SADC), cui aderisce il Sudafrica.

La revisione ha, invece, l'obiettivo di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in specifici settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, come la revisione intervenuta nella cooperazione tra Unione europea e gruppo di Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), ovvero l'entrata a regime dell'operatività della Corte penale internazionale e la lotta contro il terrorismo internazionale dopo il 2001.

Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli, ma solo l'articolo 1 contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.

La prima modifica, recata dal paragrafo 1, riguarda il Preambolo dell'Accordo, il quale è integrato per ricomprendere nel dialogo politico tra le Parti anche le questioni dei Trattati multilaterali in materia di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il paragrafo 2 modifica l'articolo 2 dell'Accordo, sostituendone il primo

comma, al fine di includere la cooperazione sulle questioni del disarmo e della non proliferazione delle armi tra quelli che le Parti concordemente considerano elementi essenziali dell'Accordo.

Le modifiche alla Sezione IV dell'Accordo del 1999, dedicata alla cooperazione economica, recate dal paragrafo 3, comportano innanzitutto la sostituzione dell'articolo 55, al fine di instaurare tra le Parti una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione e l'utilizzazione delle connesse tecnologie, quali essenziali elementi di crescita socio-economica nell'era attuale.

I paragrafi 4 e 5 modificano gli articoli 57 e 58, per dar vita a un quadro normativo che stabilisca politiche energetiche capaci di confrontarsi con le esigenze la sostenibilità ambientale.

Ai paragrafi 6 e 7, la modifica dell'articolo 59 e l'inserimento di un nuovo articolo 59-*bis* mirano al rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare – con le connesse conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale.

In particolare, nel nuovo articolo 59-*bis*, che è dedicato alla cooperazione nel settore del trasporto marittimo, viene ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi.

Il Titolo V dell'Accordo del 1999, dedicato alla cooperazione allo sviluppo, è modificato in diversi articoli, soprattutto allo scopo di aggiornare il testo in ordine alle novità intervenute con riferimento agli strumenti per il finanziamento dello sviluppo, nonché alla problematica della valutazione dell'efficacia degli aiuti.

Tale finalità emerge soprattutto nell'inserimento, disposto dal paragrafo 10, di un nuovo articolo 65-*bis*, con il quale viene ribadito l'impegno delle Parti alla realizzazione entro il 2015 degli Obiettivi di sviluppo del Millennio fissati nel Vertice ONU del 2000.

Gli sforzi delle Parti verranno inoltre indirizzati anche alla realizzazione degli impegni assunti nella Conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo del marzo 2002 e degli obiettivi dettati dal Piano di attuazione della Conferenza di Johannesburg (Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre del 2002).

A tale riguardo, la sostituzione dell'articolo 67, disposta dal paragrafo 12, è volta ad aggiornare la platea dei beneficiari potenziali dell'assistenza finanziaria e tecnica nel quadro della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica: viene allo scopo precisato tali soggetti sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, gli attori non statali e le organizzazioni istituzioni regionali e internazionali.

I paragrafi da 13 a 19 modificano un'ulteriore serie di articoli del Titolo V dell'Accordo, al fine di recepirvi le innovazioni apportate al meccanismo per il finanziamento allo sviluppo conseguenti alle conclusioni della citata Conferenza di Monterrey in materia.

Le restanti modifiche si concentrano sul Titolo VI dell'Accordo, che riporta tutti gli altri settori di cooperazione fra le Parti.

Per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti, la sostituzione dell'articolo 83 e la modifica dell'articolo 84, disposte, rispettivamente, dai paragrafi 21 e 22, mirano a porre la scienza e la tecnologia al centro dei processi di sviluppo sostenibile del Sudafrica.

In particolare, al paragrafo 3 dell'articolo 84 sono stati introdotti alcuni riferimenti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle cause ed effetti dei cambiamenti climatici.

La sostituzione dell'articolo 85, prevista dal paragrafo 23, è invece volta ad istituire un dialogo politico nel campo culturale, con particolare riguardo allo sviluppo di industrie culturali competitive.

La sostituzione del paragrafo 1 dell'articolo 86, recata dal paragrafo 24, prevede l'avvio di un dialogo tra le Parti nei settori

dell'occupazione e della politica sociale, con attenzione ai problemi sociali del *post-apartheid* sudafricano.

La sostituzione dell'articolo 90, operata dal paragrafo 25, riguarda, invece, la cooperazione tra le Parti nella lotta contro i traffici di droga, mentre la modifica dell'articolo 91, disposta dal paragrafo 26, è dedicata al miglioramento della cooperazione per migliorare gli standard di protezione dei dati personali, con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Le modifiche più rilevanti sono rappresentate dall'inserimento nel corpo dell'Accordo dei nuovi articoli da 91-*bis* a 91-*novies*, operata dal paragrafo 27.

L'articolo 91-*bis* è dedicato alle armi di distruzione di massa e ai relativi vettori, nel quadro della cooperazione tra le Parti per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione: a tale scopo le Parti si impegnano alla piena attuazione degli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nonché a ratificarne di nuovi, e inoltre ad assicurare un sistema efficace di controlli nazionali relativi tanto all'exportazione quanto al transito di tecnologie legate alle armi di distruzione di massa – incluso il controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso –, prevedendo sanzioni anche di carattere penale in caso di violazioni. Viene inoltre concordato che il contenuto dell'articolo 91-*bis* costituisce elemento essenziale dell'accordo tra UE e Sudafrica.

Gli articoli 91-*ter* e 91-*quater* riguardano gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale, del quale si afferma doversi combattere anche i fattori che ne determinano la diffusione: la lotta al terrorismo dovrà inoltre essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, le previsioni del nuovo articolo 91-*quater*, le quali stabiliscono una specifica collaborazione tra le Parti, anche attraverso forme di assistenza amministrativa e tecnica, per evitare che i

sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, con specifico riferimento ai reati connessi alle droghe ed alle altre sostanze psicotrope illecite, nonché per il finanziamento del terrorismo.

Gli articoli 91-*quinquies*, 91-*sexies* e 91-*septies* riguardano rispettivamente la lotta al crimine organizzato, la cooperazione tra le Parti contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e la prevenzione dell'impiego di mercenari nei conflitti.

In proposito segnala, in quanto rilevante per i profili di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 91-*quinquies*, il quale regola, tra l'altro, la cooperazione nel settore della criminalità finanziaria.

Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, in particolare, si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi Protocolli, e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Altrettanto rilevante per i profili di diritto internazionale è l'articolo 91-*octies*, con il quale le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma.

L'articolo 91-*novies* riguarda la cooperazione in materia di immigrazione: a tale proposito, le Parti riaffermano gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, con le garanzie di rispetto dei diritti umani e di eliminazione di ogni forma di discriminazione.

Le Parti riconoscono, inoltre, il collegamento tra migrazioni e sviluppo, accettando tra l'altro di agevolare la partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei paesi d'origine, anche mediante rimesse facilitate e poco onerose, e si impegnano all'elaborazione e all'applicazione di normative e pratiche nazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo al rispetto della Convenzione ONU sullo status dei rifugiati e del relativo Protocollo del 1967. In questo contesto, le Parti si impegnano alla riam-

missione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità.

Le modifiche all'Accordo del 1999 si chiudono con la sostituzione, operata dal paragrafo 28, dell'articolo 94, dedicato agli aiuti non rimborsabili, che saranno coperti dalle risorse finanziarie del bilancio comunitario dedicate alla cooperazione internazionale, e soggette alle procedure da esso previste.

L'articolo 2 dell'Accordo riguarda le lingue di redazione del medesimo, che saranno tutte quelle degli Stati membri dell'Unione europea, nonché tutte le lingue del Sudafrica diverse dall'inglese.

In base all'articolo 3 l'Unione europea, gli Stati membri e la Repubblica sudafricana approveranno l'Accordo secondo le rispettive procedure, e si notificheranno l'espletamento di esse, procedendo al deposito dei relativi strumenti presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 4 riguarda, infine, i tempi di entrata in vigore dell'Accordo.

Non essendovi profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che le Commissioni competenti in sede

referente concluderanno l'esame del provvedimento entro la seduta di giovedì prossimo, e che, pertanto, il parere su di esso dovrà essere espresso entro la seduta di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VII Cultura, il disegno di legge C. 4307, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2011, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 8 articoli, l'articolo 1 reca, comma 1, l'autorizzazione a tre spese aggiuntive, decorrenti dal 2011 e aventi carattere permanente.

In dettaglio, la lettera *a*) aumenta la dotazione annua del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di 149 milioni.

La lettera *b*) autorizza la spesa di ulteriori 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali, mentre la lettera *c*) autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Il comma 2 novella l'articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge di stabilità 2011 (legge n. 225 del 2010), escludendo il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali dal taglio lineare previsto da tale norma.

Ricorda che la disposizione oggetto di modifica prevedeva, in caso di scostamenti rispetto agli effetti finanziari attesi da una serie di misure contenute nella stessa legge di stabilità, da cui dovevano derivare proventi stimati non inferiori a 2,4 miliardi di

euro, che il Ministro dell'economia potesse procedere con proprio decreto alla riduzione lineare degli stanziamenti.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala come il comma 3 sopprima il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «milleproroghe»), che aveva istituito un contributo speciale di 1 euro a carico dello spettatore per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose. Tale contributo era previsto per un periodo limitato, dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2013; i proventi derivanti da esso avrebbero dovuto essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, allo scopo, in parte, di servire da copertura finanziaria per i maggiori oneri derivanti dalla proroga fino al 31 dicembre 2013 degli incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria per il 2008).

In tale contesto viene altresì soppressa la lettera b) del comma 4-quater del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 225, il quale prevedeva l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga delle richiamate agevolazioni tributarie per il settore cinematografico.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia il comma 4, il quale reca la clausola di copertura degli oneri finanziari determinati dai commi 1 e 3, quantificati, rispettivamente, in 236 milioni di euro a decorrere dal 2011 ed in 45 milioni a decorrere dal 2011, nonché in 90 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

A tali oneri si provvede aumentando l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

La misura dell'incremento dell'accisa è determinato in modo tale da compensare sia gli oneri predetti sia l'onere derivante dai rimborsi previsti a favore degli autotrasportatori dall'ultimo periodo dello stesso comma 4. A tal fine la norma rinvia ad

apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che acquista efficacia a decorrere dalla sua stessa data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia.

In attuazione di tale previsione, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, pubblicata sul sito *internet* il 6 aprile 2011, sono state modificate le aliquote di accisa dei suddetti prodotti energetici.

Al riguardo, rammenta che, fino al predetto aumento, l'accisa sul gasolio ammontava a 423,00 euro per mille litri, mentre quella sulla benzina ammontava a 564,00 euro.

In base al citato provvedimento, l'ammontare dell'accisa subirà una serie di modifiche articolate nel tempo.

Per quanto riguarda la benzina, essa sarà pari a 571,3 euro per mille litri fino al 30 giugno 2011, per poi passare a 573,2 euro tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2011, a 571,6 euro tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, ed a 569,5 euro dal 1° gennaio 2014.

Per quanto riguarda, invece, il gasolio, l'accisa sarà pari a 430,3 euro per mille litri fino al 30 giugno 2011, per poi passare a 432,2 euro tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2011, a 430,6 euro tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, ed 428,5 euro dal 1° gennaio 2014.

L'ultimo periodo del comma reca inoltre due ulteriori previsioni.

In primo luogo, la disposizione stabilisce la disapplicazione dell'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996, (il quale prevede che, nelle regioni a statuto ordinario, gli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina hanno effetto limitatamente alla differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina) relativamente agli aumenti dell'aliquota di accisa disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992 (nel caso di utilizzo, in relazione a calamità naturali per le quali sia stato dichia-

rato lo stato di emergenza, del fondo di riserva per le spese impreviste istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

In conseguenza di tale disapplicazione prevista, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.

In secondo luogo, la norma dispone il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa disposti dal comma 4 nei confronti di due tipologie di soggetti.

Si tratta, in primo luogo, degli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per i quali il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 452 del 2001 prevede una riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato.

Inoltre, il rimborso si applica ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello stesso decreto-legge n. 452 (enti pubblici ed imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone).

Il rimborso suddetto è disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, il quale consente il rimborso anche mediante compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disporre, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 2, comma 1, prevede l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge,

di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro da effettuarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, finalizzato a rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale.

Il comma 2 individua le risorse necessarie alla realizzazione del programma di cui al comma 1, mediante l'utilizzo di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla regione Campania, nonché mediante ricorso ad una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla regione stessa nell'ambito del programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la relativa approvazione.

Il comma 3 autorizza l'assunzione di personale per la realizzazione del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, previsto dal comma 1. La previsione è disposta in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, vigente per le pubbliche amministrazioni che non abbiano adempiuto l'obbligo di apportare, entro il 30 giugno 2010, una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche. Rimane comunque ferma la disciplina in materia di *turn over*, in base alla quale, per ciascun anno del quadriennio 2010-2013, si può procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente e in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il comma 4 autorizza la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti nell'area di Pompei previsto dal comma 1, della società Arte Lavoro e Servizi (ALES) Spa (controllata dal Ministero per i beni e le attività culturali), mediante la stipula di apposita convenzione. La convenzione, che dovrà essere stipulata nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma, e dovrà svolgersi nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 5, richiamando il comma 1, prevede deroghe alla normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine dell'attuazione del programma di cui al comma 1.

Il comma 6 prevede che gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.

Il comma 7 detta disposizioni volte a favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture nell'ambito del programma previsto dal comma 1, disciplinando l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 8 consente al Ministro per i beni e le attività culturali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003, di trasferire risorse con proprio decreto tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle soprintendenze speciali ed autonome, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario. Tale operazione, effettuata in relazione alle rispettive esigenze finanziarie delle soprintendenze, deve assicurare comunque l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette.

L'articolo 3 novella il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, modificando la disciplina sul divieto di incroci proprietari dei media televisivi e della carta stampata.

In particolare, la versione modificata del predetto comma 12 prevede che i soggetti i quali esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni, nonché le imprese che, anche attraverso società controllate o collegate, realizzino ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.

Il predetto divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L'articolo 4 differisce il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze ra-

diotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda.

In particolare, il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste in materia dall'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, si prevede specificamente che, ai fini dell'assegnazione, sia predisposta, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
- b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) ampiezza della copertura della popolazione;
- d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Il comma 1, terzo periodo, prevede che nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze radioelettriche.

Il quarto periodo prevede che nelle aree in cui, alla medesima data del 1° gennaio 2011, ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende

disponibili le predette frequenze, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.

Il quinto periodo demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione delle modalità e delle condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.

L'articolo 5, completamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, sopprime una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più interventi legislativi adottati nel quadriennio 2008-2011. Si tratta, in particolare, del decreto-legge n. 112 del 2008, della legge n. 99 del 2009, del decreto legislativo n. 31 del 2010 e del decreto legislativo n. 41 del 2011.

La prima innovazione riguarda la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare e la riformulazione integrale della norma sulla strategia energetica nazionale.

In particolare, il comma 1 precisa che, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche relativamente alla sicurezza nucleare (con il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno prese dall'Unione europea), non si procede più alla definizione e attuazione del programma sugli impianti nucleari implicato dagli articoli 25 e 26 della legge n. 99 del 2009.

Il comma 2 abroga per intero l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, che introduceva e disciplinava la cosiddetta « Strategia energetica ».

In connessione con tale abrogazione, il comma 8 detta una nuova normativa sulla predetta « Strategia energetica nazionale »,

che resta strumento generale di indirizzo e pianificazione energetica ma non reca più alcun riferimento alla tematica nucleare.

Il comma 3 modifica, invece, gli articoli 25, 26 e 29 della legge n. 99 del 2009, sostanzialmente sopprimendo tutti i riferimenti alla individuazione, realizzazione ed esercizio degli impianti e attività nucleari e norme connesse.

In particolare, per quanto riguarda le modifiche all'articolo 25 della legge n. 99, al comma 1 è soppresso il riferimento alla localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, nonché alla definizione di procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari.

Al comma 2, recante definizione dei principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega, sono espunti tutti i riferimenti alla costruzione e all'esercizio di impianti o attività nucleari, mentre rimangono fermi riferimenti alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento.

Sono inoltre abrogati i commi 3 e 4, i quali, rispettivamente, dispongono che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e integrano l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999, con il quale si prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale assicuri la precedenza all'energia prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria. Con tale ultima modifica l'ordine di precedenza prescritto al gestore delle rete

è integrato mediante l'inserimento, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», e prima di «sistemi di cogenerazione», delle parole «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 26 della legge n. 99 del 2009, abrogato dal comma 3, si ricorda che esso affidava ad una delibera del CIPE, la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti.

Con riferimento alle modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 29 della legge n. 99, concernente l'Agenzia per la sicurezza nucleare, viene eliminato ogni riferimento a funzioni dell'Agenzia relative a nuovi impianti di produzione di energia nucleare, confermando invece in capo all'Agenzia i soli compiti relativi alla gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi, dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, nonché alla protezione dalle radiazioni e alla vigilanza sugli impianti e sui materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge modifica l'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 104 del 2010, il quale attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione riguardanti la produzione di energia, espungendo anche in questo caso i riferimenti alla tematica nucleare.

I commi 5 e 6 apportano modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 e al decreto legislativo n. 41 del 2011, che lo ha modificato, relativi alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio e deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, nonché alla de-

finizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

Per quanto concerne, in particolare, le modifiche recate dal comma 5, esso:

modifica il titolo del decreto legislativo n. 31, al fine di eliminare i riferimenti alla localizzazione, la realizzazione, l'esercizio di impianti nucleari e alla campagna d'informazione al pubblico.

riformula l'articolo 1 del decreto legislativo n. 31, nel senso di espungere i riferimenti alle attività di costruzione, di esercizio e di *decommissioning* degli impianti nucleari, e riferendo la norma esclusivamente alla localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco tecnologico comprensivo di un Centro studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti di attività pregresse di impianti nucleari e similari, alle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del parco tecnologico, nonché alla disciplina dei benefici economici a favore di residenti ed imprese operanti nel territorio circostante il sito e gli enti locali interessati;

riformula l'articolo 2 del decreto legislativo n. 31, sostanzialmente eliminando le definizioni specificamente attinenti agli impianti e ai siti nucleari non più considerati dal provvedimento;

riformula l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31, anche qui espungendo ogni riferimento alla materia nucleare;

abroga gli articoli da 4 a 24, nonché 29, del decreto legislativo n. 31, relativi al procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, ai benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese, al *decommissioning* degli impianti, nonché al corrispettivo per il conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato;

modifica gli articoli da 26 a 30 del decreto legislativo n. 31, recanti le procedure per la localizzazione, costruzione ed

esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, alla localizzazione del Parco Tecnologico, alle tariffe per il conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare, nonché alla corresponsione di un contributo « compensativo » ai territori limitrofi al Parco Tecnologico. Nel riformulare il comma 1 viene altresì introdotto un criterio per il riparto tra i vari enti locali coinvolti del predetto contributo compensativo;

abroga gli articoli da 31 a 34-*bis* del decreto legislativo n. 31, relativi alla realizzazione di una campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, alle sanzioni penali per chiunque costruisca o ponga in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare o di fabbricazione del combustibile nucleare senza avere ottenuto l'autorizzazione unica, alle sanzioni amministrative per violazioni alla normativa autorizzatoria e alle disposizioni finali del decreto legislativo;

riformula l'articolo 35 del decreto legislativo n. 31, contenente le abrogazioni.

Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge abroga gli articoli del decreto legislativo n. 41 del 2011 che intervenivano sulle parti del decreto legislativo n. 31 del 2010 a loro volta abrogate o interamente sostituite dalla norma in esame.

Il comma 7 precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dal comma 5, che stabilisce gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti dismessi, sia adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 8 detta una nuova disciplina dei contenuti e modalità di adozione della Strategia energetica nazionale, integral-

mente sostitutiva di quella, previgente, recata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In base alla nuova disciplina, la Strategia energetica nazionale (SEN) dovrà essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e dovrà individuare:

le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia;

la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento;

il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali.

Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto, a livello di Unione europea e a livello internazionale, delle valutazioni effettuate sulla sicurezza delle tecnologie disponibili; degli obiettivi fissati in materia di cambiamenti climatici; delle indicazioni in materia di scenari energetici e ambientali.

L'articolo 6, concernente gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo, modifica il para-

metro di riferimento in base al quale deve essere computato, per il 2011, il limite percentuale della spesa per il personale a tempo determinato o di cui la pubblica amministrazione si avvalga mediante convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il limite percentuale della spesa relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro ed al lavoro accessorio.

A tali fini la disposizione prevede che i predetti limiti percentuali, pari entrambi al 50 per cento, siano commisurati alla spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010.

L'attuazione della predetta deroga è demandata ad ordinanze di protezione civile, che assicurano, in ogni caso, la « coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario » della Regione e che possono avvalersi, ove necessario, delle risorse, stanziare con riferimento ai suddetti eventi sismici, dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 7, il quale inserisce nell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 un nuovo comma 8-bis, volto ad estendere le competenze della Cassa depositi e prestiti S.p.a.

In particolare, si consente alla Cassa, oltre a svolgere le attività di finanziamento tipiche della società e di assunzione di partecipazioni e svolgimento di attività strumentali e accessorie, di assumere partecipazioni in società considerate di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato, ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese.

Secondo le modifiche apportate alla disposizione dal Senato, le società che potranno essere partecipate dalla CDP devono essere in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, e devono essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

La disposizione demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere, l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società di interesse nazionale che potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti Spa.

L'articolo 7 prevede, inoltre, che l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Cassa depositi e prestiti Spa può avvenire, oltre che in via diretta, anche attraverso società veicolo o fondi di investimento le cui quote siano state sottoscritte dalla Cassa ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici.

Qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Cassa depositi e prestiti Spa avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, è previsto che queste debbano essere contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003.

In merito alla disciplina della Cassa depositi e prestiti, ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 ne ha disposto la trasformazione in società per azioni. Attualmente, Cassa depositi e prestiti Spa è posseduta al 70 per cento dallo Stato, mentre il restante 30 per cento del capitale è posseduto da 66 fondazioni di origine bancaria.

Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 6, la società per azioni assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario, ed è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario.

Per ciò che attiene all'attività svolta dalla Cassa depositi e prestiti, il citato articolo 5 prevede che essa consista:

nella concessione di finanziamenti allo Stato, agli enti territoriali, agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico attraverso l'utilizzo, attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti della raccolta del risparmio postale garantito dallo Stato e dei fondi provenienti da emissioni di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da

altre operazioni, che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato (cosiddetta gestione separata): l'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra o dai medesimi promossa (comma 7, lettera *a*));

nella concessione di finanziamenti di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche: tali finanziamenti sono concessi a valere sui fondi provenienti da emissioni di titoli e operazioni di raccolta senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista, e la raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali (comma 7, lettera *b*)).

Per ciò che attiene alla gestione separata, essa è soggetta ad una disciplina speciale, la quale, ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 citato, si caratterizza nell'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze, di specifici poteri di indirizzo. In particolare, il Ministro, con propri decreti di natura non regolamentare, stabilisce:

a) i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli strumenti di raccolta (libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, nonché titoli emessi e altre operazioni di finanziamento) che sono assistite dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni economiche e generali degli impieghi nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche; *d*) i criteri per la gestione delle partecipazioni assegnate; *d*) i criteri di gestione delle partecipazioni trasferite o conferite da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti divenuta S.p.A; *e*) i criteri generali per la individuazione delle

operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera *a*), ammissibili a finanziamento.

L'articolo 8 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già convocata per domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione del Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime).

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Luigi ABETE, *Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replicano Luigi ABETE, *Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni*, e Stefano MICOSI, *Direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Abete e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della regione Basilicata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00545 Margiotta sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze delle calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata	83
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato Ambiente e Salute di Rivara nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara	83
--	----

RISOLUZIONI:

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	83
Sui lavori della Commissione	84

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	85
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	86
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87

D.L. 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione del Presidente della regione Basilicata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00545 Margiotta sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze delle calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti del Comitato Ambiente e Salute di Rivara nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.30.

RISOLUZIONI

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni rinviata nella seduta del 30 marzo 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-00550, a prima firma del deputato Tommaso Foti, vertente su materia identica a quella delle risoluzioni 7-00531 Alessandri e 7-00537 Bratti oggetto di discussione congiunta.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, anche la discussione della risoluzione 7-00550 Tommaso Foti avverrà congiuntamente alle risoluzioni sopra richiamate.

La Commissione consente.

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento a quanto sostenuto dall'onorevole Ghizzoni nel corso delle audizioni informali svoltesi in mattinata nell'ambito della discussione delle risoluzioni in titolo, fa presente che non può ritenersi sussistente alcun obbligo della Commissione di procedere nella seduta di domani alla votazione delle medesime risoluzioni. In tal senso, richiama il dettato dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento, in forza del quale il Governo ha sempre la facoltà di chiedere che non si proceda alla votazione e che della questione oggetto di una risoluzione in Commissione sia investita l'Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD) precisa, senza alcuno spirito polemico, che i deputati del

Partito Democratico non hanno mai inteso porre la questione della conclusione dei lavori della Commissione in termini di obblighi regolamentari. Hanno invece segnalato, sia nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi la settimana scorsa, sia nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione da ultimo nella mattinata di oggi, l'esigenza di porre in votazione gli atti di indirizzo, sulla base del fatto incontrovertibile dell'ampia istruttoria e dell'approfondito dibattito svolti sia in Commissione che a livello territoriale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel condividere quanto appena detto dal collega Bratti, chiede che gli atti di indirizzo in titolo siano comunque posti in votazione nella seduta di domani.

Raffaella MARIANI (PD) riferisce, avendo preso parte alle audizioni informali svoltesi stamattina, che al di là dei toni usati, peraltro sia dai deputati di opposizione che da quelli di maggioranza intervenuti nel dibattito, l'intenzione dell'onorevole Ghizzoni era semplicemente quella di segnalare l'opportunità di procedere domani alla votazione delle risoluzioni in titolo. Conclude, quindi, formulando un vivo auspicio affinché sia mantenuto, se davvero si ha a cuore il buon esito del dibattito sulle risoluzioni in titolo, lo spirito di collaborazione fra i gruppi che ha fin qui caratterizzato la loro discussione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle lamentele e sulle critiche che continuano a pervenire dalle associazioni di categoria e dalle imprese sul territorio circa il malfunzionamento del sistema SISTRI, e in particolare in ordine alle difficoltà rison-

trate nella funzionalità dei dispositivi elettronici e l'efficacia dei collegamenti con il sistema informatico del Ministero dell'ambiente.

Ritiene che tutto questo sia incomprensibile, soprattutto alla luce delle ripetute proroghe e rinvii dell'entrata in vigore del sistema SISTRI, che il Ministro dell'ambiente aveva disposto proprio per mettere a punto l'efficacia e la funzionalità del sistema.

Chiede, quindi, che, di fronte ai richiamati problemi burocratici e gestionali del nuovo sistema di controllo e di tracciabilità dei rifiuti, che dovrebbe diventare pienamente operativo a partire dal primo giugno prossimo, il Ministro dell'ambiente spieghi al più presto, in un confronto con la Commissione, le ragioni dei segnalati disservizi e avvii finalmente quel tavolo tecnico di confronto, con il pieno coinvolgimento delle regioni, degli enti territoriali e degli operatori del settore, che è condizione indispensabile per trovare soluzioni equilibrate e positive alle problematiche e alle esigenze poste, in primo luogo, da tutte quelle aziende che stanno cercando di mettersi in regola con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel condividere il giudizio della collega Mariani sulla rilevanza delle problematiche relative all'entrata in funzione del SISTRI, assicura che sottoporrà al presidente della Commissione la richiesta da lei formulata.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 28 aprile scorso.

Il viceministro Roberto CASTELLI fornisce taluni chiarimenti sul provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sulla necessità che le disposizioni in esso contenute risultino armonizzate con il contenuto e la funzione del documento recante il programma delle infrastrutture strategiche, previsto dall'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 (cosiddetto «*Allegato Infrastrutture*»), che deve continuare ad essere il documento guida delle politiche infrastrutturali del Paese.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato*) che tiene conto anche di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo.

Raffaella MARIANI (PD), nel ricordare che era stato il suo gruppo a chiedere che la Commissione si esprimesse sul provvedimento in esame, prende atto positivamente delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo e annuncia il voto favorevole dei deputati del Partito Democratico sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore,

ritiene che nel giudizio sul provvedimento in esame debba restare centrale la critica all'ennesimo tentativo del Governo in carica di istituire nuove procedure, nuove regole e nuovi organismi senza una chiara visione delle priorità alle quali destinare le poche risorse finanziarie disponibili.

In tal senso, pur apprezzando taluni degli obiettivi prefigurati dal provvedimento in esame e, opportunamente, evidenziati nella proposta di rilievi formulata dal relatore, valuta negativamente un atto che, in concreto, aggiunge ulteriore confusione e appesantimento burocratico alle già confuse e gravose procedure e normative vigenti. Preannuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di rilievi.

Armando DIONISI (UdCpTP) nell'esprimere anch'egli apprezzamento per lo sforzo del relatore, ritiene tuttavia che il provvedimento in esame non risolva in modo chiaro la questione di fondo di un uso distorto degli ex fondi FAS e della incapacità del Governo in carica di destinarli effettivamente allo sviluppo e al superamento del gap infrastrutturale delle regioni del centro-sud del Paese. Preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 356.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/EURATOM, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito è fissato per il 17 maggio prossimo.

Pur potendo la Commissione procedere alla votazione del prescritto parere in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni, essendo stata deliberata dal Consiglio dei ministri la procedura di urgenza, segnala l'opportunità di attendere la trasmissione del suddetto parere che peraltro risulta essere stato espresso in data 20 aprile.

Pertanto, avendo acquisito con nota formale la disponibilità del Ministero dell'Ambiente ad attendere il parere parlamentare anche oltre il 17 maggio, e comunque entro il 23 maggio, propone di rinviare la votazione di tale parere a mercoledì 18 maggio, in modo da poter prendere atto della intervenuta pronuncia della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione consente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, sottolinea che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica di Indonesia dall'altra, concluso a Giacarta il 9 novembre 2009, mira a fornire una cornice entro cui procedere per l'instaurazione di una partnership strategica tra le Parti, fornendo il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN del 1980, e prevedendo, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.

L'Accordo prevede, in particolare, quattro aree di cooperazione prioritarie fra cui rientrano le tematiche della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici, che interessano direttamente la Commissione. Esso dà avvio quindi alla collaborazione sia in una serie di settori di mutuo interesse, sia nelle sfide globali (tra cui contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale) nelle quali l'Indonesia, membro del G20, svolge una politica attiva, consentendo di inquadrare le relazioni bilaterali in un contesto di ampia portata strategica.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, segnala in estrema sintesi che esso si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli. In particolare, il titolo I (articoli da 1 a 5) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare; individua le finalità e gli ambiti della cooperazione; impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa; impegna le Parti a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici e detta, infine, disposizioni in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo.

I successivi titoli da II a V (articoli da 6 a 40) impongono, invece, le Parti alla cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e dettano disposizioni in materia di cooperazione nei settori del turismo, dei servizi finanziari, della scienza e tecnologia dell'energia e dei trasporti dell'istruzione e della cultura, della salute, della protezione dei dati personali, della giustizia e degli affari interni (con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro sporco).

Con specifico riferimento alle competenze della VIII Commissione, segnala quindi l'importanza degli articoli da 27 a 30 dell'Accordo in esame, che dettano disposizioni per lo sviluppo della cooperazione nel settore dell'ambiente (oltre che in quelli dello sviluppo rurale e della pesca), stabilendo che tale cooperazione coprirà in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.

Osserva, infine, che i titoli VI e VII (articoli da 41 a 50) regolamentano il quadro istituzionale, con l'istituzione di un Comitato misto che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, e recano le disposizioni finali, con la fissazione delle procedure per la modifica e l'ampliamento dell'Accordo stesso e per la sua entrata in vigore.

Quanto al disegno di ratifica che accompagna l'Accordo, si limita a ricordare che esso non prevede nuovi oneri per il bilancio dello Stato o istituzione di nuovi uffici e che si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Indonesia, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, anche tenuto conto del richiamato ruolo internazionale della Repubblica di Indonesia, propone che la Commissione esprima un parere senz'altro favorevole sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, sottolinea che l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica Sudafricana, dall'altro, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo: i relativi negoziati si sono conclusi positivamente nel 2007.

Riferisce, quindi, che la revisione dell'Accordo del 1999, che non comprende le

questioni relative agli scambi commerciali, si propone di aprire nuove possibilità di liberalizzazione in diversi settori, e soprattutto di allineare l'Accordo del 1999 ai più recenti sviluppi del quadro giuridico internazionale, ad esempio nei settori della lotta al terrorismo internazionale, alla criminalità organizzata, ai traffici di droga e al riciclaggio di proventi di attività illecite.

Passando, poi, al contenuto dell'Accordo in esame, osserva che esso consta di quattro articoli, il primo dei quali contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.

In estrema sintesi, segnala che le principali modifiche riguardano l'inclusione nella cooperazione bilaterale le questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'instaurazione di una cooperazione per lo sviluppo della società dell'informazione, l'istituzione di un dialogo politico nel campo culturale e nei settori dell'occupazione e della politica sociale, con attenzione ai problemi sociali del *post-apartheid* sudafricano, nonché – aspetto di rilievo per la VIII Commissione – per dar vita ad un quadro normativo che fondi politiche energetiche capaci di confrontarsi con la sostenibilità ambientale.

Ugualmente importanti, a suo avviso, devono essere considerate le disposizioni dell'Accordo in esame, con le quali le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma, nonché quelle che regolamentano la cooperazione in materia di immigrazione: in particolare segnalò il rilievo delle disposizioni con cui si riconosce il collegamento tra migrazioni e sviluppo – anche attraverso la previsione di misure dirette ad agevolare la partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei paesi d'origine – e quelle con cui le Parti si impegnano espressamente alla riammissione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità.

Tornando alle materie di più diretto interesse della VIII Commissione, segnala

quindi le ulteriori modifiche all'Accordo del 1999, dirette a rafforzare la cooperazione fra le Parti in materia di rafforzamento dei sistemi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, e in particolare nel campo del controllo della sicurezza e nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, con le conseguenze positive per le applicazioni a favore della tutela ambientale: nell'articolo 59-*bis* dell'Accordo viene ad esempio ribadito l'impegno delle Parti al rispetto delle Convenzioni internazionali sul trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari potenzialmente pericolosi.

Segnala, altresì, il rinnovato impegno comune fissato dalle Parti verso la realizzazione degli obiettivi della Conferenza di Monterrey e della Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002. Sottolinea, infine, sempre sotto il profilo delle competenze della VIII Commissione, l'importanza dell'aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 84 dell'Accordo, di un riferimento preciso all'inclusione fra le materie della cooperazione delle misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Quanto al disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, si limita a ricordare che esso non comporta effetti finanziari e che si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea e Sudafrica dell'11 settembre 2009, mentre l'articolo 3 dispone come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di cultura, stampa e televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché norme per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite Bilancio e Cultura.

Per quanto riguarda i profili di competenza della VIII Commissione, segnala che l'articolo 2, al comma 4, autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi, per l'attuazione del programma di interventi conservativi urgenti di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area di Pompei, della società *ALES S.p.a.*, mediante apposita convenzione, che deve comunque essere stipulata nel rispetto della normativa comunitaria e potrà prevedere l'affidamento diretto alla citata società di servizi tecnici, compresi quelli attinenti all'attuazione del programma. Al riguardo, come ricordato anche dal Governo nel corso dell'esame al Senato, segnala che la società *ALES S.p.a.*, che è interamente partecipata dal Ministero per i beni e le attività culturali, costituisce uno strumento operativo del medesimo Ministero, pienamente rientrante nella fattispecie delle società *in house*.

L'articolo 2, ai commi 5, 6 e 7, reca disposizioni speciali volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, nonché per favorire le relative sponsorizzazioni. In particolare, il comma 5 prevede deroghe ad alcuni termini previsti dal *Codice appalti* (decreto legislativo n. 163 del 2006) e, in particolare, la riduzione della metà dei termini minimi indicati negli articoli 70, 71, 72 e 79, riguardanti rispettivamente i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (articolo 70), il termine entro il quale le stazioni appaltanti inviano ai richiedenti i capitolati d'onere, i documenti e le informazioni complementari nelle procedure aperte (articolo 71), nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (articolo 72), nonché i termini di comunicazione dei mancati inviti, delle esclusioni e delle aggiudicazioni, in alcuni casi fornite su richiesta, ed in altri d'ufficio (articolo 79). Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, che per l'affidamento dei lavori compresi nel programma sia sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'articolo 203, comma 3-*bis*, del *Codice appalti*, che prevede, invece, la progettazione definitiva, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente necessario un maggiore livello di definizione progettuale. Il comma 6 riguarda gli interventi previsti dal programma straordinario ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche, che sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. Il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. Tali contratti dovranno essere stipulati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dagli articoli 26 e 27 del

Codice appalti per tali tipologie di contratti, obblighi che si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico contenente l'elenco degli interventi da realizzare, con l'importo di massima stimato per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza potrà assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi definendo le modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Qualora, invece, le candidature risultino insufficienti o non ne venga presentata alcuna, il Soprintendente potrà ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata.

Per quanto riguarda invece l'articolo 5, ricordo che la versione originaria di tale articolo prevedeva la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. A seguito dell'approvazione di un emendamento governativo nel corso dell'esame al Senato, in luogo della cosiddetta moratoria nucleare, viene disposta l'abrogazione di tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, nella legge n. 99 del 2009, nel decreto legislativo n. 31 del 2010 e nel decreto legislativo n. 41 del 2011, volte alla cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare e alla riformulazione integrale della norma sulla strategia energetica nazionale. Anche in questo caso, per quanto riguarda i profili di stretta competenza della Commissione, segnalo che viene modificato in più punti l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, relativo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, al fine di eliminare ogni riferimento a funzioni dell'Agenzia relative a nuovi impianti di produzione di energia nucleare. Vengono poi modificate le definizioni di Deposito nazionale e di *decommissioning*, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del

2010. In particolare, il Deposito nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all'immagazzinamento a titolo provvisorio di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Al riguardo, osservo che, per finalità di coordinamento, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 andrebbe modificato in quanto nel nuovo testo dell'articolo 2 la definizione di Deposito nazionale non si trova più alla lettera *i*) bensì alla lettera *e*). L'articolo 5 del decreto-legge in esame modifica, inoltre, gli articoli da 26 a 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che fanno parte del Titolo III recante «Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici». Le modifiche all'articolo 26 sono finalizzate ad eliminare, dai compiti affidati alla *Sogin S.p.a.*, quelli relativi alla gestione di nuovi impianti. Nel segnalare che le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sono finalizzate al coordinamento del testo, in cui scompare il riferimento alla valutazione ambientale strategica della strategia nucleare di cui è prevista l'abrogazione, sottolineo che viene altresì disposta l'abrogazione dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, che disciplina le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile.

Osserva, in proposito, che il comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, non modificato dall'articolo in esame, prevede che l'erogazione dei contributi «compensativi» agli enti locali avvenga sotto il controllo e la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Tale disposizione è giustificata dal fatto che, nel testo vigente, tali contributi riguardano anche i nuovi impianti e che,

in tal caso, la determinazione delle tariffe spetta proprio alla citata Autorità, in forza dell'articolo 29. Sarebbe quindi opportuno, considerate le modifiche apportate all'articolo 26 e l'abrogazione dell'articolo 29, valutare se modificare, al comma 2 dell'articolo 26, il riferimento al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le parole limitatamente alle attività riguardanti l'erogazione dei contributi compensativi di cui alla lettera *d*). Le modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che disciplina la corresponsione di un contributo « compensativo » ai territori limitrofi al Parco Tecnologico, sono finalizzate ad eliminare ogni riferimento ai rifiuti radioattivi provenienti dai nuovi impianti. Nel riformulare il comma 1 viene altresì introdotto un criterio per il riparto, tra i vari enti locali coinvolti, del contributo compensativo ci-

tato, che è destinato: per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio Deposito.

In conclusione, anche alla luce di quanto evidenziato e degli elementi che emergeranno dal dibattito, si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328);

ritenuto che l'istituzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, unitamente alla previsione delle attività di sorveglianza, di monitoraggio e di controllo sulla realizzazione degli interventi, incidano favorevolmente in termini di qualità e di tempestività dell'utilizzo dei finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea,

preso atto favorevolmente dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta odierna,

valuta

FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

1) si valuti la necessità di armonizzare l'elenco delle opere finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito delle opere previste dall'allegato infrastrutture al DEF di ciascun anno finanziario;

2) sia garantita comunque la piena attuazione della legge obiettivo e la realizzazione delle opere strategiche già inserite nella programmazione degli interventi fissata dalla stessa legge obiettivo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (*Esame e rinvio*) 93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto 96

Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna . 96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confartigianato Trasporti, FAI-Confrtrasporto e Unatras, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto 96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che, la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato con modificazioni dal Senato, che reca norme in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, in primo luogo, illustra l'articolo 3, che modifica

l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, il quale, fino al 31 dicembre 2010, vietava ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il termine di efficacia del divieto, già prorogato al 31 marzo 2011 dal recente decreto proroga termini (decreto-legge n. 225 del 2011), viene ora spostato al 31 dicembre 2012.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3 ridefinisce anche l'ambito di applicazione della norma, prevedendo che essa si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore. L'articolo in esame introduce altresì una deroga al citato divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (Atto Senato n. 2665) si sottolinea come le modifiche circa l'ambito di applicazione del divieto siano collegate agli orientamenti espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore.

Ricorda, inoltre, che sulla opportunità di mantenere in vigore il divieto in questione la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in una segnalazione del 24 novembre 2010, ha affermato che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni fornite dalla

Corte Costituzionale. La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza.

Fa presente altresì che l'articolo 4 del decreto-legge introduce alcune modifiche in materia di disciplina dell'assegnazione delle frequenze televisive, anche in relazione all'attuazione delle norme contenute nella legge di stabilità 2011 (articolo 1, commi da 8 a 13, della legge n. 220 del 2010), che prevedono una procedura di gara per l'assegnazione di frequenze agli operatori di telefonia mobile.

In particolare, il comma 1, primo periodo, proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire, con le modalità di cui all'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008, il calendario definitivo per il passaggio al sistema di trasmissione televisiva digitale terrestre.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione definitiva dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla citata legge n. 220 del 2010. Viene quindi anticipato il termine di tale assegnazione, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della stessa legge n. 220 del 2010, avrebbe dovuto realizzarsi prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica vale a dire entro il 31 dicembre 2012.

Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, il provvedimento ministeriale dovrà predisporre, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:

entità del patrimonio al netto delle perdite;

numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

ampiezza della copertura della popolazione;

priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura.

Il secondo e terzo periodo del comma 1 regolamentano le modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al citato articolo 1 della legge di stabilità 2011.

L'ultimo periodo del comma 1, infine, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non destinatari di diritti d'uso sulla base delle graduatorie definite secondo i criteri sopra indicati.

La relazione del Governo sottolinea come la nuova normativa introdotta con la sopra citata legge di stabilità, riducendo le risorse frequenziali disponibili, ha determinato un quadro di risorse scarse, che rende necessario procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti destinatari delle stesse. Non risulta infatti possibile assegnare per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono oggettivamente insufficienti. Si tratta quindi di individuare in tempi brevi efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d'uso televisivi, prevedendo nel contempo l'obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall'assegnazione.

Segnala infine una norma, contenuta all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, concernente il settore dell'autotrasporto. L'articolo 1, comma 1, prevede l'incremento delle risorse in favore del Fondo Unico per lo spettacolo, mentre il comma 3 abroga le disposizioni che avevano in-

trodotto un contributo speciale di 1 euro sui biglietti cinematografici per il periodo 1° luglio 2011-31 dicembre 2013. Il comma 4 – a copertura degli oneri di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per interventi a favore della cultura e di 45 milioni di euro per il 2011 e 90 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 derivanti dall'abrogazione del citato contributo speciale a carico dello spettatore per l'accesso nelle sale cinematografiche – dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo, e sul gasolio usato come carburante.

L'ultimo periodo del comma 4 dispone il rimborso del maggior onere derivante da tali aumenti nei confronti di: soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sulle parti di competenza del provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle

compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato Trasporti, FAI-Confrtrasporto e Unatras, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.15 alle 20.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	97
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	104

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calcaro Ciman (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	99
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'iter del provvedimento C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, in materia di commercializzazione del metano per autotrazione	99
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4037 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone di passare prima all'esame dell'atto del Governo n. 335, per procedere poi con l'esame del provvedimento in sede referente.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Luigi LAZZARI (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di parere che ha predisposto tenendo conto dei contributi offerti da tutti i gruppi nell'esame in Commissione (*vedi allegato*). Nel ribadire la legittimità della scelta del modello ITO, sottolinea che alla lettera *c*) delle condizioni è prevista la tutela dei cosiddetti clienti vulnerabili, mentre alla lettera *e*), recependo le indicazioni del gruppo della Lega, si prevede l'istituzione di sportelli unici per una trasparente informazione dei clienti finali. Al riguardo, osserva che sono stati già aperti sportelli con queste finalità e che è quindi necessario un coordinamento di questa disposizione con la normativa vigente. Rivela altresì che il punto *b*) delle osservazioni, relativo alla conformità delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 7, che prevede l'attuazione della strategia energetica nazionale attraverso tariffe determinate per l'energia elettrica e per il gas in conformità con gli indirizzi formulati dal ministro dello sviluppo economico, può essere meglio specificato, al fine di meglio chiarire il principio di indipendenza del regolatore.

Ribadisce infine la propria disponibilità ad accogliere le ulteriori osservazioni dei colleghi sulla proposta di parere presentata, sulla quale ovviamente sarà necessario conoscere anche la posizione del Governo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede al relatore di prevedere nella proposta di parere un'ulteriore condizione volta ad inserire nel testo un articolo con l'obiettivo di assicurare il trattamento efficace dei reclami dei clienti finali contro i venditori e i distributori di gas naturale ed energia elettrica e la risoluzione extra giudiziale delle controversie, avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e vigilando affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE.

Maurizio FUGATTI (LNP) sottolinea che la materia di cui al punto *f*) delle osservazioni, che recepisce un'indicazione del gruppo della Lega volta ad incentivare

l'adesione a meccanismi di perequazione specifica aziendale con calcolo forfettario a decorrere dall'anno 2004, è stata già trattata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 del 2009 (*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*) che, all'articolo 3, comma 4-*quater*, ha disposto l'applicazione alle aziende elettriche distributrici con meno di 5 mila punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese minori non trasferite all'Enel. A questo fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali. Nel provvedimento in esame si rivede il sistema precedentemente approvato e si introduce un meccanismo specifico per piccole imprese con meno di 5 mila punti di prelievo – realtà ancora presenti in alcune zone di montagna – meno generoso rispetto al precedente. Aggiunge che l'osservazione è volta a prevedere una retroattività con un calcolo forfettario all'anno 2004 per l'adesione ai meccanismi di perequazione, che consenta un reale beneficio per le piccole imprese di distribuzione.

Federico TESTA (PD), sottolinea che l'osservazione del collega Fugatti è volta a riconoscere ai territori montani benefici già esistenti per le isole, ritiene che il criterio per effettuare la perequazione a favore delle piccole imprese di distribuzione non possa essere individuato nella quantità dei punti di prelievo delle singole aziende. Reputa necessario chiedere al Governo di individuare un indicatore più sofisticato per l'adesione ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, in quanto i costi di questa operazione non ricadono sulle né aziende né sullo Stato, ma sulle bollette dei cittadini. Se in alcuni territori esistono reali difficoltà di distribuzione dell'energia paragonabili a quelle delle isole, è opportuno trovare una soluzione che però non vada contro gli interessi degli utenti finali.

Ludovico VICO (PD) dichiara di condividere le osservazioni del collega Testa relativamente al fatto che i costi dei meccanismi di perequazione aziendale delle società di distribuzione non debbano, come al solito, ricadere sulla bolletta dei cittadini.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.45.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calearo Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nello scorso mese di febbraio si è concluso il ciclo di audizioni informali e che sono state acquisite le valutazioni della Conferenza dello Stato e delle province autonome. Ricorda altresì che il relatore Gava nella seduta del 30 marzo 2011, ha manifestato l'intenzione di presentare un testo che tenga conto dei contributi di tutte le proposte di legge in esame.

Invita pertanto il relatore ad intervenire.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, fa presente di aver predisposto un testo che intende confrontare con i rappresentanti di tutti i

gruppi presenti in Commissione. A questo fine, chiede al presidente di nominare un Comitato ristretto per elaborare un testo base da sottoporre alla Commissione nel prosieguo dell'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di procedere – conformemente a quanto prospettato dal relatore – alla nomina di un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, proceda a definire il testo da sottoporre alla Commissione.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'iter del provvedimento C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, in materia di commercializzazione del metano per autotrazione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 febbraio 2011 si è concluso l'esame del nuovo testo unificato C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, recante disposizioni su « Commercializzazione del metano per autotrazione », con il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea. In considerazione delle difficoltà di inserire il provvedimento nella programmazione dei lavori dell'Assemblea e del carattere settoriale delle disposizioni in esso contenute, chiede ai rappresentanti dei gruppi se ritengano opportuno avviare le procedure per chiedere alla Presidenza della Camera il suo trasferimento in sede legislativa.

Enzo RAISI (FLpTP) manifesta un orientamento nettamente contrario al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, trattandosi di materia complessa e non settoriale.

Alberto TORAZZI (LNP), in qualità di relatore del provvedimento, sottolinea che il testo approvato dalla Commissione ha eliminato tutte le problematiche derivanti dall'incentivazione del metano e si presenta come un provvedimento di semplificazione che sarebbe opportuno approvare tempestivamente in sede legislativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ritiene opportuno, in ragione dei diversi orientamenti emersi da parte dei gruppi, non procedere ad ulteriori verifiche per l'eventuale trasferimento in sede legislativa del provvedimento, che ritiene pertanto opportuno mantenere nello stato di relazione per l'Assemblea, auspicandone, con l'ausilio di tutti i gruppi favorevoli ad un rapido esame, il sollecito inserimento nel programma dei lavori.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4037 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, sottolinea che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VII Cultura, sul disegno di legge C. 4307, di conversione del decreto legge n. 34 del 2011, già approvato con modificazioni dal Senato, che reca norme in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Si illustreranno di seguito le parti direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione relative agli articoli 5 in materia di impianti nucleari e 7 volto ad ampliare le competenze della Cassa Depositi e Prestiti.

L'articolo 5, è stato modificato dal Senato e reca l'abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari. Nella versione originaria disponeva la sospensione, per la durata di un anno, delle disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010 concernenti la localizzazione e la realizzazione di impianti nucleari. Il nuovo testo, in luogo della cosiddetta moratoria nucleare, inizialmente prevista, cancella dall'ordinamento tutta una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi approvate nel quadriennio 2008/2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31/2010, decreto legislativo n. 41 del 2011). In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare ed è integralmente riformulata la norma sulla strategia energetica nazionale.

Il primo comma, come modificato dal Senato, precisa che, al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche relativamente alla sicurezza nucleare (con il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico e delle decisioni che saranno prese dalla UE), non si procede più alla definizione e attuazione del programma

sugli impianti nucleari implicato dagli articoli 25 e 26 della legge n. 99 del 2009.

Il secondo comma, come modificato dal Senato, abroga per intero l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, che introduceva e disciplinava la cosiddetta « Strategia energetica ».

Il comma 3 incide sugli articoli 25, 26 (interamente abrogato) e 29 della legge n. 99 del 2009, sostanzialmente sopprimendo tutti i riferimenti alla individuazione, realizzazione ed esercizio degli impianti e attività nucleari e norme connesse. In particolare, è interamente abrogato l'articolo 26 della legge n. 99, che disciplinava proprio la materia dell'« Energia nucleare », e sono soppresse o modificate le disposizioni o frasi sullo stesso tema contenute in vari commi e lettere degli articoli 25 e 29 della medesima legge. L'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, relativo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, viene invece modificato in più punti, al fine di eliminare ogni riferimento a funzioni dell'Agenzia relative a nuovi impianti di produzione di energia nucleare. In base alle modifiche previste, il nuovo testo dell'articolo 29 conferma quindi in capo all'Agenzia i soli compiti relativi alla gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi, dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, nonché alla protezione dalle radiazioni e alla vigilanza sugli impianti e sui materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Il comma 4 modifica l'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 104 del 2010 sul processo amministrativo (giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di energia), espungendo anche qui i riferimenti alla tematica nucleare.

I commi 5 e 6 apportano numerose modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 (recante disciplina la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il de-

posito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi, e definisce le misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate) e al decreto legislativo n. 41 del 2011 che lo ha modificato.

In particolare, il comma 5 modifica (lettera r)) il titolo del decreto legislativo n. 31 del 2010 per eliminare i riferimenti alla localizzazione, la realizzazione, l'esercizio di impianti nucleari e alla campagna d'informazione al pubblico. Riformula l'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010, nel senso di restringerne il campo di applicazione. Infatti, sono espunti i riferimenti alle attività di costruzione, di esercizio e di *decommissioning* degli impianti nucleari, e tutta la norma viene riferita esclusivamente alla localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco tecnologico comprensivo di un Centro studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse di impianti nucleari e similari; alle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del parco tecnologico; ai benefici economici relativi alle attività di esercizio degli impianti del Deposito nazionale a favore di residenti, imprese operanti nel territorio circostante il sito e gli enti locali interessati. Il comma 5 riformula inoltre l'articolo 2 del decreto legislativo n. 31/2010, sostanzialmente eliminando le definizioni specificamente attinenti agli impianti e ai siti nucleari non più considerati dal provvedimento; riformula l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, anche qui espungendo ogni riferimento alla materia nucleare. Il nuovo articolo 3 è ora intitolato non più alla strategia nucleare ma semplicemente « Documento programmatico » e consta di un solo comma. Vi si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico – che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare – di concerto con i ministri delle infrastrutture e dell'ambiente siano stabiliti gli

indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti dismessi.

Sono altresì abrogate le disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 31 del 2010 (articoli 4-24) relative al procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; ai benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese e le disposizioni sulla *decommissioning* degli impianti, nonché della disposizione del titolo III (articolo 29) concernente il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.

Le modifiche all'articolo 26 sono finalizzate ad eliminare, tra i compiti affidati alla Sogin S.p.A., quelli relativi alla gestione di nuovi impianti.

Le modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 sono finalizzate al coordinamento del testo.

Il comma 5 del provvedimento in esame dispone altresì l'abrogazione dell'articolo 29 che disciplina le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile. Tale articolo risulta infatti inutile alla luce della rinuncia alla costruzione di nuovi impianti prevista dall'articolo in esame.

Le modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010, che disciplina la corresponsione di un contributo « compensativo » ai territori limitrofi al Parco Tecnologico, sono finalizzate ad eliminare ogni riferimento ai rifiuti radioattivi provenienti dai nuovi impianti disciplinati dal titolo II. Viene introdotto un criterio per il riparto tra i vari enti locali coinvolti, del contributo compensativo citato. Tale contributo è destinato:

per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio è ubicato l'impianto;

per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato l'impianto;

per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio Deposito.

Il comma 6 abroga gli articoli del decreto legislativo n. 41/2011 che intervenivano sulle parti del decreto legislativo n. 31 del 2010 a loro volta abrogate o interamente sostituite dalla norma in esame.

Il comma 7 del provvedimento in esame precisa che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti dismessi, sia adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Infine, il comma 8 detta una nuova disciplina (interamente sostitutiva di quella prevista nel decreto-legge n. 112 del 2008) dei contenuti e modalità di adozione della Strategia energetica nazionale (SEN) che dovrà essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto, a livello di Unione europea e a livello internazionale, delle valutazioni effettuate sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni in materia di scenari energetici e ambientali.

Segnalo, altresì, che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell'energia nucleare, pur ricordando che il mix energetico è di competenza degli Stati membri, conviene sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'Unione europea sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi (*stress test*). Il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare

l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), consentendole di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. A seguito della modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, le società le cui partecipazioni possono essere oggetto di acquisizione dalla CDP devono altresì risultare in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico ed essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le società ai fini della qualificazione di « società di interesse nazionale » è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere trasmesso alle Camere. Si osserva, al riguardo, che non è fissato un termine per l'adozione del predetto decreto.

Le partecipazioni in società di interesse nazionale possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti

pubblici. Qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte della CDP avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, esse devono essere contabilizzate nella « gestione separata » della Società. Appare opportuno evidenziare, in via generale, come l'articolo in esame si collochi nell'ambito di una serie di modifiche al regime giuridico della Cassa depositi introdotte dal legislatore negli ultimi anni al fine ampliarne l'operatività – sia in termini di oggetto sociale sia con riferimento alle possibilità di utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale – nella prospettiva della creazione di migliori condizioni di accesso al credito e alla liquidità per le imprese nazionali. Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere.

Andrea LULLI (PD), sottolineata la complessità e la delicatezza delle questioni trattate nelle parti di competenza della X Commissione, ritiene che il parere non possa essere espresso nella seduta prevista per domani.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (Atto n. 335).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2008/92/CE, concernente la procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (Atto n. 335);

rilevato che il decreto si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas, che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto, e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, nonché di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti « vulnerabili »;

preso atto che la scelta effettuata in relazione al mercato del gas naturale è quella del modello ITO (*Independent Transmission Operator*), scelta legittima ai sensi delle direttive CE, che peraltro indicano il modello della separazione proprietaria come quello più efficace a garantire l'effettiva indipendenza e correttezza dell'operato del Gestore;

sottolineato che appare altamente auspicabile che azienda e Governo avviino

una riflessione che possa condurre ad optare per l'effettiva separazione proprietaria della rete di trasporto del gas;

valutate, rispetto ai nuovi compiti assegnati all'Autorità di regolazione indipendente anche in relazione al modello ITO prescelto, le numerose criticità emergenti dal testo del decreto, che sembra allontanarsi dal dettato delle disposizioni delle direttive CE che prevedono poteri, compiti e prerogative che devono essere attribuite dagli Stati membri alle Autorità di regolazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sopprimere le parole da: « Fermo restando quanto previsto » a « dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, » e le parole: « e nel rispetto degli esiti della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 »;

b) al comma 1 dell'articolo 16 sopprimere le parole: « previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) all'articolo 7 del decreto, che sostituisce l'articolo 22 del decreto legislativo

n. 164 del 2000, sia chiarito dal Governo che ai cosiddetti « clienti vulnerabili » è garantita anche la tutela del prezzo;

d) al medesimo articolo 7, comma 7, sostituire le parole: « nonché le » con le seguenti: « nonché, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per le »;

e) all'articolo 7 siano aggiunti i seguenti commi:

« 7-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituiti sportelli unici per mettere a disposizione dei clienti finali le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle eventuali controversie di cui dispone.

7-ter. I fornitori di gas naturale ovvero i gestori dei sistemi di distribuzione, in cooperazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adottano ogni misura necessaria per fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie ai fini di cui al comma 7-bis ».

f) che il Ministero e l'AEEG, ciascuno secondo le proprie competenze, adottino le misure necessarie per imporre la realizzazione delle opere previste nel piano di sviluppo decennale nei confronti dell'impresa verticalmente integrata che abbia ritardato gli investimenti previsti in base allo stesso piano decennale di sviluppo della rete (articolo 15, comma 5, e articolo 36);

g) all'articolo 27, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: « alla differenza fra il volume relativo » fino alla fine del periodo con le seguenti; « al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2, »;

h) sia modificato l'articolo 35, prevedendo che, nell'esercizio del potere di cui al comma 2 di adeguamento delle modalità e forme di prestazione del regime di tutela per i clienti finali civili e le piccole imprese, il ministro dello sviluppo econo-

mico tenga conto dell'esito di monitoraggi periodici sull'andamento del mercato e di eventuali segnalazioni derivanti dalle Autorità di settore, che valutino la presenza di effettive condizioni di concorrenza nel mercato *retail*, anche al fine di tenere conto delle segnalazioni giunte in tal senso dalla Commissione europea;

i) in relazione al finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia garantito dal Governo, in considerazione dei compiti crescenti assegnati dalle direttive alle Autorità di regolazione, che alla medesima AEEG sia assicurata una reale autonomia gestionale, a livello sia di bilancio sia di dotazione di personale, pur evitando di imporre ulteriori oneri a carico degli operatori del settore e mantenendo il valore complessivo della contribuzione che l'Autorità è tenuta a versare a favore del bilancio dello Stato; sia in particolare consentito all'Autorità, senza nuovi o maggiori oneri a carico degli operatori o del bilancio dello Stato, di provvedere ad un adeguamento della dotazione di personale;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, ove vengono previsti i principi in base ai quali il Governo opera al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche un richiamo al rispetto delle logiche di mercato;

b) al fine di evitare eventuali procedure di infrazione derivanti dalla mancata attuazione di alcune previsioni delle direttive comunitarie, valuti il Governo la conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, che prevede che l'attuazione della strategia energetica nazionale avvenga attraverso tariffe determinate dall'AEEG in conformità con indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, limitando con ciò il principio di indipendenza del regolatore, e delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 37, comma 3, in materia di accesso alle infrastrutture di interconnessione con l'estero;

c) all'articolo 7, capoverso Art. 22, comma 4, lettera a) e all'articolo 35, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di precisare che occorre assicurare che l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese;

d) all'articolo 27, comma 1, capoverso 11-*quater*, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la disposizione si applica compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti;

e) all'articolo 38, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le reti elettriche private, di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono le reti interne d'utenza come definite all'articolo 33 della legge n. 99/09 e le altre reti private esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

f) sempre all'articolo 38, sia soppresso l'ultimo periodo e sia previsto, al fine di incentivare l'adesione ai meccanismi di perequazione specifica aziendale, che l'adesione agli stessi si applichi con un calcolo forfettario a decorrere dall'anno 2004;

g) valuti il Governo la possibilità di inserire nel provvedimento, che riguarda le reti di approvvigionamento e di trasporto, una disposizione che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, preveda la deducibilità degli interessi passivi oltre la soglia del 30 per cento del risultato operativo lordo anche per i soggetti a natura privata, qualora investano per la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, così da favorire l'afflusso di capitali privati per la realizzazione e il potenziamento delle reti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del SIN.PA., di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti civili delle persone vedove nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli, recanti « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità » 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di INPDAP e INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli, recanti « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità » 107

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e rinvio*) 110

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizioni di rappresentanti del SIN.PA., di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti civili delle persone vedove nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli, recanti « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità ».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.05 alle 11.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 maggio 2011.

Audizione di rappresentanti di INPDAP e INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli, recanti « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 28 aprile ha convenuto – in ragione dell'urgenza del provvedimento in titolo, giunto ormai alla terza lettura parlamentare – di esaurire nella corrente seduta l'esame preliminare della proposta di legge, come modificata dal Senato, fissando per la mattina di domani il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, segnalato preliminarmente che la Commissione esamina il provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per le sole parti modificate dal Senato, ricorda che la proposta di legge n. 1524-B, approvata in prima lettura dalla Camera l'11 maggio 2010 e in seconda lettura dal Senato il 5 aprile 2011, è un provvedimento ormai noto alla Commissione, che reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle casse professionali privatizzate; tale proposta di legge, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di pre-

vedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna cassa, approvate dai Ministeri vigilanti.

Segnala quindi che, nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte due sole modifiche (su sollecitazione della Commissione Bilancio di quel ramo del Parlamento), che pertanto costituiscono l'unico oggetto di esame parlamentare. Osserva che la prima delle predette modifiche riguarda la previsione che il contributo debba essere fissato tra il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo (nel testo approvato dalla Camera era previsto solo il limite massimo del 5 per cento e non anche quello minimo del 2 per cento). Al contempo, rileva che la seconda modifica interessa la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, che, secondo il nuovo testo, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti. Rammenta, peraltro, che il testo trasmesso dalla Camera al Senato – che intende rafforzare le garanzie di equilibrio delle stesse casse – era già stato oggetto di apposite integrazioni richieste dalla V Commissione della Camera; prende atto, tuttavia, delle ulteriori modifiche prospettate dalla Commissione Bilancio del Senato, che appaiono in ogni caso condivisibili.

In conclusione, auspica che la proposta di legge in esame, già largamente condivisa dalla Commissione di merito e dalla stessa Assemblea, possa giungere celermente alla definitiva approvazione, anche in ragione del suo significativo valore sociale e di garanzia.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo condivide l'intervento normativo in esame e ne auspica, di conseguenza, un sollecito *iter* approvativo.

Cesare DAMIANO (PD) giudica positivamente la proposta di legge in esame, osservando che essa si pone in una linea di continuità con l'azione svolta in materia dal Governo precedente, nella prospettiva di un innalzamento della copertura previdenziale in favore dei lavoratori interessati. Nel valutare altresì legittima l'esigenza di tenere nella debita considerazione l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti privatizzati, nonché quello della finanza pubblica più in generale (pur nella consapevolezza della parzialità dell'intervento in oggetto, soprattutto se raffrontato ad altre proposte di legge più organiche presentate sull'argomento), preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento, con il quale ritiene che si possano porre in essere processi virtuosi nella gestione dei trattamenti previdenziali di talune categorie di professionisti.

Giulio SANTAGATA (PD) ricorda che il suo gruppo, in occasione della prima lettura del provvedimento in esame, aveva posto — anche per facilitare una complessiva tenuta del sistema — la questione del rapporto tra l'innalzamento percentuale della contribuzione integrativa trasferita a carico del cliente e l'incremento della contribuzione soggettiva dovuta dal professionista: si domanda, a tal fine, se sia ancora possibile la presentazione di una proposta emendativa sull'argomento.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Santagata che la Camera è chiamata ad esaminare il provvedimento in terza lettura, per le sole parti modificate dal Senato, osservando che un'eventuale proposta emendativa avente ad oggetto materie ulteriori rispetto alle modifiche del Senato — risultando già intervenuta, per il resto, la doppia lettura conforme da parte dei due rami del Parlamento — non potrebbe essere considerata ricevibile dalla presidenza. Invita, pertanto, i gruppi a valutare, a questo fine, la possibile predisposizione di ordini del giorno sull'argomento.

Ricorda, altresì, a beneficio dell'intera Commissione, che la decisione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di fissare per domani il termine per la presentazione di emendamenti è diretta a consentire la sollecita espressione del parere, da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, sul testo approvato dal Senato.

Giulio SANTAGATA (PD), preso atto delle precisazioni rese dalla presidenza, si riserva di verificare anche la possibile trattazione della problematica in oggetto nell'ambito dell'esame del provvedimento, più complessivo, dedicato al riordino di enti e casse privatizzati.

Giovanni PALADINI (IdV), richiamando la discussione svolta in Assemblea nel corso della prima lettura parlamentare, fa presente che il suo gruppo si esprime positivamente sul provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone, quindi, che — conformemente a quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi — il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge n. 1524-B sia fissato per le ore 10 di domani, mercoledì 4 maggio 2011.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V e VII un parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2011, già approvato, con modificazioni, dal Senato. Fa notare che si tratta di un provvedimento d'urgenza emanato dal Governo al fine di intervenire a sostegno di diversi ambiti pubblici, di preminente interesse economico e culturale. Fa presente che si prevedono, infatti, misure in favore del comparto dei beni culturali e archeologici, come l'incremento della dotazione Fondo unico dello spettacolo (FUS) e il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei; la moratoria delle procedure per la localizzazione e realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare; la proroga del divieto di incroci tra settore televisivo e stampa e talune disposizioni sulle modalità di assegnazione dello spettro radioelettrico. Infine, osserva che si prevede che la Cassa depositi e prestiti possa assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale.

Per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, segnala un'unica disposizione di diretto interesse, contenuta all'articolo 6, che aumenta il limite percentuale della spesa del Servizio Sanitario Nazionale della regione Abruzzo per i contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in conseguenza degli eventi

sismici nel mese di aprile 2009. Sottolinea, inoltre, che tale articolo prevede che alla relativa disciplina, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di protezione civile. Fa presente, in proposito, che la norma in questione, prospettando una deroga ai limiti di assunzione di personale flessibile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, incide su una materia particolarmente sensibile, già sottoposta peraltro all'attenzione della XI Commissione, in particolare in occasione della recente approvazione di un atto d'indirizzo riguardante i lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS: si tratta della risoluzione Gatti e altri n. 8-00115, approvata il 30 marzo 2011.

Alla luce di quanto esposto, osserva anzitutto che le disposizioni contenute all'articolo 6 del provvedimento in esame legittimerebbero la previsione di un intervento di analogo tenore in favore dei richiamati « lavoratori somministrati INPS ». Si riserva, quindi, di presentare – nell'ambito della proposta di parere – un riferimento all'esigenza di rimuovere il vincolo normativo attualmente vigente, permettendo la prosecuzione dell'impiego di lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso gli enti previdenziali. Evidenzia che tale rilievo avrebbe l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio, attraverso l'impiego di personale in grado di far fronte agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane. Al contempo, nel formulare questa osservazione, fa notare che andrebbe chiarito che occorre procedere senza determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro suscettibili di alterare il quadro normativo vigente per tutta la pubblica amministrazione e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso.

In conclusione, preso atto dell'importanza di questo intervento normativo, auspica che possa svolgersi un dibattito sereno sul testo in esame, anche in vista

dell'approvazione di una proposta di parere con la quale sia possibile richiamare – come detto in precedenza – anche la necessità di risolvere ulteriori emergenze lavorative, sulle quali il Governo ha assunto impegni in sede parlamentare, riguardanti il personale precario utilizzato in altri settori della pubblica amministrazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella giornata di domani è prevista l'espressione del parere di competenza della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 112

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale del professor William Arcese, responsabile U.O.C. trapianto cellule staminali Policlinico Universitario – Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» ... 114

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e rinvio*) 114

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gero GRASSI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 6 aprile 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011

APRILE

Sede referente:

Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati: Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in

materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo);

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto);

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella,

C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza – Rel. Stagno d'Alcontres);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza).

Sede referente (Commissioni riunite):

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni) (Comm. riunite XI e XII);

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (nuovo testo C. 2505-1151/A) (Comm. riunite I e XII);

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu, C. 3224 Pedoto e C. 4053 Rondini) (Comm. riunite XI e XII).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana (C. 4207 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

MAGGIO

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (C. 2060 Saltamartini);

Esclusione degli invalidi affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007 dalle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità (C. 3964 Miotto);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagianò);

Istituzione dell'Albo professionale dei tecnici sanitari afferenti alla sala autoptica o all'obitorio (C. 3270 Polledri);

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi (C. 4003 Palumbo);

Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati (C. 2078 Nunzio Francesco Testa).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

GIUGNO

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili, in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 maggio 2011.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale del professor William Arcese, responsabile U.O.C. trapianto cellule staminali Policlinico Universitario – Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite V e VII il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4307, recante conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34: « Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo ».

In proposito, fa presente che l'unica disposizione rientrante nello specifico ambito di competenza della Commissione risulta essere l'articolo 6, il quale reca norme in materia di enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. In proposito, si rileva che tale articolo contiene misure in favore del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, utilizzato dagli enti del Servizio sanitario della regione Abruzzo. In considerazione degli eventi sismici dell'aprile 2009, l'articolo 6 modifica, infatti, il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario della regione Abruzzo con contratti a tempo determinato o con tipologie di contratto di lavoro flessibile (limite pari al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2010). L'effettiva disciplina della fattispecie è demandata alla fonte ordinanza di protezione civile.

Al riguardo, ricorda che, in base alla disciplina recata dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 2011 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale a tempo determinato e con tipologie di contratto di lavoro flessibile deve essere contenuta nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. L'articolo in esame, in conseguenza degli eventi sismici dell'aprile 2009, reca, pertanto, una deroga alla disciplina generale, spostando al 2010 il parametro annuale su cui computare, per il 2011: il limite della spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; la spesa relativa a contratti di

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.

Ove necessario, gli eventuali oneri saranno a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, destinata agli interventi di ricostruzione in Abruzzo e alle altre misure a favore della popolazione colpita dal sisma dell'aprile 2009, contenute nel citato decreto.

Peraltro, osserva che la relazione tecnica predisposta dal Governo non considera la norma in esame. Infatti, il Governo, nella documentazione trasmessa l'11 aprile 2011, ha precisato preliminarmente che l'applicabilità agli enti del Servizio sanitario nazionale della norma di contenimento della spesa per il personale a contratto flessibile (il citato comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che viene ora derogato) è solo in termini di principio. Pertanto, le regioni non sono vincolate al rispetto puntuale del limite di spesa, ma possono modulare l'intervento garantendo comunque una riduzione tendenziale di tale componente di spesa. Il Governo, inoltre, ha precisato che la relazione tecnica al citato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non associava effetti di risparmio alla norma di contenimento del lavoro flessibile con riferimento al sistema della autonomie, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale. Sulla base di tali precisazioni, il Governo esclude la necessità di ricorrere alla copertura finanziaria della disposizione, peraltro prevista dalla norma stessa come eventuale, in quanto la regione Abruzzo, in coerenza con il piano di rientro dal *deficit* sanitario in atto, ha già adottato stringenti misure di riduzione della spesa per il personale, che consentono il pieno rispetto del vincolo previsto in materia dall'articolo 2, commi da 71 a 74, della legge n. 191 del 2009. Inoltre, la regione Abruzzo sta predisponendo, per gli anni 2011 e 2012, un programma operativo che dovrà prevedere specifiche misure di contenimento della spesa anche per il lavoro flessibile.

Premesso di condividere le finalità della norma illustrata, si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Gero GRASSI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sebastiano Musumeci.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.

C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Rivolge, quindi, un saluto e un ringraziamento al nuovo sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Sebastiano Musumeci.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritiene che l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale delle persone sorde, aiutandole a comunicare, sia unanimemente condiviso. La proposta di legge approvata dal Senato, tuttavia, privilegia in modo unilaterale la cosiddetta lingua dei segni, che, a suo avviso, sarebbe più corretto definire come linguaggio o tecnica comunicativa mimico-gestuale. Molte associazioni del settore, pertanto, hanno manifestato la propria contrarietà al provvedimento, sottolineando come oggi sia possibile educare le persone sorde alla comunicazione orale, eventualmente anche con il supporto di apposita strumentazione tecnica. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che sia senz'altro giusto tutelare e sostenere quanti scelgono di fare ricorso al linguaggio mimico-gestuale, senza tuttavia penalizzare altre tecniche di comunicazione, né quanti operano per favorirne lo sviluppo, come ad esempio i molti logopedisti specializzati in questo tipo di tecniche. Nel ribadire, infine, la propria contrarietà a interventi unilaterali, si dichiara favorevole a provvedimenti volti a tutelare tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti non udenti.

Laura MOLTENI (LNP) osserva come il provvedimento in esame si inserisca in un dibattito che dura ormai da molti anni sulla opportunità di riconoscere ufficialmente la lingua italiana dei segni. Peraltro, il progresso tecnologico rende oggi disponibili strumenti e dispositivi che possono rendere non più indispensabile il ricorso al linguaggio mimico-gestuale da parte dei soggetti non udenti. Anche alla luce di diverse filosofie di pensiero, molte associazioni hanno espresso la propria contrarietà al progetto di legge trasmesso dal Senato, il quale rischierebbe di accentuare gli elementi di diversità delle persone sorde, anziché favorirne la piena inclusione e integrazione come persone diversamente abili. Occorre anche tener conto della richiamata evoluzione scientifico-tecnologica. Inoltre, a fronte delle molteplici e diverse istanze provenienti nel mondo associativo in ordine al progetto di legge in

esame, occorre contemperare le esigenze di quanti intendano o debbano necessariamente fare ricorso al linguaggio mimico-gestuale, con le istanze dei fautori di altre forme di comunicazione. Esprime, infine, il proprio apprezzamento per il dibattito sin qui svoltosi, che, a suo avviso, ha evidenziato lo sforzo della Commissione nella ricerca di una mediazione tra le diverse istanze testé richiamate.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che il legislatore abbia il dovere di garantire alle persone sorde la possibilità di ricorrere a tutte le tecniche comunicative, al fine di favorirne l'integrazione e l'inclusione sociale. La proposta di legge trasmessa dal Senato, al contrario, produce una forma di discriminazione a scapito dei soggetti non udenti e finisce per dividere il mondo associativo tra quanti considerano quello uditivo un *deficit* e quanti lo considerano, invece, alla stregua di uno *status*. Osserva, inoltre, che se si accede alla logica della proposta di legge in esame bisognerebbe, per logica conseguenza, farsi carico delle difficoltà comunicative delle persone non sorde, che si trovino a dover interloquire con i soggetti non udenti. Dichiaro, quindi, di condividere quanto osservato dalla collega Binetti, auspicando che esso si traduca in proposte di modifica concrete del provvedimento in esame, a cominciare dal titolo, nel quale sarebbe più corretto fare riferimento al linguaggio o alla tecnica dei segni, anziché alla lingua. Sottolinea, infine, la necessità di interventi volti a prevenire e curare la sordità nei neonati, come richiesto con forza dalle associazioni dei genitori.

Marco RONDINI (LNP) dichiara di condividere gli interventi svolti dai colleghi e, in particolare, la necessità di modificare l'impostazione del provvedimento trasmesso dal Senato, a cominciare dal riferimento alla lingua dei segni, che sarebbe più corretto definire altrimenti, come linguaggio o tecnica comunicativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, naturalmente, il fatto che la

proposta di legge n. 4207 sia stata approvata in sede deliberante e all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Commissione di migliorarla ulteriormente.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo per un'integrazione di quanto dichiarato in precedenza, invita tutti i colleghi e, in particolare, il gruppo del Popolo della libertà a prendere atto dell'ampio consenso emerso nel corso del dibattito per una modifica del provvedimento trasmesso dal Senato e ad impegnarsi attivamente per giungere all'approvazione del provvedimento medesimo, opportunamente modificato e corretto.

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo per una precisazione e dopo aver rivolto al sottosegretario Musumeci un sincero augurio di buon lavoro, osserva che sul provvedimento in esame non vi sono divergenze reali tra i gruppi, né ragioni per spostare il dibattito sul piano del conflitto fra opposti schieramenti. Al Senato, come è stato ricordato, il progetto di legge è stato approvato all'unanimità, per venire incontro alle pressanti richieste di una parte consistente dell'associazionismo di settore. Tuttavia, nessuno può trarre da questo la conclusione che il testo non possa essere ulteriormente migliorato, con il contributo di tutti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rivolge, innanzitutto, un indirizzo di saluto al nuovo sottosegretario Musumeci, che auspica possa compensare la costante assenza del ministro Sacconi in Commissione. A integrazione di quanto dichiarato in precedenza, osserva, quindi, che anche il dibattito odierno, nel quale si riconosce pienamente, conferma l'esigenza di un approfondimento, evidenziata dal suo gruppo sin dall'inizio dell'esame e smentisca, al tempo stesso, l'invito pressante ad approvare in tempi rapidi il testo trasmesso dal Senato, senza procedere allo svolgimento di audizioni, rivolto agli altri gruppi dal

collega Barani nella seduta del 13 aprile scorso.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ritiene che dal dibattito sia emersa con estrema chiarezza la volontà della Commissione di recepire le istanze dei fautori di tecniche comunicative diverse dalla lingua dei segni, naturalmente equiparandole e non sovraordinandole a quelle espresse nel progetto di legge trasmesso dal Senato.

Il sottosegretario Sebastiano MUSUMECI ringrazia il presidente e i deputati intervenuti per l'accoglienza riservata. Osserva, quindi, che il Governo, anche alla luce dell'unanime consenso che ne aveva caratterizzato l'approvazione da parte del Senato, auspicava che il provvedimento in esame, lungamente atteso da tanti cittadini, potesse essere rapidamente approvato anche dalla Ca-

mera. Tuttavia, il dibattito svolto in Commissione ha fatto emergere con forza l'opportunità di considerare maggiormente tutte le istanze e le sensibilità espresse dai soggetti interessati e dalle loro associazioni, istanze e sensibilità per le quali il Governo tiene a ribadire massimo rispetto e considerazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara così concluso lo svolgimento dell'esame preliminare delle proposte di legge in titolo e ricorda che, nella riunione di domani, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuterà le richieste di audizione pervenute e, su questa base, predisporrà un calendario di audizioni informali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), Generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, Antonio Girone (*Svolgimento e conclusione*) 119

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.40

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), Generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, Antonio Girone.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio GIRONE, *Generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Teresio DELFINO (UdCpTP), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Gian Pietro DAL MORO (PD), Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD), Giovanni DIMA (PdL) e il presidente Paolo RUSSO, ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti Antonio GIRONE, *Generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	124
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	124
ERRATA CORRIGE	124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro

radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni V e VII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, si sofferma unicamente sulle disposizioni di interesse della XIV Commissione, illustrando in primo luogo i contenuti dell'articolo 2, comma 4, che attribuisce alla Soprintendenza di Napoli e Pompei la facoltà di avvalersi, per l'attuazione del programma straordinario di interventi per Pompei, della società ALES mediante stipula di apposita convenzione che, nel rispetto della normativa comunitaria, potrà prevedere l'affidamento diretto alla società di servizi tecnici. Al riguardo, ricorda che il sistema degli affidamenti *in house* (*in house providing*) – pur essendo derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica richiesto dai principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato – è stato ritenuto ammissibile dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee entro determinati limiti. Più specificatamente, le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica (sentenza del 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. « Sentenza Teckal », in causa C-107/98) sono: l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un « controllo analogo » a quello che esercita sui propri servizi e la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti committenti che la controllano. Sul requisito del « controllo analogo » la giurisprudenza comunitaria è di recente intervenuta con numerose pronunce finalizzate a ridimensionare l'effettivo ricorso all'istituto dell'*in house*. Ricorda, tra i numerosi interventi, la sentenza 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, (sentenza Stadt Halle), in cui la Corte ha sostenuto la necessità della partecipazione totalitaria dell'ente pubblico di riferimento perché possa dirsi sussistente il cosiddetto « controllo analogo » ed ammessa, quindi, l'eccezionale deroga alle norme che impongono il ricorso alla pubblica gara. Con la sentenza Parking Brixen (sentenza 13 ottobre 2005 in causa C 458/03) per la Corte occorre altresì che il soggetto affidante sia in grado di influenzare in modo determinante gli « obiettivi strategici » e le « deci-

sioni importanti » del soggetto affidatario. Pertanto, ferma restando l'esigenza di rispettare in concreto tali caratteristiche dell'attività *in house*, la disposizione appare compatibile con la normativa dell'Unione europea.

Richiama quindi i contenuti dell'articolo 4, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre, e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. In proposito, ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ritenendo che l'Italia, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, (direttiva concorrenza). In particolare la Commissione ritiene che il decreto legislativo 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale; non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale. Con riguardo alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva sulla concorrenza, la Commissione contesta una serie di norme in contrasto con gli articoli 2 e 4 della direttiva concorrenza, tra le quali: l'articolo 25, comma 11, legge n. 112 del 2004 che, prorogando fino alla data dello *switch-off* l'autorizzazione a trasmettere in

analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica, fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolari di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze; l'articolo 2-bis, comma 1, legge n. 66 del 2001, l'articolo 23, comma 1, legge n. 112 del 2004 e l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che riservano solo ai titolari di attività di radiodiffusione in tecnica analogica la possibilità di avviare la sperimentazione in tecnica digitale; l'articolo 23, comma 5, legge n. 112 del 2004 che, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella del *switch-off*, prevede che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione.

La disposizione in commento, recando una semplice proroga, non impatta sulle norme oggetto di contenzioso in sede di Unione europea; tuttavia, ritiene opportuno richiamare la necessità di affrontare nelle sedi idonee anche tali profili.

L'articolo 5 nel testo modificato dal Senato dispone poi, in luogo della cosiddetta « moratoria nucleare » inizialmente prevista, la cancellazione dall'ordinamento italiano di una serie di disposizioni in materia di impianti nucleari contenute in più leggi del quadriennio 2008/2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, legge n. 99 del 2009, decreto legislativo n. 31 del 2010, decreto legislativo n. 41 del 2011). In particolare, viene disposta la cancellazione del programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le materie « energia » e « ambiente » sono oggetto di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri. Rientra invece nella competenza degli Stati membri il *mix* energetico. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti nucleari, con la direttiva 2009/71/Euratom è stato istituito un quadro comunitario per assicurare la sicurezza nucleare nei paesi della Comunità. In base alla direttiva, gli

Stati membri restano responsabili del quadro legislativo e normativo relativo alla sicurezza degli impianti nucleari. Infatti essi hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (quadro nazionale) per la sicurezza degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. La regolamentazione in materia di sicurezza nucleare si basa sul principio della responsabilità nazionale degli Stati membri, che consente di rafforzare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali. La direttiva invita pertanto gli Stati membri ad istituire un'autorità di regolamentazione competente, indipendente da qualsiasi organismo e dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie sufficienti per richiedere al titolare di una licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare. Le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare devono essere rese accessibili al pubblico. Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di presentare ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sui progressi realizzati in materia di sicurezza nucleare. Il recepimento della direttiva 209/71/Euratom nell'ordinamento nazionale, la cui scadenza è stabilita al 22 luglio 2011, è stato previsto nell'Allegato B della legge 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Inoltre, da ultimo, ricorda che il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, intervenendo sul tema della sicurezza dell'energia nucleare, pur ricordando che il *mix* energetico è di competenza degli Stati membri, conviene sulla necessità di procedere, in via prioritaria, al riesame della sicurezza di tutte le centrali nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi (« *stress test* »). Il Consiglio europeo valuterà le prime conclusioni entro la fine del 2011 sulla base di una relazione della Commissione.

Infine, segnalo che l'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di

consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale che risultino solide dal punto di vista economico-patrimoniale e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. La definizione dei requisiti, anche quantitativi, che devono possedere le predette società ai fini dell'eventuale acquisizione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che sarà trasmesso alle Camere. Le predette partecipazioni possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Al riguardo, rilevo che la disposizione appare ispirata all'esperienza francese, dove nel 2008 è stato costituito il *Fond stratégique d'investissement* (partecipato al 51 per cento dalla *Caisse des dépôts* e al 49 per cento dallo Stato). Tale fondo come fondo strategico può entrare nel capitale di società « strategiche » mentre come fondo di investimento pubblico entra in possesso di quote minoritarie di società e effettua investimenti azionari. Nel contesto italiano, l'individuazione dei settori strategici è rimessa ad un successivo decreto del Ministro dell'economia. Nel contesto francese, invece, i settori strategici sono elencati nel Décret n. 2005-1739, che però prevede anche, distinguendo tra imprese di Stati membri dell'Unione europea e imprese di paesi extracomunitari, l'obbligo di chiedere un'apposita autorizzazione al Ministro dell'Economia per l'acquisizione di aziende, o parti di esse, operanti in tali settori. Per quel che riguarda le imprese di paesi UE, il decreto individua i seguenti sette settori: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'informazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000). Per ciò che concerne, invece, le imprese di paesi extracomunitari, sono undici i settori elencati nel decreto: 1) case da gioco; 2) sicurezza privata; 3) lotta alle frodi sanitarie; 4) intercettazioni; 5) tecnologia dell'in-

formazione; 6) sicurezza dei sistemi d'informazione; 7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (elencati nell'Allegato IV del Regolamento CE 1334/2000); 8) crittografia; 9) difesa nazionale; 10) produzione e commercio di armi e di sostanze esplosive; 11) fornitura di beni al Ministero della difesa. Sul Décret n. 2005-1739 risulta ancora aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta del 27 aprile 2011 e formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Atto n. 356.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 aprile 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, ribadisce l'invito formulato nella seduta del 19 aprile scorso a tutte le forze politiche presenti in Commissione a formulare indicazioni ai fini della predisposizione del parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 aprile 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, si riserva di formulare, nella seduta già convocata per la giornata di domani, una proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 473 del 28 aprile 2011:

a pagina 98, al sommario, decima riga, le parole: « COM(2011)121 » sono sostituite dalle seguenti « COM(2011)118 »;

a pagina 102, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: « COM(2011)121 » sono sostituite dalle seguenti « COM(2011)118 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	129
DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	126
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	130
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1320 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

C. 4299 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in

esame, riferendo che la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, che il termine finale della delega sia di ventiquattro mesi, mentre il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è previsto nei due anni successivi all'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo. Rammenta che l'iter per l'adozione dei decreti legislativi prevede che, dopo l'intesa in sede di conferenza unificata, sullo schema di decreto legislativo sia espresso, nel termine di sessanta giorni, un parere da parte della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Evidenzia che la legge delega prevede che i Presidenti delle Camere

possano accordare una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Fa notare che l'intervento legislativo mira ad incrementare di sei mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega e il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, che è elevato da due a tre anni; si amplia altresì a novanta giorni il predetto termine a disposizione delle commissioni parlamentari. Precisa quindi che l'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) proroga il termine finale per l'esercizio della delega da ventiquattro a trenta mesi; alla lettera *b*) incrementa a novanta giorni il tempo a disposizione delle commissioni parlamentari per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo; alla lettera *c*) proroga il termine a disposizione per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni; alla lettera *d*) prevede che, qualora il termine per il parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni prima del termine finale della delega o successivamente, operi un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di centocinquanta giorni; alla lettera *e*) proroga il termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane a quarantotto mesi; alla lettera *f*) allinea ai nuovi termini previsti per l'esercizio della delega primaria l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo. Segnala che il comma 2 esclude l'applicazione del nuovo termine di novanta giorni per l'espressione del parere parlamentare per gli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla conferenza unificata ai fini dell'intesa.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere l'opportunità che l'esame dei

decreti legislativi delegati da parte della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa svolgersi con il dovuto approfondimento, in relazione alla complessità della materia, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

C. 4307 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Cosimo Latronico, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni 5^a e 7^a del Senato lo scorso 13 aprile 2011. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, autorizza spese a carattere permanente per il Fondo unico per lo spettacolo; per la manutenzione e conservazione dei beni culturali; per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali. Segnala che il comma 2 esclude il FUS e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali dalle dotazioni finanziarie di bilancio cui si applicano le riduzioni lineari previste dalla legge di stabilità 2011, mentre il comma 3 abroga le disposizioni che avevano introdotto un contributo speciale sui biglietti cinematografici e i commi 4 e 5 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del

settore culturale e cinematografico. Osserva che l'articolo 2 reca misure finalizzate a potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei: il comma 1 dispone l'adozione di un programma straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, predisposto dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali; il comma 2 individua le risorse per il finanziamento del programma; il comma 3 autorizza l'assunzione di personale e il comma 4 autorizza la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ad avvalersi della società ALES. Si sofferma quindi sui commi da 5 a 7, che recano disposizioni volte ad accelerare la realizzazione del programma straordinario di interventi; il comma 6 dispone che gli interventi che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune competenti mentre il comma 7 disciplina i contratti di sponsorizzazione per favorire l'apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario. Rileva che l'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina dei servizi di media audiovisivi, prorogando fino al 31 dicembre 2012 il divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani. Sottolinea che l'articolo 4 differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre e detta una nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive anche in riferimento alla gara per i servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. Segnala che l'articolo 5 cancella dall'ordinamento le disposizioni relative al programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare mentre l'articolo

6 modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa per il personale degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo. Rileva infine che l'articolo 7 è volto ad ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti S.p.a, al fine di consentire alla stessa di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) esprime apprezzamento per le previsioni di cui all'articolo 5, che abrogano le disposizioni relative al programma in materia di impianti di produzione di energia nucleare. Reputa quindi necessario, in ordine all'articolo 2, commi 5 e 6, che siano previsti appositi accordi tra Stato e regione, attraverso lo strumento dell'intesa, al fine di regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori e per le sponsorizzazioni ivi previste.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

Nuovo testo C. 1320.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (CN-Io Sud) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, che dispone al comma 1 la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona. Evidenzia che il testo in esame si inserisce nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133 della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Rileva che il comma 2 della proposta di legge assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro cir-

coscrizioni territoriali; qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario ad acta per procedere ai relativi adempimenti. Segnala che l'iniziativa comunale è stata esercitata con le deliberazioni del consiglio comunale di Torre Pallavicina e del consiglio comunale di Soncino. Osserva che il consiglio regionale della Lombardia ha espresso parere favorevole alla rettifica di parte dei confini territoriali dei due comuni e, conseguentemente, delle province di Bergamo e di Cremona.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. (C. 4299 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C 4299 Governo, in corso di esame presso le commissioni I e VI della Camera, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale;

considerato che il testo in esame mira a consentire l'esercizio della delega entro termini temporali più adeguati rispetto a quelli attualmente previsti in

considerazione delle esigenze di approfondimento delle complesse questioni dell'autonomia finanziaria emerse nel corso del procedimento di attuazione della delega;

evidenziato che non si riscontrano interferenze con le competenze legislative o le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario o delle regioni a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, in corso di esame presso le commissioni riunite V e VII della Camera, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, su cui la Commissione ha reso parere alle commissioni riunite 5^a e 7^a del Senato in data 13 aprile 2011;

considerate le norme del testo che attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali » e « tutela dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) ed s), della Costituzione; rilevato altresì che lo specifico ambito della valorizzazione dei beni culturali

e dell'organizzazione delle attività culturali, nonché l'ordinamento della comunicazione, ineriscono a profili di competenza concorrente Stato-regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano previsti, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, accordi tra Stato e Regione, attraverso lo strumento dell'intesa, volti a regolare le modalità d'intervento a tutela nell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le sponsorizzazioni ivi previste;

e con la seguente osservazione:

valutino le commissioni di merito, all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) di stabilire che siano sentiti gli enti locali nella fase di attuazione delle suddette disposizioni.

ALLEGATO 3

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
(Nuovo testo C. 1320).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1320, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona;

rilevato che il provvedimento si inserisce nel quadro della procedura previ-

sta dall'articolo 133 della Costituzione, che prescrive che il mutamento delle circoscrizioni provinciali nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata; preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, on. Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2001</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo a quello del relatore, on. Bernini Bovicelli, – vedi seduta del 28 aprile 2011 presentata dal sen. Belisario</i>)	144
Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009	133

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emen-

date alla proposta di parere del relatore Bernini (*vedi allegato 1*). Fa presente inoltre che è stata presentata una ulteriore proposta di parere da parte del senatore Belisario (*vedi allegato 2*). Prima di dare la parola a coloro che desiderano intervenire, avverte che è tuttora in corso, da parte del relatore medesimo, d'intesa con il Governo, la valutazione degli emendamenti presentati, allo scopo di individuare quelli che possono trovare accoglimento nell'ambito della proposta di parere. Trattandosi di un lavoro che richiede tempi al momento non brevi e considerando che tale valutazione può risultare di particolare utilità ai fini di giungere ad un parere quanto più possibile condiviso, riterrebbe che l'espressione del parere sulle proposte emendative, già previsto nella seduta odierna, venga reso nella seduta convocata per la giornata di domani, rimanendo fermo che nella stessa seduta si procederà anche alla votazione finale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) in relazione a quanto prospettato

dal Presidente, avverte di aver già programmato i lavori della Commissione Finanze del Senato coordinandoli con il termine per la conclusione dei lavori della Commissione già stabilito per la giornata di domani, che, ritiene, debba essere comunque rispettato, pur nell'ambito della proposta formulata dal Presidente. Qualora ciò non risulti possibile, eventuali diverse decisioni andrebbero prese coordinandole rispetto ai lavori del Senato.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) sulla base delle questioni segnalate dal collega Baldassarri e anche al fine di consentire un più approfondito esame delle proposte emendative, fa presente che potrebbe anche ritenersi opportuno procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento nella mattinata di giovedì.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea che nell'ambito della nuova definizione della tempistica dei lavori della Commissione sul provvedimento andrà comunque consentita la trasparenza della discussione, separando la fase della predisposizione del parere del relatore da quella della valutazione delle proposte emendative.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce delle considerazioni e delle esigenze segnalate dai colleghi, precisa che nella giornata di domani si procederà all'espressione del parere del relatore sulle proposte emendative presentate, cui seguirà l'eventuale votazione sulle proposte non accolte ovvero su quelle per le quali i proponenti

insistano comunque per la votazione. Indi, dopo una pausa necessaria alla composizione del testo finale del parere, si procederà alla votazione dello stesso. Potranno ovviamente disporsi brevi sospensioni della seduta in relazione ai lavori di Camera e Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, in considerazione del fatto che la Commissione è tuttora impegnata nell'esame sullo schema di decreto legislativo n. 328, non risulta possibile concludere l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto 339) nel termine stabilito, che risulta attualmente fissato alla data del 13 maggio 2011.

Ritiene pertanto necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede quindi alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. BERNINI BOVICELLI (vedi seduta del 28 aprile 2011)**

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «e sociali» con le seguenti «sociali, istituzionali e amministrativi».

2. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico e dei contratti istituzionali di programma.».

3. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 2.

25. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ferme restando le ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, l'impiego delle risorse aggiuntive e l'attuazione degli interventi speciali di cui al

presente decreto assicurano la realizzazione – attraverso piani organici d'investimento pluriennali finanziati con risorse vincolate nella destinazione – di misure di natura infrastrutturale e il sostegno delle altre iniziative di sviluppo che risultino anche funzionali ad accelerare, nelle diverse aree territoriali, il processo di convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, tenendo conto di obiettivi di efficienza della spesa e di miglioramento del livello e della qualità dei servizi pubblici ed in coerenza con gli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e gli obiettivi definiti in sede comunitaria.

2-bis. In sede di prima applicazione, gli interventi di cui al presente decreto specificamente finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale sono individuati sulla base della ricognizione effettuata in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2011-2013, con le medesime modalità di cui al citato articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede ad aggiornare la predetta ricognizione con particolare riferimento alle carenze delle dotazioni infrastrutturali esistenti in ciascun territorio

riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, le strutture per il trattamento dei rifiuti, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, la banda larga, le strutture portuali ed aeroportuali; la ricognizione tiene conto del contenuto del Patto di convergenza e delle misure atte a realizzare il percorso di convergenza, indicati, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, nonché della definizione, ove intervenuta, di livelli essenziali delle prestazioni e di obiettivi e livelli di servizio.

2-ter. Gli interventi finalizzati al recupero del *deficit* infrastrutturale, anche con riferimento al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, e alla rimozione degli squilibri territoriali, sono specificamente evidenziati nella relazione e nel programma contenuti nel Documento di Economia e Finanza ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. ».

39. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

« ART. 1-bis. — 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, le risorse destinate alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione sociale e territoriale, alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, all'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, devono essere aggiuntive rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal fine, la definizione dell'ammontare delle risorse di natura aggiuntiva sono

fissate, su base pluriennale e con adeguamento annuale, nell'ambito del documento di economia e finanza.

2. Per gli interventi speciali aventi ad oggetto funzioni ordinariamente affidate agli enti territoriali, l'aggiuntività delle risorse di cui al comma 1 non può essere limitata alla spesa in conto capitale per investimenti qualora gli interventi abbiano ad oggetto l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, il miglioramento del livello delle prestazioni e della qualità dei servizi pubblici. Le risorse in conto capitale relative agli interventi speciali possono essere utilizzate anche per il finanziamento di piani di investimento collegati a percorsi di convergenza definiti dalle procedure ordinarie, nel rispetto del vincolo che tali risorse siano utilizzate esclusivamente per consentire il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria.

3. La dotazione delle risorse da assegnare al Fondo di cui all'articolo 4, destinata agli interventi per la programmazione pluriennale successiva al 2013, non può essere inferiore a quella inizialmente prevista per il periodo 2007-2013 e comunque non inferiore, in ragione di anno, allo 0,6 per cento del PIL.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, per la parte non destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, destina almeno una quota del 30 per cento delle proprie risorse ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard. La restante parte delle risorse è destinata alla programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità individuate dall'Unione europea.

5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, nelle varie fasi procedurali riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo, ivi comprese le decisioni assunte in ambito CIPE, è garantita una costante concertazione con le autonomie territoriali, con riguardo all'individuazione degli obiettivi, delle priorità e dei progetti

a cui destinare le risorse, al monitoraggio sulle modalità di adempimento e di investimento delle risorse assegnate ».

1. D'Ubaldo.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard nel caso di incapacità dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delegato per la politica di coesione sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato ad integrare le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo. ».

22. Galletti, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, dopo le parole « per investimenti » inserire le seguenti: « , alle spese finalizzate a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione ».

4. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole « e ai diritti della persona » con le seguenti: « , ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale; ».

26. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole « con particolare riferimento alle zone di montagna e a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale ».

5. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando il divieto di dequalificare la spesa mediante l'utilizzo di risorse in conto capitale per spese di parte corrente, le risorse del Fondo di cui alla presente lettera non possono essere utilizzate a copertura di interventi che perseguano finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1. »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) aggiuntività delle risorse rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale nell'intero territorio nazionale, con divieto di sostituzione delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti territoriali. La relazione di cui all'articolo 6-bis dà conto del carattere di aggiuntività delle risorse. Resta fermo, per i fondi strutturali dell'Unione europea, il rispetto del principio dell'addizionalità rispetto alla spesa nazionale ».

40. Boccia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Misiani, Nannicini, Soro, Stradotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola « programmazione » aggiungere la seguente « , organizzazione ».

6. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole « assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative » con le seguenti: « assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti le necessarie attività di sorveglianza ».

7. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, premettere al comma 1 il seguente: « 01. Spettano al Presidente del Consiglio, che le esercita mediante delega ad un Ministro senza portafoglio (d'ora in poi Ministro delegato) le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle politiche di coesione. Il Ministro delegato per l'esercizio di tali funzioni si avvale delle specifiche strutture a tal fine istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato ».

8. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le parole « d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze » con le seguenti: « d'intesa per i profili finanziari con il Ministro dell'economia e delle finanze e per il conseguimento degli obiettivi di crescita con il Ministro dello sviluppo economico ».

9. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3 comma 2, sostituire le parole « dei poteri e delle prerogative » con le seguenti: « delle competenze ».

27. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 2, dopo le parole « delle Regioni e delle autonomie locali » inserire le seguenti: « previa concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea ».

48. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « eventualmente interessati » inserire le seguenti: « d'intesa con le Regioni »;

b) al comma 3 dopo le parole « dei Regolamenti dell'Unione europea » inserire le seguenti: « d'intesa con le regioni interessate ».

47. Misiani, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: « relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi ».

10. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito "Fondo", è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse dei seguenti Fondi che pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, risultano soppressi:

a) Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

b) Fondo destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nonché dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) Fondo per la montagna, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) Fondo per la tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

28. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo »;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è annualmente destinato dalla legge di stabilità ai diversi livelli di Governo per l'attuazione di in-*

terventi di natura infrastrutturale da programmare, con le modalità di cui all'articolo 5, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole « per quote annuali » inserire le seguenti: « , tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 3-bis, ».

41. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole « , fermo restando quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo »;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è destinato all'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare lungo il ciclo pluriennale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere da a) a d) e con le modalità di cui all'articolo 6, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di*

cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione ».

42. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, dopo le parole: « speciali dello Stato » aggiungere le seguenti: « d'intesa con le Regioni ».

23. Galletti, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « è finalizzato al finanziamento di », aggiungere le seguenti: « spese di parte capitale relative a ».

29. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « di rilievo nazionale, interregionale e regionale », inserire le seguenti: « e locale ».

30. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario. ».

11. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. L'intervento del Fondo è finalizzato esclusivamente alle finalità del presente decreto. Non è in alcun modo consentito un suo

utilizzo in difformità per la copertura finanziaria di tipologie di interventi distinti da quelli indicati dal presente decreto. ».

31. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente:

« 01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la quota del PIL da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Tale quota può essere rideterminata negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei Livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate. ».

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: « Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza, ».

12. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole « stanziando risorse adeguate » inserire le seguenti: « e comunque non inferiori in media annua all'uno per cento del Prodotto Interno Lordo ».

32. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole « dal Ministro delegato » aggiungere le seguenti: « sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

24. Galletti, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole « collegate all'andamento stimato della spesa » con le seguenti: « che non possono essere inferiori allo 0,6 per cento del PIL per ciascun anno. Le quote annuali non possono comunque, nel corso dell'anno, essere modificate con operazioni di rimodulazione o di riduzione tali da renderle inferiori allo 0,4 per cento del PIL ».

49. Soro, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 2, sostituire le parole da « Trascorso » fino a « intesa » con le seguenti: « Sulla base della eventuale rideterminazione del Fondo operata dalla Legge di stabilità il Governo procede alla riprogrammazione degli interventi previa intesa » e aggiungere in fine il seguente periodo: « L'intesa non è dovuta allorché siano state attivate le procedure di sanzione o di sostituzione previste dal comma successivo del presente articolo e dal comma 6 dell'articolo 6 ».

13. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, capoverso, sostituire le parole « dei documenti relativi al » con la parola « nel ».

14. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, sostituire le parole « e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza » con le seguenti « e degli indirizzi espressamente indicati, a tal riguardo, dal Documento di Economia e Finanza, riferiti alle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali, ».

33. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole « e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza », inserire le seguenti: « come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari ».

34. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, alinea, dopo le parole « Decisione di finanza pubblica » inserire le seguenti: « e della concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea ».

50. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole « Conferenza unificata », inserire le seguenti: « previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti ».

35. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere le parole « , generali e ».

51. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero: « 5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un rating che indichi un livello accettabile di capacità amministrativa e tecnica e di legalità in assenza del quale l'attuazione degli interventi è direttamente affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6 ».

15. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici ».

16. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Alle riunioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica riguardanti l'attuazione del presente decreto partecipano quattro rappresentanti della Conferenza Unificata, uno espressione dei Comuni, uno delle Città metropolitane, uno delle Province ed uno delle Regioni. Tali rappresentanti devono essere espressione delle aree del Mezzogiorno. ».

36. Belisario.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Prima della sua adozione il Documento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. ».

43. Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, premettere il seguente periodo: « Gli interventi di cui al presente decreto finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono individuati dal contratto istituzionale di sviluppo sulla base della ricognizione infrastrutturale di cui al medesimo articolo 22. ».

44. Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, sostituire le parole « e le responsabilità dei contraenti » con le seguenti: « le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze ».

52. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole « finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti » aggiungere le parole « inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza ».

17. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: « I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo ».

45. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: « A tal fine il Governo procede all'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione assicurando standardizzazione e interoperabilità dei sistemi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dal bilancio comunitario fino ai bilanci dei soggetti attuatori e il collegamento tra dato contabile e dato relativo alla realizzazione materiale dell'intervento. È assicurato l'accesso a tali sistemi informativi da parte dei Servizi Bilancio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti. ».

18. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Al fine di conseguire una più efficace attuazione degli interventi, i soggetti assegnatari possono istituire, in partenariato tra amministrazioni centrali e regionali, apposite tecnostutture, ad elevata competenza e professionalità, di supporto alle amministrazioni. ».

53. Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « ove si renda necessario » aggiungere la parola « anche ».

19. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, dopo le parole « il Governo » inserire le seguenti: « , anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali »;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di inerzia o inadempimento da parte di una amministrazione centrale il Governo può procedere, anche su proposta della Conferenza unificata, alla nomina di un commissario straordinario secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».*

54. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole « n. 131 » aggiungere le seguenti: « e dalla legge n. 400 del 1988 nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, ».

20. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, in fine aggiungere: « A tali fini e a carico delle medesime risorse sono stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del presente comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, coinvolgono a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti. Il Ministro delegato informa semestralmente le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata circa l'avanzamento degli interventi affidati ai commissari nominati ai sensi del presente comma. ».

21. Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole « fornendo, in sede di prima attuazione, elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ».

46. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e stabilite le ulteriori

*modalità attuative del presente comma. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».*

37. Marsilio.

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Le attribuzioni ovvero i compiti conferiti da leggi, regolamenti, decreti, o altri provvedimenti, al Ministro dello sviluppo economico e riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministero delegato. ».

38. Marsilio.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO A QUELLO DEL RELATORE, ON. BERNINI BOVICELLI (v. seduta del 28 aprile 2011), PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 18 giugno 2010,

premessi che:

l'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca i principi e criteri direttivi riferiti ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. In base a tale disposizione costituzionale, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

l'articolo 119 della Costituzione, dopo aver sancito l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, con il suo quinto comma, consente un intervento statale volto a promuovere e a sostenere la solidarietà sociale nazionale. Rappresenta, insieme alla perequazione, una norma di « chiusura

sistemica », volta alla tutela dell'equilibrio sociale del Paese, tra le sue zone ricche e le sue aree povere. Il testo costituzionale, in altri termini, dopo aver conferito la libertà fiscale, per temperarne le possibili esasperazioni, si preoccupa della tutela della unità giuridica ed economica della Repubblica, anche attraverso la possibilità, da parte dello Stato, di intervenire direttamente sugli enti periferici per colmarne gli squilibri di ordine economico e sociale;

l'articolo 119, comma 5, della Costituzione stabilisce altresì una regola avente efficacia legittimante, di tipo permissivo. Esso consente allo Stato centrale di porre in essere azioni di sostegno dei governi regionali e locali ed il presupposto al quale è subordinato il dispiegarsi dell'efficacia legittimante non è tanto la carenza delle risorse per finanziare le funzioni fondamentali (a cui è deputato il fondo perequativo), bensì l'obbligo di rimuovere i fattori strutturali e non congiunturali di divario tra le diverse parti del Paese;

a tal proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 16 del 2004, ha affermato che « gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono es-

sere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). L'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio. Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza »;

considerato preliminarmente che:

come sostenuto dalla Corte dei conti in sede di audizione, il presente schema di decreto « viene a confrontarsi con una fase particolarmente critica, soprattutto nel nostro Paese, per la crescita economica e per il ciclo degli investimenti pubblici. È, quindi, di particolare interesse valutare indirizzi, scelte e strumenti proposti dalla nuova normativa, proprio alla luce dell'esigenza irrinunciabile di invertire le condizioni di stagnazione, se non di declino, delle politiche per le infrastrutture pubbliche, in special modo per quelle destinate al recupero dei divari di sviluppo delle aree sottoutilizzate. I « tagli di spesa » imposti dal percorso di rientro del disavanzo e del debito pubblico si sono concentrati massicciamente anche sulle spese per gli investimenti pubblici e le infrastrutture, tipicamente la modalità di spesa più idonea a generare crescita economica stabile. Ciò è avvenuto mentre gli altri grandi Paesi, non solo europei, hanno potuto impostare le proprie strategie di ripresa economica sul finanziamento di grandi programmi di sviluppo infrastrutturale; programmi in grado di assolvere sia alla funzione di sostegno anti-ciclico di breve periodo che a quella di ampliamento della capacità produttiva di sistema »;

« la recente comunicazione dell'ISTAT sul consuntivo dell'anno 2010 segnala una preoccupante flessione della spesa in conto capitale delle amministrazioni pubbliche (-18,5 per cento rispetto al 2009) e, all'interno della categoria, degli investimenti fissi (-16,2 per cento). La flessione, peraltro, completa una serie storica che, nell'ultimo quinquennio, ha visto un forte ridimensionamento delle risorse destinate all'accumulazione di capitale fisso sociale. La tendenza alla riduzione della quota della spesa in conto capitale localizzata nel Mezzogiorno appare continua a partire dal 2001: da poco più del 40 per cento si passa ad un valore di stima che, nel 2010, non supera il 35 per cento »;

il Mezzogiorno è un'area che oggi cresce poco, anche rispetto alle aree europee in ritardo di sviluppo. La fase di bassa crescita economica che il nostro Paese ha vissuto dall'ultima parte degli anni novanta e la pesante recessione contemporanea ripropongono con forza la questione Mezzogiorno, dove risiede un terzo della popolazione nazionale (Relazione del Governatore della Banca d'Italia, 2010);

il presente schema di decreto va valutato, quindi, con particolare attenzione anche perché dovrebbe rappresentare – insieme all'avvio della riprogrammazione dei fondi per il Sud di fonte nazionale e comunitaria, oltre che l'adozione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 – parte costitutiva dell'annunciato « Piano per il Sud » esaminato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010 e trasmesso alla Conferenza Unificata;

tale quadro per lo svolgimento delle politiche di sviluppo e coesione va letto tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 42 – di cui sono destinatarie anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome – che prevede, ai fini del funzionamento a regime del federalismo fiscale, di procedere, nella fase transitoria, a misurare i *deficit*

infrastrutturali e di sviluppo tra i diversi territori del Paese e ad individuare gli interventi atti a colmare i divari. La ricognizione del fabbisogno infrastrutturale dovrà essere inserita in un apposito allegato alla Decisione Economico Finanziaria. Relativamente alle conseguenti necessarie iniziative di riequilibrio, il citato articolo 22 sembra ipotizzare un percorso preventivo e parallelo, per il quale risulta non chiaro il coordinamento con il nuovo quadro delle procedure di programmazione, concertazione ed attuazione degli interventi speciali previste nel decreto legislativo all'esame;

per quanto riguarda la ricognizione infrastrutturale prevista in sede di prima applicazione (comma 1 dell'articolo 22, della legge n. 42 del 2009), in data 1 aprile 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale volto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali dovrebbero essere mirate al recupero del *deficit* infrastrutturale del Paese nella fase transitoria, da attuare in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42. Tale decreto interviene esclusivamente sulle modalità con cui effettuare la ricognizione infrastrutturale, prevedendo che venga effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto dovrà avvenire avvalendosi di appropriati indi-

catori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

tale decreto che – al pari di quello sui fabbisogni *standard* – individua puramente percorsi di carattere metodologico, non consente valutazioni oggettive. Peraltro, gli enti locali hanno evidenziato che il decreto «agli articoli 3 e 4 disciplina la determinazione e la metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale, che invece dovrebbero essere oggetto di una disciplina contenuta nel decreto legislativo relativo alla perequazione, ai sensi degli articoli 2 e 13 della legge 42». Peraltro ribadiscono che « questa impostazione non può essere condivisa perché dal punto di vista della gerarchia delle fonti i criteri per la perequazione infrastrutturale non possono essere stabiliti con decreto, ma con fonte superiore. Viene inoltre indicata una violazione della procedura istituzionale fissata dalla legge delega, in quanto viene escluso l'esame del testo da parte della Commissione bicamerale;

in altri termini, il decreto sui fabbisogni infrastrutturali non offre una definizione puntuale degli investimenti che saranno oggetto di perequazione. Vanno tuttavia evidenziati i dati elaborati (Istituto Tagliacarne, Unioncamere) sulla base di analisi di tipo qualitativo e quantitativo: la Basilicata, il Molise e la Calabria raggiungono nell'indice generale un punteggio spesso sotto la metà rispetto a Lazio, Lombardia e Liguria. Appare, quindi, necessario – partendo da una distribuzione assai sperequata delle infrastrutture tra territori – un intervento di carattere straordinario mirato a ridurre tali rilevanti divari;

esaminato, segnatamente, il presente schema di decreto va rilevato che:

una preliminare questione concerne le modalità per l'estensione delle nuove norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, per le quali l'articolo 1, comma 2 della legge delega non prevede l'applicazione dell'articolo 16, anche se tali enti sono stati

finora complessivamente destinatari di una quota rilevante delle risorse del FAS, dei Fondi strutturali europei e dei relativi cofinanziamenti nazionali;

all'articolo 1 sono individuati i fini per i quali viene specificatamente introdotta la disciplina sulla destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive. Ebbene, rispetto all'elenco dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, qui non si fa menzione del fine integrato dall'effettivo esercizio dei diritti della persona, ancorché sia poi ripreso dall'articolo 2, lettera a). È altresì assente ogni riferimento a taluni parametri che, alla stregua dell'articolo 16 lettera c) della legge n. 42 dovrebbero concorrere ad orientare specificamente la destinazione dei fondi speciali. Si tratta, in particolare, della collocazione geografica degli enti, della loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale. Manca, altresì, specifica menzione dei territori montani, delle isole minori, come pure dell'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, ugualmente prescritti quali criteri per l'attuazione dell'articolo 16;

l'articolo 2 detta i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale in base ai quali sono perseguite le finalità di promozione dello sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale di cui all'articolo 1, individuando, altresì, le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite;

per quel che concerne le risorse, la norma fa riferimento all'utilizzo di quelle derivanti prioritariamente: dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (nuova denominazione per indicare l'attuale Fondo per le aree sottoutilizzate) e dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, per la parte esclusivamente destinata alla spesa in conto capitale per investimenti, nonché alle spese per lo sviluppo ammesse ai sensi dei regolamenti comunitari. È evidente quindi,

che il provvedimento in commento non intende certo innovare il sistema vigente in materia di programmazione degli interventi speciali. Significativamente, lo strumento di finanziamento, attorno a cui viene costruito l'intero modello, è ancora il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, qui rinominato come Fondo per lo sviluppo e la coesione. La principale critica, che quindi si può portare allo schema in esame, è quella che, di fatto, finisce per concepire la delega di cui all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 essenzialmente in termini di nuove modalità di impiego del Fondo Aree Sottoutilizzate;

peraltro, l'attuale periodo di programmazione 2007-2013 è stato caratterizzato dal reiterato utilizzo di risorse presenti nel FAS a copertura di oneri previsti in successive leggi di spesa, per interventi talvolta non affatto riconducibili alle finalità della politica di riequilibrio e sviluppo territoriale;

a tal proposito, va ricordato che il Fondo FAS, sin dal momento della sua costituzione, appariva come strumento generale di governo della nuova politica regionale per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. La strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzavano tale Fondo, consentivano – almeno formalmente – di impostare una politica nazionale e regionale coerente con i principi e le regole comunitarie e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, solo e soltanto in conto capitale. Tale condizione risultava peraltro essenziale per soddisfare il principio di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea;

tuttavia, a far data dalla manovra economica del 2008, si è assistito ad un progressivo depauperamento delle risorse del FAS, mentre il Mezzogiorno veniva pesantemente colpito a seguito del taglio di quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture della regione Sicilia e della

regione Calabria, nonché per coprire il taglio dell'ICI. Il costante ricorso alle risorse del FAS per la copertura dei più disparati provvedimenti di legge ha rinnegato, di fatto, il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo (ovverosia il riconoscimento di almeno l'ottantacinque per cento del complesso delle risorse al Mezzogiorno), andando ad incidere sulle politiche di sviluppo che il Sud avrebbe potuto realizzare solo grazie al trasferimento dei fondi comunitari o stanziati dal Governo a livello centrale;

il Governo ha finanziato tutte le misure adottate per fronteggiare la crisi togliendo risorse al Sud. Il progressivo spostamento o allargamento verso il Nord di risorse e di politiche di sostegno, prima dedicate esclusivamente al Sud, contribuisce in modo decisivo al ritardo del Mezzogiorno, che si manifesta al confronto, oltre che con il Nord, con le altre aree deboli dell'Unione europea. Le risorse destinate al contrasto alla crisi, sia sul versante del sostegno all'economia, sia su quello del sostegno sociale, sono state in gran parte reperite sottraendole ad altre destinazioni, con rilevante aggravamento delle sofferenze per i settori così privati di risorse, primo fra tutti il Mezzogiorno. Praticamente non ci saranno più risorse pubbliche nazionali disponibili per il Sud fino al 2015 (si veda rapporto SVIMEZ 2009);

peraltro, il dibattito in corso sulla complessiva ridefinizione della strategia europea in materia di sviluppo e coesione territoriale dovrebbe indurre a considerare all'interno di un unitario quadro strategico dei diversi interventi, anche le risorse presenti nel Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e nel Fondo Europeo per la pesca (FEP) che pur non ricompresi nella riforma del 2006 dei fondi strutturali, presentano caratteristiche simili a questi ultimi e analoghe procedure per l'utilizzo della quota di risorse assegnata agli Stati membri;

la enunciata necessità di garantire il principio di addizionalità delle risorse

da destinare alla politica di riequilibrio non risulta, nel testo all'esame, supportata dall'indicazione di parametri per la determinazione dell'entità complessiva delle risorse, legati all'andamento di variabili macroeconomiche. Proprio il decreto all'esame avrebbe potuto, peraltro, rappresentare la sede per meglio definire il principio di « addizionalità », che presuppone una più chiara individuazione del perimetro della « ordinarietà » all'interno del nuovo assetto del federalismo fiscale;

parrebbe inoltre utile che queste azioni venissero effettuate definendo con maggiore precisione il ruolo delle Regioni e delle altre autonomie locali nella definizione delle priorità e nella programmazione degli interventi. Nel mutuare le priorità indicate in sede europea va ricordato che nel caso italiano è fondamentale assicurare innanzi tutto che la qualità dei servizi pubblici essenziali sia la stessa in tutte le aree del Paese. Vari studi mostrano invece che la qualità dei servizi pubblici nelle regioni meridionali è in media significativamente inferiore a quella che si riscontra nel Centro Nord. Divari nella qualità riguardano i servizi erogati da tutti i livelli di governo (centrale, regionale, locale): si riscontrano nei comparti dell'istruzione, della giustizia civile, della sanità, nei servizi pubblici locali quali ad esempio la gestione dei rifiuti. Molti di questi servizi non rientrano nel campo di azione delle politiche di sviluppo e coesione, ma sono essenziali per la crescita economica e sociale delle aree sottoutilizzate;

la valutazione dei risultati conseguiti – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) – è importante anche per migliorare l'efficacia delle iniziative a sostegno del sistema produttivo, quali gli incentivi agli investimenti. A tale riguardo può essere opportuno utilizzare tecniche di analisi « controfattuale », ovvero quelle che cercano di valutare cosa sarebbe successo in assenza dell'intervento. Per evitare conflitti di interesse, l'attività di valutazione dovrebbe essere svolta da soggetti indipendenti da quelli che gestiscono

i programmi; questi ultimi dovrebbero piuttosto impegnarsi nella raccolta e nella diffusione delle informazioni, al fine di stimolare analisi indipendenti;

L'articolo 4 modifica la denominazione del « Fondo per le aree sottoutilizzate » che viene trasformata in « Fondo per lo sviluppo e la coesione ». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese. Dalla formulazione del testo non appare chiaro se nel nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione possano confluire o, quanto meno, possano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale volti a riequilibrare i livelli di sviluppo tra le diverse aree territoriali, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma. Peraltro la relazione illustrativa nella parte relativa all'articolo 7 esclude tali fondi da quelli destinati ad interventi di riequilibrio territoriale indicati all'articolo 1. In coerenza con il contenuto prescrittivo dell'articolo 16 della legge n. 42, sarebbe essenziale ricomprendere tali fondi nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

a tal proposito è opportuno evidenziare come, di fatto, l'esclusione di alcuni fondi dall'istituendo Fondo per lo Sviluppo e la coesione (ex Fondo FAS) – sulla base del combinato disposto degli articoli 4 e 7 del presente schema di decreto – sia volto ad avvantaggiare, in maniera esclusiva, le Regioni Lombardia e Veneto nonché gli interventi clientelari, tipici della cosiddetta « legge mancia ». Gli unici fondi capienti – che il presente decreto non include nel Fondo di sviluppo – risultano, non a caso, proprio quelli relativi al sostegno dei territori confinanti con le Regioni a Statuto Speciale, nonché quello con cui è finanziata la cosiddetta « legge mancia »: rispettivamente 57,6 milioni per il 2011 per il primo (di cui 40 milioni di euro in favore dei comuni della Lombardia e del Veneto

confinanti con le Regioni Speciali) e 30 milioni nel 2011 per il secondo. È per questo quanto mai opportuna la confluenza di detti fondi al nuovo Fondo per le aree sottoutilizzate, non solo per rispettare formalmente la delega, ma per una questione di equità e ragionevolezza complessiva;

la quantificazione delle risorse da destinare ad incremento della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo, che deve essere fatta con la legge di stabilità, sembra rimessa alla sola decisione del Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale. L'articolo 5, comma 1, parla infatti di « quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica ». Viene naturale interrogarsi se questi ultimi costituiscano gli unici vincoli. Inoltre, non è chiaro come si collochi, rispetto a tale determinazione, il documento di indirizzo strategico, di cui al successivo comma 3. Infine, l'intesa con la Conferenza Unificata è prevista solo per la riprogrammazione del Fondo, una volta trascorso il primo triennio del periodo di riferimento. È del tutto assente, inopportuno, la fase consultiva parlamentare;

in riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) possono desumersi indicazioni utili dall'analisi dell'esperienza di funzionamento degli Obiettivi di servizio, adottati per il nostro Paese per la programmazione 2007-2013. Gli obiettivi di servizio rappresentano un sistema premiale che condiziona l'ammontare delle risorse destinate alla coesione, messe a disposizione delle amministrazioni locali, ai risultati conseguiti da queste ultime. Il meccanismo prevede che la *performance* dei governi locali sia misurata da undici indicatori quantitativi per quattro aree: istruzione, assistenza per l'infanzia e gli anziani, rifiuti urbani e servizi idrici. Per ciascun indicatore è fissato un valore obiettivo comune a tutte le regioni. Il testo, inoltre, prevede l'intesa in sede di Conferenza Unificata per la riprogrammazione

del Fondo (articolo 5.2), ma non prevede l'intesa per l'aggiornamento dell'articolazione annuale, che parrebbe opportuna. Altresì non è chiaro cosa accadrebbe (in termini di sanzioni/garanzie) se, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 5.2, si provvedesse (come avvenuto nel 2008-10) alla riduzione della dotazione complessiva del Fondo;

considerato, inoltre, che:

appare marginalizzato il ruolo delle Regioni ed, ancor più, degli enti locali. Si potrebbe prevedere una partecipazione di rappresentanti dei Comuni e delle Province alle riunioni del CIPE, sulla falsariga di quanto dispone l'articolo 68, comma 7, della legge n. 289 del 2002;

non è previsto alcun coinvolgimento del Parlamento, che potrebbe invece aver luogo con riguardo al documento di indirizzo strategico, di cui all'articolo 5, oppure ipotizzando una relazione sugli interventi complessivamente finanziati in corso d'anno;

non si prevede neppure un controllo preventivo della Corte dei conti, come invece è prescritto per le delibere del CIPE sui criteri e modalità di attuazione degli interventi con il FAS. Ciò, a meno di ritenere che l'approvazione dei programmi e degli interventi da finanziare da parte del CIPE su proposta del Ministro delegato, debba avvenire con le delibere di cui al comma 5 dell'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, soggette al controllo preventivo della Corte dei conti;

in merito al nuovo strumento negoziale di *governance* introdotto dall'articolo 6, il cd. «contratto istituzionale di sviluppo», non si comprende se e come possano avere un ruolo anche gli enti locali, mai menzionati, al contrario delle regioni. Sarebbe qui utile, inoltre, prevedere una relazione del Governo alle Camere circa la concreta operatività di questo strumento nonché per i casi di esercizio del potere sostitutivo, espressamente disciplinato dal comma 6 dell'articolo 6;

come osservato dal Servizio del Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, in merito ai profili di quantificazione, «si osserva preliminarmente che il provvedimento in esame, come afferma la relazione tecnica, appare essenzialmente improntato a un carattere ordinamentale e procedimentale. Fermo restando tale carattere, appare utile acquisire chiarimenti circa le modalità di raccordo delle norme in esame con le altre misure previste nell'ambito complessivo della riforma del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali. In particolare, il provvedimento non fa esplicito riferimento alle procedure di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali in possesso delle singole regioni, oggetto di disciplina da parte di un apposito decreto ministeriale. Le risultanze di tale processo di ricognizione, nonché la conseguente determinazione dei fabbisogni infrastrutturali necessari affinché le amministrazioni locali siano poste in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, sembrano dover costituire la premessa informativa cui correlare la determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili. Questi ultimi, in base all'individuazione di specifiche priorità che andranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dovranno infatti assicurare un percorso di convergenza verso la dotazione infrastrutturale necessaria ad assicurare livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale»;

appare inoltre opportuno che sia chiarito se, a seguito dell'attuazione della riforma relativa al federalismo fiscale, di cui il presente provvedimento costituisce l'articolazione riguardante l'adeguamento infrastrutturale, si configuri un vincolo di destinazione delle risorse destinate a tale scopo e la conseguente inidoneità delle stesse a costituire strumenti di copertura di altre tipologie di interventi. Si ricorda infatti che, negli esercizi pregressi, le risorse del Fas in molti casi hanno subito riduzioni finalizzate a compensare gli effetti finanziari di disposizioni di natura diversa. Si ricorda in proposito, ad esempio, che nell'anno 2008 sono state appro-

vate disposizioni che apportavano riduzioni ai fondi per le aree sottoutilizzate per circa 12,9 miliardi di euro complessivi sull'arco pluriennale 2008-2011 in attuazione di specifiche disposizioni legislative, tra cui l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008 (disavanzi delle città di Roma e Catania), l'articolo 1, comma 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008, relativo all'agevolazione per la rottamazione di frigoriferi) e gli articoli 1, comma 3, e 4 del decreto-legge n. 180 del 2008 (assunzione di ricercatori universitari);

appare altresì improcrastinabile adottare una politica di sviluppo nazionale con una visione unitaria del Paese al fine di conciliare la sopravvivenza e la crescita dei sistemi produttivi più forti con la salvaguardia di un'azione costante per la riduzione del divario di sviluppo tra Nord e Sud, attivando anche a favore del Mezzogiorno le c.d. « zone franche urbane », che potrebbero avere un ruolo assai rilevante per promuovere lo sviluppo del Sud;

risulta altresì necessario un adeguamento del presente schema di decreto con la disciplina contenutistica e procedurale posta in essere dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);

considerato, inoltre, che:

le linee di azione disegnate nel decreto per migliorare la qualità della spesa in conto capitale possono essere rafforzate da un riequilibrio della spesa in conto capitale in favore degli investimenti pubblici diretti (e a scapito dei trasferimenti in conto capitale), orientato in particolare a colmare il divario tra dotazione e fabbisogno di infrastrutture nel Mezzogiorno. Nell'allocare la spesa è opportuno tenere presente l'obiettivo ultimo della qualità dei servizi pubblici, rispetto al quale spesso le infrastrutture sono funzionali. Riordino delle responsabilità istituzionali, riunificazione della normativa e

delle diverse fonti di finanziamento delle opere, concentrazione degli interventi su poche priorità selezionate, rafforzamento dell'attività di progettazione (con la separazione dei finanziamenti dei progetti dai finanziamenti delle opere, anche prevedendo la costituzione di due fondi distinti), potenziamento delle procedure di monitoraggio e di valutazione *ex post* dei risultati anche alla luce della complessiva attività di controllo svolta dalla Corte dei conti. Sono questi alcuni dei principali indirizzi, come suggerito espressamente dalla Corte dei conti, da seguire per il rilancio della politica per le infrastrutture e, in particolare, per le azioni di sostegno delle aree sottoutilizzate;

occorre, inoltre, rilevare che al netto del condivisibile aspetto sanzionatorio per i concessionari pubblici che accedono ai fondi senza rispettare tempi e procedure, le modificazioni proposte nel parere del Relatore – anche recepite nelle indicazioni del Governo – non fanno che confermare *in toto* le significative criticità del testo governativo iniziale, sovra evidenziate;

considerato, in definitiva, che:

l'entità della redistribuzione di risorse tra le diverse aree territoriali del Paese dipenderà direttamente dai provvedimenti ancora in corso di definizione, relativi al riparto dei fondi perequativi per le funzioni ordinarie. A tal fine, saranno determinanti la definizione dei *deficit* infrastrutturali cui il provvedimento non fa esplicito riferimento nonché la conseguente determinazione dei fabbisogni infrastrutturali necessari, affinché le amministrazioni locali siano poste in grado di garantire i livelli essenziali delle prestazioni: costituiscono queste le necessarie premesse informative cui dover correlare la determinazione dei criteri di riparto delle risorse disponibili;

al di là della ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (85 per cento – 15 per cento), non sono esplicitate quantità ed entità finanziarie precise di

riferimento determinando, di fatto, la concreta inefficacia del provvedimento in esame;

risulta del tutto assente un essenziale vincolo di destinazione delle risorse destinate agli scopi di cui al presente decreto, e la conseguente esplicitazione dell'inidoneità delle stesse a costituire strumenti di copertura di altre tipologie di interventi, alla luce del pesantissimo depauperamento del Fondo delle aree sottoutilizzate subito negli ultimi anni;

appare assai rilevante marginalizzazione del ruolo del Parlamento nazionale, segnatamente in riferimento alla fase

progettuale e di indirizzo degli interventi di cui al presente decreto;

come dimostrato, la parziale omissione delle prescrizioni contenute nella legge delega (articolo 16, comma 1, lettera c) conferisce vantaggio finanziario ingiustificato alle regioni settentrionali, non compatibile col vincolo di solidarietà nazionale e di coesione economica di cui alla *ratio delegationis* della legge n. 42 e, prima ancora, col testo dell'articolo 119 della Costituzione repubblicana,

esprime

PARERE CONTRARIO

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i <i>referendum</i> popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
<i>ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)</i>	157

Comunicazioni del Presidente	154
------------------------------------	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i <i>referendum</i> popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
Sui lavori della Commissione	155
POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	156

Martedì 3 maggio 2011. – Presidenza del presidente ZAVOLI. – Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 14.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i *referendum* popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 20 aprile scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, considerati già illustrati.

Il PRESIDENTE invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, onde lasciare nel testo dell'articolo 1 l'indicazione, preliminare all'intero testo, delle modalità di ripartizione degli spazi radiotelevisivi tra i soggetti aventi diritto. Dichiarò altresì inammissibile l'emendamento 1.5.

Il senatore PARDI (IdV), relatore, esprime parere contrario agli emendamenti 1.3 e 1.6, si rimette alla Commissione sull'1.4 e invita al ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

In considerazione degli imminenti lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati e alla presumibile mancanza del numero legale, di cui chiede la verifica, il deputato LAINATI (PdL) esprime l'avviso che la fase delle votazioni debba essere rinviata alla prossima seduta.

Il PRESIDENTE evidenzia come la richiesta di verifica del numero legale potrebbe prefigurare l'intenzione di ostacolare l'esame del provvedimento. Non si può prescindere dall'impegno assunto all'unanimità nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi il 20 aprile circa il prioritario esame della delibera in titolo rispetto ad altri provvedimenti, in particolare l'Atto di indirizzo sul pluralismo. Prendendo comunque atto degli impegni presso la Camera dei deputati, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Riconoscendo al Presidente l'esercizio di un ruolo attivo e propositivo, nei confronti della RAI, al fine di favorire una soluzione, il deputato BELTRANDI (PD) stigmatizza la palese intenzione da parte della maggioranza di impedire l'attuazione di una previsione di legge, nonostante sul tema vi siano stati vari interventi anche da parte di alte cariche dello Stato. Si qualifica come improprio qualunque collegamento con le decisioni riguardanti l'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo e gli emendamenti ad esso riferiti. Allo scopo di favorire un processo positivo e nell'auspicio che la Commissione si possa convocare ad oltranza fino a quando l'iter del provvedimento non sarà completato, preannuncia l'intenzione di occupare l'aula della Commissione fino all'approvazione della delibera sui *referendum*.

Associandosi alle considerazioni sul ruolo svolto dal Presidente, il senatore PARDI (IdV) stigmatizza l'ostruzionismo della maggioranza, cui peraltro si accom-

pagnano discutibili manovre nelle Aule parlamentari sulle tematiche oggetto dei *referendum*. Su tali comportamenti l'opposizione intende vigilare con attenzione.

Il senatore MORRI (PD) sottolinea come da parte della maggioranza, che mette in atto uno strano ostruzionismo verso se stessa, si venga meno ad un accordo raggiunto in ufficio di presidenza per dare alla delibera la giusta priorità, ferma restando l'opportunità di procedere ad una precisa calendarizzazione dell'esame dell'Atto di indirizzo sul pluralismo. Ritenendo grave il silenzio sui temi dei *referendum* che in tal modo si determina nel servizio pubblico, invita il collega Beltrandi a tener conto del rischio che certe scelte possano assumere il significato di una protesta nei confronti del Presidente, auspicando nel contempo che a partire dalla prossima seduta si possa procedere in modo più costruttivo.

Il PRESIDENTE verifica quindi che la Commissione non è in numero legale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per stasera alle ore 20.

La seduta termina alle 14.55.

Martedì 3 maggio 2011. – Presidenza del Presidente ZAVOLI. – Interviene per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi.

La seduta comincia alle 20.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE dà comunicazione di un appello pervenuto da parte dell'associazione Articolo 21 e altre associazioni, sottoscritto da migliaia di firme, affinché

la Commissione proceda rapidamente all'approvazione della delibera concernente la regolamentazione della campagna referendaria e l'informazione ad essa relativa.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.4.

Il senatore MURA (LNP) chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE verifica che la Commissione non è in numero legale. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta, riservandosi altresì, nello svolgimento della funzione istituzionale *super partes* che gli è assegnata, di procedere ad ulteriori convocazioni della Commissione per consentire l'esame e l'approvazione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che si profilano le condizioni per un'effettiva ripresa dei lavori nel corso della seduta di domani, anche in relazione all'accordo, prospettato attraverso i contatti tra le forze politiche intervenuti nel pomeriggio, di riprendere l'esame dell'Atto di indirizzo in

materia di pluralismo, a partire dal giorno martedì 17 maggio per concludere anche nella stessa settimana.

Il senatore MORRI (PD), stigmatizzato il boicottaggio che la maggioranza sta esercitando sulla delibera in materia referendaria, nonostante si tratti di un compito assegnato alla Commissione dalla legge, giudica improprio mettere sullo stesso piano gli atti dovuti e gli atti di indirizzo. Condivide comunque l'auspicio di un'evoluzione positiva nella giornata di domani, dichiarando la disponibilità della sua parte politica a calendarizzare il seguito della discussione sul pluralismo nella settimana indicata dal Presidente.

Il deputato BELTRANDI (PD), rinnovando i ringraziamenti al Presidente per il ruolo svolto, concorda con il senatore Morri e conferma la propria intenzione di proseguire l'occupazione dell'aula della Commissione fino all'approvazione della delibera. Condivide altresì l'opportunità di procedere, appena possibile, all'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, su cui è però giusto che, senza alcun ostruzionismo, ciascuno porti avanti le proprie proposte.

Ricordando come precedenti occupazioni dell'aula da parte del deputato Beltrandi abbiano avuto connotazioni discutibili, il PRESIDENTE auspica che non si voglia sostenere di fatto una sorta di necessità di « fare la guardia » alla Commissione.

Il senatore PARDI (IdV) evidenzia come da tempo si sia vanificato il più importante strumento di democrazia diretta rappresentato dal referendum. È ingiustificabile l'ostruzionismo della maggioranza, che ha ristretto i tempi della campagna referendaria, soprattutto se collegato alla questione della discussione dell'Atto di indirizzo sul pluralismo. Aderendo anch'egli ai ringraziamenti nei confronti del Presidente, auspica un prossimo regolare svolgimento dei lavori della Commissione.

**POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA
SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA
SEDUTA NOTTURNA**

Il PRESIDENTE, in relazione alle votazioni previste presso la Camera dei deputati, propone che l'orario della seduta già convocata per domani, mercoledì 4

maggio 2011, alle ore 14, sia posticipato alle ore 14,30. Propone altresì di procedere ad un'ulteriore convocazione della Commissione per domani, alle ore 20, con lo stesso ordine del giorno.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle 21.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (Relatore Sen. Pardi).

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

- 1. 4.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1 sostituire le parole: dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento con le seguenti: dal 30 maggio 2011.

- 1. 3.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1 sostituire le parole: dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento con le seguenti: dal 17 maggio 2011.

- 1. 6.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: La RAI cura con particolare at-

tenzione che non vi siano sovrapposizioni tra i programmi inerenti la campagna referendaria oggetto del presente provvedimento con quelli inerenti la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.

- 1. 1.** Caparini, Mura, Pittoni.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 2.** Caparini, Pittoni, Mura.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in 3 parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli, i contrari e coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: per ciascun quesito referendario a: non partecipazione al voto.

- 1. 5.** Butti, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, De Angelis, Fasano, Landolfi, Lupi, Lauro, Lainati, Laffranco, Mazzuca, Mottola, Santelli, Sardelli, Totaro.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS DEL REGOLAMENTO:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Esame C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 4275 cost. Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

COMITATO DEI NOVE:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

AVVERTENZA	17
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)

SEDE REFERENTE:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40
 II Giustizia	
AVVERTENZA	47
 III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri, Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	48
 IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Caserta del 5 aprile 2011 presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare e la Brigata bersaglieri « Garibaldi » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	52
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	61
Sui lavori della Commissione	58

SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>)	59
AVVERTENZA	60

VI Finanze

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul futuro dell'IVA: Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente. COM(2010)695 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione del Presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della regione Basilicata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00545 Margiotta sulle risorse necessarie per sostenere la regione Basilicata nella gestione delle conseguenze delle calamità naturali che hanno colpito recentemente la regione Basilicata	83
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato Ambiente e Salute di Rivara nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara	83
--	----

RISOLUZIONI:

7-00531 Alessandri, 7-00537 Bratti e 7-00550 Tommaso Foti: Sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	83
Sui lavori della Commissione	84

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi espressi</i>)	85
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/11/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	86
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87
D.L. 34/11 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni alla Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	89

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (<i>Esame e rinvio</i>)	93
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto	96
Audizione di rappresentanti di Grandi Navi Veloci in ordine all'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie di navigazione marittima sulle tratte da e verso la Sardegna .	96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confartigianato Trasporti, FAI-Confrtrasporto e Unatras, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto	96
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	97
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	104

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calearo Ciman (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	99
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'iter del provvedimento C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo, C. 2843 Froner e C. 3117 Vignali, in materia di commercializzazione del metano per autotrazione 99

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4037 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e rinvio*) 100

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del SIN.PA., di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL e di rappresentanti dell'Associazione per i diritti civili delle persone vedove nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli, recanti « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità » 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di INPDAP e INPS nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli, recanti « Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità » 107

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e rinvio*) 110

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 112

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi e C. 3491 Miglioli.

Audizione informale del professor William Arcese, responsabile U.O.C. trapianto cellule staminali Policlinico Universitario – Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » ... 114

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e rinvio*) 114

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), Generale di divisione dell'Arma dei carabinieri, Antonio Girone (*Svolgimento e conclusione*) 119

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VII) (*Esame e rinvio*) 120

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 123

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto n. 356 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio*) 124

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio*) 124

ERRATA CORRIGE 124

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 125

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 129

DL 34/11: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. C. 4307 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VII della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 126

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 130

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. Nuovo testo C. 1320 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, on. Bernini Bovicelli – vedi seduta del 28 aprile 2001</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo a quello del relatore, on. Bernini Bovicelli, – vedi seduta del 28 aprile 2011 presentata dal sen. Belisario</i>)	144
Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i <i>referendum</i> popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	157
Comunicazioni del Presidente	154

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i <i>referendum</i> popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
Sui lavori della Commissione	155
POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA	156

PAGINA BIANCA

€ 9,00



16SMC0004750